



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

58^a seduta pubblica (antimeridiana)
giovedì 4 luglio 2013

Presidenza del vice presidente Gasparri

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO Pag. 7-118

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 119-229

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 231-274

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE	Pag. 7, 8, 9
SANTANGELO (M5S)	7, 8
FLORIS (PdL)	8
MANDELLI (PdL)	8
Verifiche del numero legale	7, 9

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

9

DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

(587) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013* (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(588) *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013* (Relazione orale)

e dei documenti:

(Doc. LXXXVII-bis, n. 1) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2013)*

(Doc. LXXXVII, n. 1) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2012):*

GIOVANARDI (PdL)	10
FATTORI (M5S)	13
GINETTI (PD)	14
GAMBARO (Misto)	15
MARTELLI (M5S)	17
PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI)	18
CHIAVAROLI (PdL)	20
PUGLIA (M5S)	21
MUCCHETTI (PD)	22
LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI)	23
URAS (Misto-SEL)	24

ORELLANA (M5S)	Pag. 25
CIRINNÀ (PD)	28
PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI)	30
BIANCONI (GAL)	31

SALUTO AD UNA DELEGAZIONE DEL SENATO DELLA MALAYSIA

PRESIDENTE	31
------------	----

DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1:

PRESIDENTE	31, 33, 35 e <i>passim</i>
BIANCONI (GAL)	31
DE PETRIS (Misto-SEL)	33, 51, 73
MARAN (SCpI)	35
TAVERNA (M5S)	37, 48, 64 e <i>passim</i>
LIUZZI (PdL)	40
FLORIS (PdL)	40
MOAVERO MILANESI, ministro per gli affari europei	42, 48, 52 e <i>passim</i>
TARQUINIO (PdL), relatore sul disegno di legge n. 587	48, 52, 56 e <i>passim</i>
SANTANGELO (M5S)	48, 49, 50 e <i>passim</i>
LUCHERINI (PD)	50
VACCIANO (M5S)	51
PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI)	51
CAMPANELLA (M5S)	51
DALLA ZUANNA (SCpI)	51, 52
DI BIAGIO (SCpI)	52
CONSIGLIO (LN-Aut)	53
MATURANI (PD)	55
CANDIANI (LN-Aut)	55, 56, 58
GHEDINI Rita (PD)	58
GAETTI (M5S)	59, 60
PAGNONCELLI (PdL)	61
CIRINNÀ (PD)	62, 71
SCILIPOTI (PdL)	63, 74
AZZOLLINI (PdL)	64, 66, 76
ENDRIZZI (M5S)	67, 71, 72
GIOVANARDI (PdL)	70
PADUA (PD)	71
BOTTICI (M5S)	71, 95

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI: Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

FUCKSIA (M5S)	Pag. 72	Articoli 2 e 3, emendamento e ordine del giorno	Pag. 122
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI)	73	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3	125
COTTI (M5S)	75, 85	Articoli 4 e 5 ed emendamento	127
COCIANCICH (PD), relatore sul disegno di legge n. 588	76, 81, 86 e <i>passim</i>	Articolo 6 ed emendamenti	129
ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI)	81, 82	Articoli 7, 8 e 9, emendamenti e ordine del giorno	132
DI GIORGI (PD)	82, 83	Articolo 10 e ordine del giorno	136
BLUNDO (M5S)	85	Articoli 11 e 12, emendamenti e ordine del giorno	139
MORRA (M5S)	86, 87	DISEGNO DI LEGGE N. 588	
BOCCHINO (M5S)	87, 88	Ordine del giorno	154
CALIENDO (PdL)	89	Articoli 1, 2 e 3 ed emendamento	155
AIELLO (PdL)	90	Articoli da 4 a 7, emendamento e ordine del giorno	157
GIARRUSSO (M5S)	93	Articoli da 8 a 11 e ordine del giorno	161
NUGNES (M5S)	93, 94	Articolo 12 e ordine del giorno	167
DI MAGGIO (SCpI)	95	Articoli da 13 a 20 e ordini del giorno	172
D'ONGHIA (SCpI)	95	Articoli 21, 22 e 23, emendamento e ordini del giorno	184
ZANONI (PD)	99	Articolo 24 ed emendamento	190
TOMASELLI (PD)	100, 101	Articoli 25 e 26, emendamenti e ordine del giorno	193
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	49, 50, 53 e <i>passim</i>	Articoli da 27 a 33, proposta di stralcio, emendamenti e ordine del giorno	204
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)	67, 68	Articolo 34	213
SULL'ORDINE DEI LAVORI		Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 34	219
PRESIDENTE	101, 102	Articolo 35	220
ESPOSITO Giuseppe (PdL)	102	DOC. LXXXVII-bis, n. 1	
CALDEROLI (LN-Aut)	102	DOC. LXXXVII, n. 1	
AIROLA (M5S)	102	Proposte di risoluzione	221
DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI		ALLEGATO B	
Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1:		VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	231
CROSIO (LN-Aut)	103	CONGEDI E MISSIONI	260
COCIANCICH (PD), relatore sul disegno di legge n. 588	103, 107, 108 e <i>passim</i>		
MOAVERO MILANESI, ministro per gli affari europei	103, 107, 115		
SANTANGELO (M5S)	103, 104, 105 e <i>passim</i>		
DE PETRIS (Misto-SEL)	106		
CANDIANI (LN-Aut)	107		
PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI)	107		
LANZILLOTTA (SCpI)	110		
MIRABELLI (PD)	114		
SUSTA (SCpI)	116		
CALEO (PD)	117		
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	104, 105, 106 e <i>passim</i>		
SULL'ORDINE DEI LAVORI			
PRESIDENTE	117		
ALLEGATO A			
DISEGNO DI LEGGE N. 587			
Articolo 1, emendamento e ordini del giorno	119		

COMMISSIONI PERMANENTITrasmissione di documenti *Pag.* 260**AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

Trasmissione di atti 261

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Trasmissione di atti 261

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONIApposizione di nuove firme a interrogazioni .
Pag. 262

Interpellanze, integrazione dei Ministri competenti 262

Mozioni 262

Interpellanze 265

Interrogazioni 266

AVVISO DI RETTIFICA 274

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,31*).
Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta *antimeridiana del giorno precedente*.

Sul processo verbale

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. Prego i colleghi senatori di affrettarsi a ritirare le schede di votazione.

(Segue la verifica del numero legale).

È la prima votazione, quindi diamo un attimo in più. C'è ancora qualche collega che deve votare: affrettatevi, cortesemente.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 9,58).

Ripresa della discussione sul processo verbale

FLORIS (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS (*PdL*). Signor Presidente, quando è stata richiesta in Aula la verifica del numero legale alcuni senatori erano in Commissione. Personalmente ero in Commissione difesa, in collegamento con Strasburgo, e c'era anche lei.

Non ritengo sia corretto validare la richiesta della verifica del numero legale quando ci sono Commissioni riunite che lavorano, perché durante il collegamento con il Parlamento europeo avremmo dovuto abbandonare la Commissione per venire in Aula: mi sembra una scortesia da non riservare ad un interlocutore così importante. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD e della senatrice Bulgarelli*).

PRESIDENTE. Senatore Floris, lei ha ragione e ne sono, come ha ricordato, testimone, essendo membro della Commissione difesa. Tuttavia, abbiamo ottemperato alle esigenze del Regolamento e abbiamo anche atteso, essendo la prima votazione.

Direi ora di procedere alla votazione del processo verbale per non allungare ulteriormente i nostri lavori.

MANDELLI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI (*PdL*). Signor Presidente, intervengo a sostegno di quanto detto dal senatore Floris: anche la 5ª Commissione era riunita, e i suoi membri non erano certo in giro a divertirsi. È solo un problema di attenzione, anche rispetto ai vostri – mi rivolgo al Movimento 5 Stelle – componenti delle Commissioni, che sono nelle nostre stesse condizioni.

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, chiedo nuovamente la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 10,03*).

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

(587) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*)

(588) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 (*Relazione orale*)

e dei documenti:

(Doc. LXXXVII-bis, n. 1) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2013)*

(Doc. LXXXVII, n. 1) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2012) (ore 10,03)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1, e LXXXVII, n. 1.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri i relatori sui disegni di legge in titolo hanno svolto la relazione orale, i relatori sui documenti in titolo hanno integrato la relazione scritta ed ha avuto inizio la discussione generale congiunta.

È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*PdL*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non c'è dubbio che decine di milioni di vite umane sono state salvate storicamente dalla ricerca scientifica e dai progressi della medicina che, dai trapianti di cuore ai vaccini, alle sperimentazioni sulle forme tumorali e così via, hanno permesso di progredire attraverso sperimentazioni, che prima di essere applicate agli uomini, alle donne e ai bambini, sono state giustamente testate sugli animali. Sicuramente Christiaan Barnard non ha fatto i primi trapianti su esseri umani.

È altrettanto evidente che, nel contempo, è cresciuta una sensibilità a livello mondiale per rendere compatibile l'indispensabile ricerca – che deve continuare, sul Parkinson, sull'Alzheimer, sulle forme tumorali, sulle leucemie, su tutte le frontiere della medicina – con la sensibilità per ciò che riguarda il benessere animale e la protezione degli animali.

La direttiva europea del 2010 che stiamo discutendo – la voglio mostrare ai colleghi, perché non tutti sanno di cosa si parla – consta di 50 pagine fitte di disposizioni a tutela degli animali, che condivido pienamente. È minuziosa: descrive, sanziona e indica, per ogni specie, come ci si deve muovere per garantire al massimo la protezione degli animali.

Perché la discutiamo solo nel 2013? Perché da tre anni siamo fermi, in quanto in Italia non si vuole recepire la direttiva europea così com'è, ma si vuole fare di più; io dico: si vuole fare i primi della classe. Tant'è vero che anche nel provvedimento che discutiamo questa mattina, all'articolo 12, prevediamo tutta una serie di limiti, alcuni dei quali, colleghi senatori, sinceramente mi sembrano lunari.

Ho appena finito di derattizzare il terrazzo di casa mia, come succede a tanti (perché sapete che i topi, purtroppo, portano malattie, provocano incendi e presentano tutta una serie di patologie), e noi scriviamo, all'articolo 12, che è proibita la ricerca sulle sostanze d'abuso condotta sui ratti. In Italia, quindi, non si potrebbe più fare ricerca riguardo la cocaina, l'eroina e le modalità attraverso le quali si progredisce per tentare di salva-

guardare la vita dei tossicodipendenti. Non si potrebbero più effettuare *test* sui ratti, ma soltanto sugli esseri umani. Ma non solo.

Nel primo comma dell'articolo 12 si legge che sono vietati gli xenotrapianti, salvo che per la ricerca avanzata, cioè quella che, attraverso le cellule staminali (ciò vale sia per le valvole cardiache, che per tutta un'altra serie di organi) e l'applicazione sugli animali può consentire la creazione di un archivio di organi da trapiantare sugli uomini senza aspettare il decesso di una persona, per salvare milioni di vite umane.

Sempre nel comma 1 dell'articolo 12 si legge che in Italia è vietato «l'allevamento (...) di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione». Ricordo che lo scorso anno dagli Stati Uniti sono arrivati 500 animali. Ciò è determinato dal fatto che per la farmacopea internazionale non è consentito brevettare un farmaco e metterlo in commercio se prima non è stato sperimentato su due tipi di animali, fra cui un primate. Dal momento che in Italia è stata chiusa una struttura in cui venivano allevati cani da cavia, come conseguenza i cani arrivano dall'estero, oppure le aziende italiane testano in altri Paesi europei.

Come disse il senatore Marino nella scorsa legislatura, noi rischiamo di mandare a casa 6.000 ricercatori, abbandonando ricerche avanzate che riguardano proprio la produzione e il brevetto di farmaci, che magari cercheranno fortuna nei laboratori all'estero dove la sperimentazione di questo tipo è consentita.

Potrei continuare ricordando il divieto di utilizzare animali nelle «esercitazioni didattiche ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari». Questo vorrebbe dire che anche i medici e i veterinari non potrebbero effettuare esercitazioni didattiche sugli animali; non si capisce come si possa diventare veterinari se, durante gli studi, non ci si può esercitare.

Sono tutte questioni importanti che hanno un riflesso diretto sul progresso della medicina e su patologie che possono colpire i nostri padri, le nostre madri, le nostre mogli o i nostri figli, che fino ad oggi hanno potuto trarre speranze dalla prosecuzione della ricerca che individua nuove terapie per affrontare una serie di patologie che, purtroppo, non hanno ancora trovato risposta.

Detto ciò, voterò comunque il provvedimento, perché la direttiva europea è molto chiara e stabilisce che gli Stati membri non possono introdurre nel loro ordinamento criteri più restrittivi rispetto a quelli dettati dalla direttiva europea e possono mantenere in vigore solo disposizioni vigenti al 9 novembre 2010. Quindi, se uno Stato membro alla data del 9 novembre 2010 si è già dotato di una normativa più restrittiva, questa rimane in vigore. Oltre quella data è obbligatorio invece aderire e rispettare la direttiva europea. Se uno Stato membro non ottempera incorrerà in un'infrazione.

Nel caso dell'Italia, ad esempio, il rischio è che venga condannata dall'Unione europea che applicherebbe sanzioni pecuniarie ingentissime avviando quel meccanismo cui ho già accennato, per cui i 70.000 posti legati alla ricerca scientifica in Italia e all'industria farmaceutica italiana

verrebbero messi a rischio. Ricordo, infatti, ai colleghi che per trovare posti di lavoro ai giovani o agli anziani non possiamo pensare di metterci in concorrenza con la Cina o l'India costruendo bamboline, considerato il costo del lavoro in quei Paesi. La nostra frontiera è la ricerca avanzata. Se noi abbandoniamo settori strategici come quello della ricerca scientifica sui nuovi farmaci obbligando l'industria e i nostri ricercatori a emigrare all'estero dove la direttiva viene applicata è chiaro che arrechiamo un danno all'economia del nostro Paese.

Come dicevo, il mio voto al provvedimento sarà favorevole perché nel comma 2 dell'articolo 12 del disegno di legge 587 si legge che «nell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a rispettare gli obblighi che derivano da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali».

C'è quindi questa clausola di salvaguardia che impegna il Governo – lo ripeto per la seconda volta – ad applicare integralmente e a recepire totalmente tutti i criteri che la direttiva europea impone per salvaguardare e proteggere al massimo gli animali utilizzati per fini scientifici.

Tuttavia, la mia cultura e la mia formazione mi inducono a ritenere che il rispetto e la protezione totale per gli animali ha un limite. Se infatti dovessi scegliere se mettere a rischio la vita di un essere umano o quella di un animale, di un roditore, di un topo o di un cane, messo alle strette, sceglierei di salvaguardare la vita umana. E allo stato attuale della ricerca in tutto il mondo questo è inevitabile, perché i termini della scelta sono questi.

Vorrei ricordare il caso dei talidomidici che ci hanno contattato e sono venuti a trovarci, cioè le circa 10.000 persone che nacquero nel mondo senza braccia o senza gambe, perché la talidomide non era stata sperimentata sulle cavie incinte. Purtroppo questa tragedia ha coinvolto decine di migliaia di famiglie e ci sono ancora uomini e donne in Italia, oggi cinquantenni, che hanno dimostrato un coraggio infinito. La presidente onoraria dell'associazione talidomidici è nata senza braccia, si è laureata, si è sposata e ha un figlio. Ha dovuto incontrare nella vita enormi difficoltà e naturalmente, insieme a me, scrive e sostiene che, se allora il farmaco si fosse testato sulle cavie, 10.000 esseri umani non avrebbero dovuto sopportare per tutta la vita le conseguenze di questa mancanza di attenzione nei loro confronti.

È un errore che storicamente è stato fatto. Dopo di che la comunità internazionale ha obbligato, prima di mettere in commercio un farmaco e di applicarlo sugli uomini, sulle donne e sui bambini, a testarlo sugli animali. È giusto che sia così. È giusto che questo venga fatto con tutte le cautele e le attenzioni del mondo, però credo che questo Senato debba avere ben presente che c'è una gerarchia dei valori e che prima dei roditori vengono gli esseri umani. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Marino*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fattori. Ne ha facoltà.

FATTORI (*M5S*). Cari colleghi senatori, oggi vi voglio guidare in una breve riflessione di tipo metodologico. Ormai l'Unione europea ha fagocitato l'attenzione normativa dei Paesi membri e l'Italia, dal momento che ha la vocazione di continuare a partecipare a questa unità continentale, vocazione che, a nostro parere, però, dovrebbe essere ratificata dal popolo per avere legittimità, deve ritrovare necessariamente un passo più giusto per stare dietro all'Europa.

Sappiamo anche che il futuro svuoterà sempre di più i Parlamenti nazionali dal potere legislativo interno e lo delegherà alle rappresentanze in Europa, lasciando così ai nostri organi istituzionali – come già succede – un ruolo marginale che deve recuperare importanza attraverso una partecipazione attiva alla legislatura europea, e non passiva, come stiamo facendo.

Ad oggi due leggi si sono succedute per rendere maggiormente organica la fase di formazione e recepimento della normativa europea, ma purtroppo – come dimostrano le decisioni di questi giorni – a livello operativo stiamo indietro anni luce.

Questo è assolutamente inammissibile, com'è inammissibile che, a causa del lassismo della classe politica degli ultimi anni, il nostro Paese si trovi oggi ad inseguire l'attività normativa piuttosto che a parteciparvi attivamente.

I precedenti Governi hanno solo approvato autodecapitazioni, come il MES e il *fiscal compact*, e hanno sostenuto con forza una moneta unica che non è solo una moneta, ma un metodo di governo che a noi non fa tutto questo bene e a causa della loro latitanza (perché siete stati tutti latitanti nelle normative europee) non hanno prodotto altro che un accumulo di procedure di infrazione (ad oggi più di cento), multe e direttive da dover passivamente recepire. Ogni singolo articolo dei disegni di legge nn. 587 e 588 corrisponde ad una direttiva e tutte dovevano essere recepite, modificate o proposte entro lo scorso mese di gennaio. Tutte in due atti parlamentari: così, se si boccia il recepimento si bloccano tutte, con cifre astronomiche da pagare, cifre che il nostro Paese non può permettersi: questo è il solito ricatto sociale per far passare le cose in fretta.

Noi siamo fermamente convinti, come Movimento 5 Stelle, che sia necessaria una rivisitazione della *governance* europea per porre al centro dell'attenzione e della procedura decisionale i cittadini. Quindi, dobbiamo prevedere la creazione di istituzioni che siano più rappresentative, perché queste non ci rappresentano affatto, con organismi votati dal popolo e quindi legittimati a prendere decisioni in nome e per conto del popolo, cosa che in questo momento non sta avvenendo.

Il sistema normativo deve essere garantista di tutti i Paesi e consentire la partecipazione dei Parlamenti nazionali, ma non solo come collegi di indirizzo e di valutazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (questo a noi non basta), ma come veri e propri organismi che abbiano carattere vincolante per le politiche comunitarie. Il Parlamento europeo in questo modo verrebbe a trovarsi con sempre maggiori posizioni provenienti direttamente dai cittadini.

Per noi nessuno deve rimanere indietro: questo è un motivo trainante del nostro movimento, e speriamo che lo diventi per tutti. E questo concetto non può prescindere da un percorso congiunto di confronto politico e democratico che sia garantista nei confronti di tutti i Paesi europei, con attenzione però alle diversità culturali (non possiamo essere omologati), storiche, territoriali e sociali, e soprattutto – cosa che non sta avvenendo – che persegua la protezione dai grandi potentati dalla speculazione economico-finanziaria. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

GINETTI (*PD*). Signor Presidente, onorevoli senatori, in sede di prima applicazione della legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, si compie un passo significativo nell'ambito del cambiamento del paradigma culturale e politico, che segna il passaggio dal mero adempimento degli obblighi europei alla partecipazione attiva e propositiva dell'Italia alla formazione degli atti dell'Unione europea.

Si tratta di un processo nel quale il Governo condivide la posizione italiana con il Parlamento nazionale, con le Regioni e con gli enti locali, per la costruzione e l'attuazione dell'ordinamento giuridico europeo e per la determinazione delle scelte riguardanti le diverse politiche comuni. Un'impostazione che garantisce che la posizione del Governo rimanga ancorata agli indirizzi espressi nelle istituzioni rappresentative della democrazia e risponda a quel principio di pubblica informazione, trasparenza e sussidiarietà come disposto nel protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona. Il quadro di azione e il sistema di relazione tra i diversi livelli di governo sono previsti dalla stessa legge n. 234 del 2012, che garantisce maggior responsabilità, condivisione e coordinamento, ma anche maggior tempestività nell'adempimento degli obblighi europei, concretezza e capacità propositiva.

Quell'Europa nata dai Trattati di Roma, con la scelta d'integrazione funzionalista, anche se progredita a tappe incerte, ci ha consegnato un patrimonio acquisito irreversibile, dall'elezione diretta del Parlamento europeo all'unione doganale, dal mercato unico alla libera circolazione di beni e servizi, all'Accordo di Schengen per il controllo delle frontiere esterne, alla cittadinanza europea e all'unità monetaria; e, sul versante istituzionale, dalla struttura a pilastri del Trattato di Maastricht al Trattato di Lisbona, che oggi, modificando il funzionamento delle istituzioni di un'Unione allargata a 28 Paesi membri, rende i meccanismi decisionali più efficaci con l'estensione della codecisione, più democratici e trasparenti, perché più vicini ai Parlamenti nazionali.

La legge italiana n. 234 del 2012 ne rappresenta lo strumento interno; strumento giuridico, ma che deve tendere al perseguimento degli obiettivi politici dell'Unione europea di medio e lungo periodo, quali quelli sanciti nel programma varato dalla Commissione per la strategia Europa 2020, per una crescita *smart*, intelligente perché basata sulla conoscenza, soste-

nibile perché in grado di promuovere l'economia verde, intelligente perché inclusiva, ovvero in grado di promuovere occupazione.

Eppure questa Europa, nel periodo di crisi più difficile, ci è apparsa una cattiva madre, capace di imporre austerità e rigore nei conti pubblici e incapace di dare attuazione a quel principio di solidarietà che avrebbe dovuto accompagnare la cessione progressiva di sovranità degli Stati membri; vi è stata incapacità a condividere destini nazionali che diventano comunitari per prendersi carico, anche con fondi destinati, dei debiti nazionali e procedere a ristrutturazioni che non portassero vantaggio soltanto agli istituti bancari.

A Roma l'azione del nostro Governo è riuscita a sancire il passaggio dai temi dell'Ecofin ai temi della disoccupazione giovanile, come riferito dal presidente Letta la scorsa settimana, rimettendo finalmente al centro della costruzione europea l'uomo, il cittadino europeo. Bisogna passare dal rigore al rigore e la crescita, per un nuovo Patto di stabilità che agevoli gli investimenti degli enti locali, capaci di rilanciare l'economia; è necessario l'impegno a destinare i fondi strutturali e il Fondo sociale europeo, nello specifico, per sostenere l'occupazione giovanile. Quella della disoccupazione giovanile è una priorità e un'emergenza che racchiude tutte le storture del nostro Paese. Ieri era l'Europa della generazione Erasmus; oggi è la fuga dei cervelli. Paradossalmente, l'Europa ci è apparsa una cattiva madre proprio per la denuncia delle tante infrazioni; siamo i primi in classifica a commettere infrazioni tra i 28 Paesi membri. Vi sono condanne anche per violazione dei diritti dell'uomo; sono addirittura 600 le sentenze di condanna per i tempi troppo lunghi del nostro sistema giustizia. È proprio per questo continuo richiamo alle infrazioni che dobbiamo trovare la forza per appoggiare un processo di unificazione verso gli Stati Uniti d'Europa, e la legge n. 234 del 2012 rappresenta il primo punto di partenza di questo percorso perché ci consente di ridurre addirittura del 17 per cento i casi di condanna pendenti. I provvedimenti in esame, quindi, possono produrre effetti positivi per l'adeguamento agli obblighi europei.

Un'ultima considerazione. In questo momento possiamo tranquillamente uscire da una posizione di sorvegliati speciali per diventare promotori veri e convinti del processo di unificazione europea. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gambaro. Ne ha facoltà.

GAMBARO (*Misto*). Signor Presidente, signor Ministro, senatori, questa Assemblea oggi deve delegare il nostro Governo a recepire alcune direttive europee e ad attuare altri atti dell'Unione europea. Tuttavia prendo spunto dal testo relativo alla trattazione di questi disegni di legge per spostare il punto di osservazione di voi colleghi su un argomento fortemente dibattuto in questo periodo.

Mentre leggevo in questi giorni il provvedimento in esame e le materie presenti nel *corpus* delle direttive che ci apprestiamo a recepire, mi sono venute in mente le numerose discussioni, avvenute anche in questo consesso, circa l'opportunità che una sovrastruttura tentacolare e sovranazionale come l'Unione europea possa determinare, attraverso delle costruzioni formali e regolamentari di tipo generale, il vivere sostanziale di comunità di cittadini così distanti geograficamente, ma soprattutto distinti per storia, costumi sociali e microeconomie.

Il dibattito pubblico su giornali, televisioni, radio, *web* ed ogni forma di informazione è tornato negli ultimi mesi di forte attualità, e non solo nel campo della comunicazione di massa ma, come ho avuto modo di appurare, anche nell'ambito accademico universitario.

La crisi dell'economia dei Paesi mediterranei al cospetto della ricchezza sociale e dell'egemonia commerciale e finanziaria di quelli di etnia gallo-germanica, acuitasi in questi anni di primo monetarismo unitario, rischia seriamente di minare il raggiungimento agognato di un lungo periodo di *pax socialis*, che ci si aspettava di realizzare con l'attuazione della moneta unica. Fior di economisti e di pensatori contemporanei si stanno interrogando per cercare di capire se sia vantaggioso, per i Paesi che maggiormente hanno risentito della recessione, restare nel reticolato legislativo e regolamentare di Bruxelles o provvedere, secondo principi autonomistici, a sanare bilanci e configurazioni economiche nazionali. Lo scenario è diviso tra chi sostiene che è possibile sfidare gli Stati che dettano la linea della politica europea e chi ritiene che sia una follia porsi fuori dalle norme che noi stessi abbiamo concorso a produrre. Il problema giuridico finanziario non è di facile soluzione, o quanto meno è più insidioso di quanto potrebbe sembrare, in maniera forse troppo semplicistica. Quel che so è che molti imprenditori, nonché lavoratori e loro dipendenti con cui mi relaziono, sono spesso dell'avviso che i parametri imposti attraverso le direttive sono in alcuni casi deleteri al sistema produttivo e occupazionale nazionale. Ciò pone senza dubbio quesiti ineludibili dal punto di vista politico e delle scelte future del Parlamento italiano.

Per mia storia personale e impostazione culturale trovo che l'Europa sia una risorsa imprescindibile per l'Italia. Questo Paese, con le sue tante debolezze, benché forte del peso della sua storia e delle sue eccellenze, ha bisogno del vecchio continente e dello schema comunitario di cui si è dotato per amministrarsi e gestirsi nel modo più efficiente e produttivo possibile. Porsi al di fuori di questi precetti comuni è in questa fase un errore politico e quindi non è la strada da perseguire: nel *mare magnum* di questi atti legislativi ci sono tante norme di buonsenso e consolidata sperimentazione pragmatica che ci spingono nella direzione del progresso sociale e del miglioramento della qualità della vita del nostro Paese.

Per questa serie di motivi credo sia opportuno per noi includere e mettere a frutto le esperienze comunitarie contenute nel testo. Quindi esprimo con soddisfazione il mio voto favorevole alla delega al Governo per il recepimento di queste disposizioni e di questi atti nel nostro ordinamento. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martelli. Ne ha facoltà.

MARTELLI (*M5S*). Signor Presidente, ci ritroviamo un'altra volta con più di 30 direttive europee accorpate in soli due provvedimenti. Naturalmente sono tutte procedure di infrazione aperte, sono tutte procedure che ci costano soldi (o meglio, non costano a noi ma alla cittadinanza).

Il Governo aveva promesso, all'atto del suo insediamento, che non avrebbe più fatto provvedimenti *omnibus*; si è dimenticato di aggiungere le parole «non altro che», nel senso che più correttamente si dovrebbe leggere «non faremo altro che provvedimenti *omnibus*». (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Per di più, queste direttive europee sono tutte finite in discussione nel giro di una decina di giorni, dopo essere state a fare muffa per due anni. Ci è stato detto che eravamo in urgenza perché eravamo sotto infrazione; benissimo, però abbiamo aspettato due anni per poter dire che eravamo in infrazione. Forse questo sembra un metodo per far sì che poi le cose vengano discusse in poco tempo, in fretta e senza poter prendere decisioni ponderate e sensate. Pertanto vorremmo che si smettesse con questo metodo, possibilmente a partire dal prossimo atto legislativo; vedremo se questo potrà essere attuato. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Tra l'altro, ancora una volta ci lamentiamo che l'Europa ci dica che dobbiamo fare certe cose, ma in realtà sono cose di assoluto buonsenso che avremmo dovuto fare da noi senza che qualcuno ce lo dicesse. Per esempio, non abbiamo bisogno che l'Unione europea ci dica che dovremmo certificare e controllare come vengono gestite le foreste e l'importazione di legname, perché negli ultimi anni abbiamo depauperato e distrutto le foreste della Romania (tanto per citare una Nazione che ha così tanta voglia di inguaiarsi con l'euro) sia come legname da opera che da costruzione, e persino come legna da ardere. Abbiamo importato sei milioni di tonnellate di legna da ardere dalla Romania, mentre abbiamo dei boschi che hanno continui schianti, come le abetine dell'Appennino (che, ricordiamo, sono artificiali, sono state impiantate dai monaci camaldolesi). Ebbene, nonostante questo, riusciamo ad andarci a prendere la legna all'estero, per non parlare di quello che facciamo quando importiamo la legna dall'Indonesia o dal Madagascar.

Poi c'è una chicca assolutamente eterogenea a tutto il resto e che doveva essere trattata a parte, ossia la faccenda sulla sperimentazione animale. Prima ho sentito dire da qualcuno, che adesso non è presente, un insieme di falsità e di cose senza senso che veramente riempirebbero un vagone. Comunque vorrei dire brevemente che vi è in primo luogo, un fatto etico, nel senso che dovremmo cercare di avere un atteggiamento antispecista e quindi non privilegiare una specie animale rispetto alle altre. Non solo, ma l'attuale tecnica di calcolo ha permesso di simulare forse l'evento più complicato che si può verificare, cioè una detonazione nucleare, la quale – lo ricordiamo – avviene in qualche miliardesimo di secondo. Ebbene, la tecnica di calcolo è riuscita a simulare le incredibili quantità di collisioni neutroniche che avvengono nell'ambito di una deto-

nazione nucleare, ed è possibile simulare in modo ottimale le dinamiche atmosferiche oppure il comportamento di molecole all'interno di un organismo. Nonostante questo, nonostante il fatto che più del 90 per cento delle medicine che hanno avuto successo nella sperimentazione animale poi sull'uomo non funzionino, si continua a parlare di sperimentazione animale. Qualcuno potrebbe dire che qui non si sta parlando di fare o non fare sperimentazione animale: in realtà lo stiamo facendo, perché nel recepimento della direttiva europea stiamo comunque accettando la sperimentazione animale sotto forma ristretta. Se qualcuno veramente ritiene di essere contro la sperimentazione animale, cioè antispecista, dovrebbe dire: «Questa cosa non la accetto, perché non la posso accettare, dopo di che intervengo sulla legislazione nazionale e mi attivo in sede europea nella fase ascendente per dire che questa cosa in Italia non la vogliamo». (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Panizza. Ne ha facoltà.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*). Signor Presidente, gentili colleghe, egregi colleghi, saluto positivamente e dichiaro il mio orientamento di voto favorevole al disegno di legge in discussione. Come ho ribadito in Commissione ambiente, dove sono stato relatore del disegno di legge n. 588, è un fatto assolutamente positivo che il nostro Paese si adegui alle normative europee, scongiurando così il rischio di cadere in una procedura d'infrazione. Anch'io mi auguro davvero che sempre meno possano essere le procedure aperte. È un fatto importante per quel che riguarda la credibilità del nostro Paese con i *partner* europei, soprattutto in una fase come quella che stiamo vivendo, dove l'Europa è l'interlocutore principale, sul terreno delle misure per combattere la crisi economica e anche perché – non dimentichiamocelo – fra un anno esatto comincerà il semestre italiano di Presidenza europea. Ma come ribadito anche in Commissione, se le normative vanno recepite, è importante che queste non vadano a mortificare o a ridurre le competenze degli enti locali.

Il rischio da scongiurare, se così si può definire, è quello del venir meno di quel principio di sussidiarietà che deve restare come un valore assoluto, proprio per non tradire lo spirito originario dell'Unione europea, che pone tale principio tra quelli alla base della sua ragione di esistere. Questa è stata la motivazione alla base del mio parere positivo, condiviso a maggioranza dalla Commissione, sul disegno di legge n. 588, parere che in parte, devo dire, è stato stravolto da altre Commissioni: mi riferisco, in particolare all'articolo 27 (oggi diventato 26), modificato nella sostanza.

Detto questo, vorrei anche ricordare l'ordine del giorno da me presentato, il G100, che impegna il Governo alla ratifica del Protocollo aggiuntivo, necessario per configurare giuridicamente l'attività di cooperazione transfrontaliera tra le Province autonome di Trento e Bolzano e il *Land* austriaco del Tirolo, accordo che si configura come strumento di attuazione bilaterale dell'Accordo di Madrid, che negli anni ha già ricevuto

vari via libera sia da parte del Parlamento che del Consiglio dei ministri), sottoscritto nel dicembre 2000, da parte dell'allora sottosegretario alle minoranze linguistiche Gianclaudio Bressa, e già oggetto di autorizzazione alla ratifica da parte del Parlamento austriaco. Pertanto, ad oggi manca solo l'ultimo passaggio, ovvero l'autorizzazione alla ratifica da parte del nostro Parlamento.

La ratifica di questo accordo rappresenterebbe un fatto importantissimo in una visione dell'Unione europea come casa nella quale i popoli possono davvero crescere insieme. Solo per dare un'idea, cito dall'articolo 4 dell'accordo-quadro siglato tra Italia e Austria quali sarebbero alcune delle aree di costruzione sinergica: trasporti e comunicazioni, distribuzione dell'energia, tutela dell'ambiente, gestione di parchi transfrontalieri, artigianato, formazione professionale, sanità, cultura, sport, tempo libero, protezione civile, turismo, problemi dei lavoratori transfrontalieri in materia di trasporti, sicurezza sociale, posti di lavoro, disoccupazione. Sono tutti problemi che, data la contiguità sociale ed economica, meritano un approccio sinergico, al fine di generare un modello di crescita e di sviluppo nell'interesse di tutti, senza far venir meno le prerogative degli Stati di appartenenza dei vari territori interessati.

Questo accordo rappresenta un valore aggiunto, un volano di relazioni, un passo importante verso quella democrazia dal basso che, da sola, può costruire l'Europa dei popoli e delle regioni, che tutti vogliamo, ma che facciamo fatica ad accettare; eppure è l'unica Europa che può reggere, se non vogliamo che l'Unione fallisca sotto il peso dei diversi nazionalismi e degli interessi nazionali.

I nostri tre territori hanno costituito il GECT (Gruppo europeo di cooperazione territoriale): è il secondo in Italia e il ventunesimo in Europa e sta funzionando davvero bene. Il GECT rappresenta oggi l'unica strada giuridicamente percorribile, ma il protocollo aggiuntivo aprirebbe scenari importanti e strategici anche per altre regioni di confine: pensiamo a quelle che si affacciano sui Balcani, ora che la Croazia è entrata a tutti gli effetti nell'Unione europea.

So che su questo ordine del giorno vi sono problemi di improponibilità, e attendo la pronuncia della Presidenza; se non dovesse essere accettato, mi faccio però carico fin d'ora di presentare un disegno di legge che, mi auguro, questo Senato vorrà approvare. L'Italia non può più reggere questa contraddizione: da un lato inneggiamo, come abbiamo fatto pochi giorni fa anche in questa Aula, all'entrata della Croazia (o addirittura della Turchia) e, dall'altro, ci chiudiamo nei confini nazionali, impedendo alle regioni e ai territori di mettere in campo politiche incisive e progetti seri e concreti di collaborazione europea.

Rimane quindi il mio augurio che il Parlamento e il Governo vogliano quanto prima procedere con la ratifica, sempre con l'idea che tutto questo vada nella direzione auspicata, cioè quella di una politica che rende libera la società e la mette nelle condizioni di poter esprimere tutte le proprie potenzialità, che è l'unico modo per uscire concretamente ed efficacemente dalla crisi.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Chiavaroli. Ne ha facoltà.

CHIAVAROLI (*PdL*). Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, siamo consapevoli dell'importanza strategica di questa discussione, perché la legge comunitaria, ora sostituita dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, deve rappresentare un'occasione preziosa per fare il punto sulle modalità di partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione, e soprattutto sugli effetti di tale partecipazione.

Infatti, dal canto suo, la Commissione europea esprime doglianze nei confronti di alcuni Stati, nella fattispecie l'Italia, per la mancata, parziale o errata applicazione delle disposizioni della legislazione europea: di qui, la necessità di correggere eventuali inadempienze per recepire correttamente le disposizioni. D'altro canto, però, leggendo entrambi i disegni di legge in discussione, si trova ripetuta numerose volte la parola «obblighi». È legittimo a questo punto un dubbio, perché forse si è superato qualche limite: dobbiamo chiederci se l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea non stia calpestando le prerogative degli Stati e dei suoi cittadini. Il sospetto è molto forte, e questo rischio lo si corre nel momento in cui il Governo e il Parlamento si adeguano a decisioni prese in Europa che non tengono conto delle specificità e delle peculiarità del nostro Paese; specificità che non possono essere comprese da chi è lontano e ragiona in termini astratti su realtà che non conosce e non vive quotidianamente. È il caso dell'articolo 33, prima articolo 35 della legge europea, che pretende dall'Italia l'immediata restituzione del 100 per cento di tasse e contributi sospesi alle imprese colpite dai sismi del 1997, del 2002 e, in ultimo, da quello aquilano del 2009, nonostante leggi dello Stato fissassero la quota di restituzione al 40 per cento.

L'emendamento 33.202, presentato, dal relatore, è al momento improcedibile, a causa del parere negativo della 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Mi auguro fortemente che tale emendamento venga riconsiderato perché se l'Europa non ha voluto guardare alle difficoltà evidenti in cui si sono trovate ad operare ed operano tuttora le nostre imprese, in parte, forse, la responsabilità è stata anche nostra; evidentemente non abbiamo fatto sentire a sufficienza la nostra voce e non abbiamo avuto il coraggio di assumere posizioni incisive e, soprattutto, non siamo stati presenti nelle fasi e nelle sedi in cui le misure sono state adottate.

Dobbiamo invece avere coraggio nel far valere le ragioni dell'Italia. Nel caso delle imprese, e parlo soprattutto per quelle dell'Aquila, la motivazione che potrebbe avviare la procedura d'infrazione risulta anche, a mio avviso, irragionevole. Non capisco quali sarebbero gli aiuti di Stato lesivi della parità di concorrenza, dato che queste imprese sono state colpite da un evento gravissimo e sono state svantaggiate a prescindere dal livello di danno subito. Pertanto, l'intervento dello Stato non ha avuto al-

tro effetto che quello di ripristinare una parità di condizione tra imprese operanti in queste situazioni di calamità e imprese limitrofe.

Quindi, in nome del rispetto degli obblighi comunitari, le istituzioni italiane penalizzerebbero imprese già messe a dura prova da questi eventi naturali così disastrosi. Penso quindi che in questo momento debba entrare in gioco il buonsenso; un buonsenso che deve entrare in gioco anche in tante altre occasioni.

Voglio riportare un altro esempio di una direttiva che non è oggi all'esame, la cosiddetta direttiva Bolkestein, che continua ad incombere minacciosa sui balneari, una categoria molto importante nel nostro Paese. Le concessioni demaniali infatti potrebbero essere messe a bando pubblico e, quindi, passare attraverso la vendita all'asta, nonostante la specificità italiana che rende le nostre coste e la loro organizzazione uniche al mondo. In Italia proprio gli automatismi nel rinnovo delle concessioni hanno permesso un grande sviluppo e imprese medio-piccole, quando non a carattere familiare, hanno raggiunto risultati inimmaginabili, contribuendo in maniera decisiva all'economia nazionale. Perché 27 Stati, seduti attorno ad un tavolo, devono avere il diritto di decidere dell'utilizzo delle spiagge di soli tre Stati che hanno le coste balneabili? Il sospetto è che entrino in gioco anche altri interessi ed altre logiche. E non mi sorprenderebbe se proprio da quegli Stati, privi di spiagge balneabili, partissero flussi di capitali e di imprenditori desiderosi di investire sulle nostre spiagge, in nome della sbandierata libertà di concorrenza. Per questo credo che proprio l'utilizzo del buon senso imponga, anche su questo tema, una riflessione.

Pertanto, da un lato, chiediamo al nostro Governo di svolgere un'azione maggiormente incisiva in sede europea, d'altro, però, dobbiamo usare bene la discrezionalità che ci è riconosciuta nelle modalità di recepimento delle norme comunitarie. Infatti, decisioni assunte a maggioranza da un'entità – l'Unione europea – astratta e lontana possono provocare ripercussioni gravi sulle specificità nazionali. Proprio per questo, gli Stati membri dispongono di quel margine di discrezionalità, e mi auguro che in Italia si inizi a farne buon uso. (*Applausi dai Gruppi PdL e GAL*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, desidero anzitutto ringraziarla e salutare l'Assemblea.

Oggi siamo qui per discutere dei provvedimenti in materia di legge di delegazione europea, di legge europea 2013 e delle connesse relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e in quest'Aula ho la possibilità di esporre brevemente – per 4 minuti – le mie riflessioni. «L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto»: ho citato Robert Schuman, un padre dell'Unione europea, tanto stimato e caro anche a De Gasperi. Questo si può fare mediante la realizzazione di un punto di incontro, dove queste esperienze si con-

frontano e si selezionano, così dando vita a nuove forme di comunità ispirate ad una più grande libertà e ad una più giusta vita sociale. L'Unione europea è il nostro punto di incontro; le normative europee sono il risultato del confronto e della selezione degli ideali e dei valori: questo dovrebbe essere.

Leggo dalla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che l'azione del nostro Paese in materia di occupazione e politiche sociali ha come obiettivo prioritario il potenziamento dei regimi di protezione sociale e delle politiche di attivazione, sostegno e promozione dell'inclusione sociale e dei mezzi di sostentamento adeguati, in attuazione della strategia Europa 2020, secondo il programma della Commissione 2013. Orbene, la strategia Europa 2020, tra l'altro, si prefigge l'obiettivo di portare al 75 per cento il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra venti e sessantaquattro anni e di ridurre di 20 milioni il numero delle persone a rischio povertà. Accanto alle importanti iniziative per il contrasto alla disoccupazione giovanile – meno male: facciamole queste iniziative – non risultano però previste iniziative a favore di cittadini inattivi e disoccupati tra i trenta e i cinquantaquattro anni. (*Applausi dal Gruppo M5S*). In Italia queste persone costituiscono il maggior peso sociale, in quanto sono totalmente dipendenti dal nostro sistema di sicurezza sociale. Inoltre, sono più di 9 milioni i cittadini italiani che non percepiscono alcun reddito e – quindi – a rischio di povertà e di esclusione sociale.

Il Movimento 5 Stelle ritiene che bisogna operare una complessa razionalizzazione ed una semplificazione degli strumenti di sostegno al reddito attualmente esistenti, al fine di pervenire, al pari degli altri Paesi europei, all'introduzione del reddito di cittadinanza quale strumento di protezione sociale universale. (*Applausi dal Gruppo M5S*). A nulla giova giocare con le parole, usando la maschera della *social card*, invece di soffermarsi su tale strumento, che deve essere inteso non disconnesso da una ristrutturazione del sistema dei servizi per l'impiego. PD, PdL e Scelta Civica la scorsa settimana hanno bocciato una mozione che trattava questi temi: avete fatto un torto al popolo italiano! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mucchetti. Ne ha facoltà.

MUCCHETTI (*PD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, parliamo spesso di competitività del sistema industriale italiano e della necessità di legare questa competitività all'innovazione e alla ricerca. Orbene, mi auguro che nella delega che quest'Aula conferirà al Governo per fornirgli alcuni orientamenti si prenda in esame e si faccia propria l'idea che l'Italia entri nella procedura di collaborazione rafforzata quanto al brevetto unico europeo. Il brevetto, come sapete, è il documento che cristallizza i risultati ottenuti nel campo della ricerca applicata da chi lo deposita, cioè le imprese, e costituisce uno dei principali elementi di competitività per chi lo raggiunge. Il sistema italiano della media, piccola e anche della

grande impresa non è all'avanguardia da questo punto di vista, anche perché è rimasto legato per troppo tempo ad una visione ristretta di questa funzione cruciale nello sviluppo delle imprese.

Legare semplicemente alla dimensione nazionale, come si è fatto finora, la costruzione dei brevetti e poi la successiva estensione nei diversi Paesi apparentemente costituisce una limitazione di costi: il brevetto nazionale, infatti, richiede un investimento di ratifica inferiore a quello europeo ma poi, se tale brevetto, importante, vuole avere un futuro nel mondo e negli altri Paesi europei, è necessario che si consolidi di Paese in Paese, con costi che diventano molto alti (si stima almeno 40.000 euro per brevetto). Se invece aderiamo al brevetto europeo, tali costi si abbassano fra i 4.000 e i 6.000 euro. Certo, sono un po' più alti di quelli che si rendono indispensabili per la mera dimensione nazionale. Qui però dobbiamo decidere se per difendere situazioni di arretratezza del nostro sistema vogliamo impedire a chi lo voglia di aderire al brevetto europeo, che non annulla la dimensione nazionale ma la affianca, o se invece vogliamo offrire al nostro sistema industriale anche questa opportunità. Credo che la risposta sia... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Laniece. Ne ha facoltà.

LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*). Signor Presidente, ringrazio anzitutto il signor Ministro per l'attenzione che ha dedicato in Commissione e che sta dedicando ora in Aula a questo importante provvedimento.

Siamo chiamati oggi ad approvare importantissimi documenti relativi all'Unione europea: il disegno di legge delega (n. 587) e il disegno di legge europea (n. 588), nonché le relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Si tratta di provvedimenti che rivestono un'importanza rilevante anche per la vastità dei temi trattati, che hanno una ricaduta pratica, diretta, su molti ambienti delle nostre amministrazioni.

A questo proposito vorrei svolgere solo una breve considerazione, che ho già condiviso con i colleghi della Commissione igiene e sanità, riguardo agli effetti che le normative europee hanno in particolare sui territori di montagna.

Come rappresentante di una Regione che è costituita al 100 per cento da montagne, la Valle d'Aosta (ma associo a questo discorso anche il Trentino-Alto Adige, e in un certo senso il ragionamento coinvolge tutte le vallate alpine italiane), non posso non sottolineare come spesso le decisioni europee e i regolamenti mettano in seria difficoltà alcuni settori lavorativi, come quelli degli agricoltori e degli allevatori di montagna, o dei produttori primari, ad esempio nel settore della viticoltura.

L'applicazione di tali norme risulta spesso difficile, quasi impossibile, come nell'ambito del benessere animale o della produzione primaria, essendo state pensate probabilmente per le pianure dell'Olanda, della Francia, della Germania, ma con scarsa considerazione dei territori mon-

tani. Questo si traduce nell'impossibilità per le Regioni e lo Stato stesso di apportare modifiche adeguate, con possibili ricadute in termini di sanzioni dell'ordine di migliaia di euro ad aziende agricole e montane che si trovano già in difficoltà oggettiva, per le quali queste multe rappresentano a volte la classica goccia che fa traboccare il vaso di una vita sempre più difficile, piena di controlli di tutti i tipi e di burocrazia.

Mi permetto quindi, signor Ministro, di lasciarle questa sollecitazione a farsi carico di tali criticità e a trasmetterle alle autorità europee e agli eletti nel Parlamento europeo, per far sì che le Regioni di montagna siano tenute in considerazione con le loro caratteristiche e criticità, affinché l'Unione europea rappresenti veramente l'insieme dei popoli che la compongono con pari dignità, e non l'insieme di figli e figliastri di Paesi di serie A o B. (*Applausi dei senatori Zeller e Silvestro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, inizierei con il riconoscere alla 14ª Commissione e al suo Presidente, nonché ai due relatori, il merito di aver celermente e in modo efficiente corretto il ritardo con il quale il Parlamento è arrivato all'esame di questi provvedimenti (i disegni di legge nn. 587 e 588, relativi rispettivamente, alla legge di delegazione europea e alla legge europea del 2013), un ritardo accumulato nella precedente legislatura e protrattosi per due anni.

I due disegni di legge in esame sono stati affrontati con un'ottica giusta: l'impostazione data dalla Commissione è quella di una nuova responsabilità rispetto agli obblighi che l'Italia ha per la sua appartenenza all'Unione europea. Ritengo tuttavia, Presidente, che questo senso di responsabilità non debba rimanere relegato alla 14ª Commissione. Lo dico perché capita che poi, nel merito, si vada a definire e a confezionare provvedimenti, in qualche parte modificativi delle direttive e dei regolamenti oggetto dell'azione di recepimento del Parlamento, che mantengono a rischio di infrazione il nostro Paese. Questo rischio di infrazione, vorrei rammentarlo, costa, ha un onere rilevante e sempre più significativo.

Non è un caso – è stato detto prima di me, e altri lo diranno dopo di me, a proposito di questa vicenda – che le infrazioni riguardino settori particolarmente sensibili, come l'ambiente, le politiche sociali, le attività di inclusione, i diritti umani. C'è infatti più distrazione per tali questioni, che attengono alla vita di tutti noi – l'economia, la fiscalità – piuttosto che per altre vicende che riguardano alcuni in particolare.

Inoltre, signor Presidente, mi pare sia giusto e doveroso aprire una questione sulla applicabilità dell'articolo 81 della Costituzione in queste circostanze. Infatti, vi è una prassi, un orientamento che ritengo ormai inaccettabile, per cui ogni adattamento del funzionamento della pubblica amministrazione alle nuove disposizioni comporta oneri e viene applicato quasi automaticamente l'articolo 81 della Costituzione come un diniego ad introdurre quelle innovazioni. Così, abbiamo un sistema pubblico particolarmente rigido che trova una forza conservatrice ulteriore nella interpre-

tazione per cui ogni modifica di natura procedurale alla quale siamo costretti per adeguare i nostri comportamenti alle disposizioni dell'Unione europea comporta oneri aggiuntivi.

Tutti, a cominciare dal Governo e dal Presidente del Consiglio, vengono qua a dire che l'Unione europea è il nostro destino, ripetendo frasi come: «dobbiamo diventare più europei», «noi siamo all'avanguardia di questo movimento», «noi vogliamo costruire finalmente un'Unione europea in cui la nostra partecipazione sia attiva e determinante». Dopodiché, con l'articolo 81 della costituzione, se si deve modificare una procedura non lo si può fare e ci mettiamo in una condizione di violazione delle disposizioni europee! (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e LN-Aut.*)

A me pare, Presidente – e qui l'indirizzo deve venire dal Governo, che spero accolga il mio invito –, che negli orientamenti applicativi della Commissione bilancio vada introdotto il principio per cui deve essere dimostrata l'esistenza di un onere aggiuntivo, e non il contrario, ossia che non vi è onere aggiuntivo. Deve essere dimostrato che ogni modifica di natura procedurale comporti effettivamente un onere aggiuntivo per poter porre il veto che discende dall'articolo 81 della Costituzione.

Infine, mi sembra che si sia fatto un passo avanti notevolissimo – e dobbiamo ringraziare il relatore sul disegno di legge n. 587, che si è speso in tal senso – in materia di richiedenti asilo e di rifugiati, perché su questo terreno, dove pagavamo un ritardo colpevole, siamo riusciti ad andare avanti in modo totalmente condiviso senza registrare alcuna divisione significativa all'interno della Commissione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.

ORELLANA (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, Ministro, la lettura della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013 solleva non poche perplessità. La relazione ci parla di un percorso già segnato di progressiva integrazione economica e riforma strutturale, termine funesto come vedremo più avanti, dell'economia italiana come se non esistessero scelte da compiere e ponderare, decisioni su cui riflettere, scenari da indagare, questioni da approfondire.

La relazione vorrebbe farci credere che viviamo nel migliore dei mondi possibili, che l'Unione europea non conosce criticità, se non quelle esterne ed esogene, quale una crisi economica vissuta come *shock* esterno o al più addebitata a una generica globalizzazione. Celebra la gloria e i fasti di una politica di integrazione apparentemente priva di ombre, come se nessun errore fosse stato fatto, come se a nulla bisognasse rimediare.

Mai, se non retoricamente, viene annunciato o invocato il costituirsi di momenti di riflessione e confronto sul percorso fin qui svolto, sulle scelte fatte, sulla legittimità e democraticità dei meccanismi di governo del mercato unico e della moneta unica, sulla possibilità di una partecipazione maggiore dei popoli europei alle decisioni che calano dall'alto.

Più che una relazione programmatica, questa appare un panegirico sulle politiche europee, come quando viene celebrato lo strabiliante successo dei parametri di Maastricht e dell'unificazione monetaria e di mercato, là dove la relazione afferma, cito testualmente: «Dopo il 1992, la realizzazione delle »quattro libertà« (libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali) ha dispiegato un enorme potenziale di crescita e dato avvio a un importante processo di sviluppo economico e sociale». Questa affermazione ci fa sorridere, se consideriamo che l'ultimo ventennio è stato quello a più bassa crescita dal Dopoguerra, e che gli ultimi anni hanno visto dispiegarsi una depressione economica persino peggiore, per l'Italia, di quella del 1929.

Ma c'è un altro aspetto di questo passaggio che ci preme sottolineare: l'enfasi sulle quattro libertà supposte a fondamento della futura, ipotetica prosperità dei popoli europei. Perché per il Movimento 5 Stelle il porre a fondamento del progetto europeo quattro libertà, che corrispondono indistintamente a cittadini, merci, servizi e capitali, va in rotta di collisione con la Costituzione repubblicana, che non equipara cittadini, merci, servizi e capitali nella titolarità di diritti o libertà, ma anzi subordina la libertà economica al conseguimento di fini sociali (articolo 41 della Costituzione).

Come sempre più osservatori rilevano, l'eccessiva enfasi posta dall'Unione europea sulla dimensione economica, a volte anche a scapito della dimensione dei diritti e della legittimità democratica, è uno dei problemi del nostro tempo ed esige in quanto tale analisi e decisioni all'altezza del momento, non peana autocelebrativi indossando i paraocchi. La depressione che attanaglia l'Europa mediterranea, in particolare, e che nel volgere di pochi anni ha comportato anche una crisi politica, sociale, in alcuni Paesi (come la Grecia) addirittura umanitaria, ci impone di rivedere alcuni presupposti e scelte. Ci impone di fermarci per riflettere. Allora proviamo a riflettere su alcuni snodi centrali del documento.

Il Governo si impegna circa «la prosecuzione di un consolidamento fiscale favorevole alla crescita», il che è un evidente ossimoro. Il consolidamento fiscale, comprimendo la spesa pubblica e la domanda interna, può avere come unico esito la contrazione dell'economia e non certo la crescita. Questo ormai lo sanno anche i bambini, ma il Governo prosegue imperterrita nella sua opera di mistificazione dei principi basilari dell'economia. Il Governo promette fedeltà ai trattati europei che impongono le misure di austerità.

Amnesso e non concesso che l'ossimoro rigore-crescita sia realizzabile, lo strumento con cui si intende perseguire questo obiettivo, cioè la fedeltà ai trattati dell'austerità, confligge evidentemente con un altro obiettivo programmatico dichiarato nella relazione, quello cioè del «coordinamento macroeconomico». Affidare il coordinamento macroeconomico al *fiscal compact* e al *growth and jobs compact* costituisce un'altra contraddizione in termini.

Il *growth compact* e i trattati in cui si articolano impongono indiscriminatamente misure di rigore e austerità a tutti i Paesi membri, indipen-

dentemente dalle rispettive posizioni riguardo alla bilancia dei pagamenti, al ciclo economico, all'indebitamento estero. Un reale coordinamento macroeconomico nell'eurozona – ce lo dicono i *report* della *United Nations Conference on Trade and Development*, ma potrei anche citare i rapporti di altri istituti, quali ad esempio il *Working Paper* n. 721 del 2012 del *Levy Economic Institute* – prevedrebbe manovre espansive nei Paesi in *surplus* commerciale, in modo che i Paesi in *deficit* commerciale possano agganciarsi con le loro esportazioni. Questo coordinamento non c'è.

Abbiamo bisogno che i Paesi in *surplus* (mi riferisco, in particolare, alla Germania) stimolino la loro domanda interna con manovre espansive, offrendo ai Paesi in *deficit* la possibilità di aumentare le loro esportazioni per recuperare il *gap* di competitività. I differenziali di competitività, inoltre, sarebbero attenuati dall'aumento dell'inflazione nei Paesi in *surplus* commerciale conseguenti alle manovre espansive. Sappiamo, però, quale terrore la parola inflazione, seppur controllata, generi nel popolo tedesco.

Tutto questo non è previsto nel *growth compact*, che ignora le differenze fra i Paesi in *surplus* e in *deficit* commerciale, così come le differenze fra Paesi creditori e debitori.

Imponendo una disciplina fiscale uniforme e indifferente al ciclo economico, il *growth compact* di fatto nega il coordinamento delle politiche macroeconomiche previsto dai trattati fondativi dell'Unione europea (in particolare, l'articolo 5 del regolamento dell'Unione europea n. 1176 del 2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici), nonché dagli impegni programmatici del Governo italiano. È dall'inizio della crisi che il coordinamento economico è assente fra gli Stati membri sostituito dal camice di forza dell'austerità per tutti, con i tragici risultati ormai evidenti a chi abbia ancora l'onestà intellettuale di riconoscerli.

Veniamo, allora, a discutere della partecipazione dell'Italia all'Unione monetaria, tema, anche questo, trattato in modo acritico e apologetico nella relazione.

Per superare questa cortina propagandistica vale la pena leggere i *report* della Commissione europea (mi riferisco all'esame approfondito per l'Italia del 30 maggio 2012) che sostengono come dall'introduzione dell'euro – cito testualmente – «la perdita di competitività sui costi è uno dei fattori principali alla base del declino della bilancia commerciale dell'Italia» e che «L'andamento del tasso di cambio effettivo reale fa pensare all'instaurarsi di un divario competitivo (...) fra l'Italia e altri Paesi della zona euro».

La Commissione stima una sopravvalutazione del cambio nominale rispetto al cambio reale pari al 10 per cento rispetto agli altri Paesi europei e del 25 per cento rispetto alla Germania. Se il cambio nominale dell'euro è troppo forte per l'Italia, per la Germania invece è troppo debole, favorendone le esportazioni a danno dei suoi *partner* commerciali, cosa che peraltro pone un ulteriore ostacolo al coordinamento delle economie fra Paesi membri di fronte all'indisponibilità della Germania ad affrontare tali squilibri (aspettiamo fiduciosi le prossime elezioni tedesche).

Il combinato della sopravvalutazione dell'euro rispetto al tasso di cambio reale italiano con la sottovalutazione dell'euro rispetto al tasso di cambio reale della Germania (nostro principale *partner* commerciale) costituisce, al contempo, un volano per l'economia tedesca e un macigno inaggirabile per il sistema industriale italiano. La tara sui costi di produzione grava non solo sull'*export*, ma anche sul mercato interno, invaso da merci e servizi di Paesi concorrenti (*in primis* la Germania stessa) che godono di un tasso di cambio nominale debole e di un divario competitivo cumulato negli anni che non potrà che aumentare progressivamente.

Un tale *gap* nei costi di produzione è pressoché irrisolvibile allo stato attuale delle politiche europee, ed è inutile a tal riguardo vaneggiare parlando di ricerca, innovazione, flessibilità, sburocratizzazione, parole tanto care al «modello unico» che ci governa e sicuramente utili in tempi di crescita, mentre si rivelano impotenti durante una spirale depressiva, come quella attuale, come strumenti per affrontare quello che la stessa Commissione europea definisce il divario nei costi di produzione. Insomma, offrite aspirine per curare una pestilenza!

La fissità del cambio, in assenza di un coordinamento macroeconomico fra *partner* commerciali, produce un divario di competitività che si cumula e amplia ogni anno che passa, strangolando l'economia italiana in una spirale di cui non si vede la fine. Il modello unico non vuole affrontare l'argomento di fronte all'opinione pubblica, preferendo lasciar morire l'economia italiana tramite una lenta ma inesorabile eutanasia.

La relazione oggi in esame nemmeno nomina questa criticità nel vano tentativo di ignorare l'elefante nella cristalleria, avendo pure il coraggio di affermare che il Governo si sarebbe speso – cito testualmente – per «un'equa condivisione dei benefici e dei rischi della moneta unica». Se questa è equità forse dovremmo iniziare a non parlare più di integrazione europea, ma di annessione all'Europa. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cirinnà. Ne ha facoltà.

CIRINNÀ (*PD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con i disegni di legge nn. 587 e 588 torniamo ad occuparci degli argomenti che nella scorsa legislatura avevamo condiviso nella vecchia Commissione politiche dell'Unione europea e nella precedente formulazione dell'articolo 14 (mi soffermerò, in particolare, sulle vicende legate alla tutela degli animali) che si occupava dell'uso, ridotto e possibile, degli animali nella sperimentazione.

Quella Commissione vide delle lacerazioni profonde, che portarono all'immobilismo e comunque alla chiusura rispetto a queste migliorie in Senato, mentre, grazie all'impegno di tutti, alla Camera dei deputati si ottenne un esito favorevole (sono certa che il ministro Moavero ne avrà memoria, poiché aveva concorso, insieme a noi, alla possibile condivisione di quei punti). Punti che sono proprio quelli relativi alla riduzione dell'uso degli animali nella sperimentazione, e in particolare all'esclusione di cani, gatti e primati, mentre ovviamente nessuno è in grado di intervenire,

o comunque nessuno vuole ostacolare la ricerca e la sperimentazione che, purtroppo, viene ancora fatta su altri animali.

Adesso le cose sono cambiate, anche se potrebbero essere migliorate. In qualche modo, in questo nuovo Parlamento, riproponiamo una norma che, grazie al lavoro svolto in 14ª Commissione, grazie al lavoro del presidente Chiti, dei relatori e dello stesso ministro Moavero Milanesi, ha trovato una possibile composizione nel testo dell'articolo 12 del disegno di legge di delegazione europea. Certamente è una composizione accettabile sul filo di quello che è il ragionamento etico e morale che ognuno di noi pone quando parla di ricerca e quando parla comunque della vita di un altro essere vivente. Nel dare delega al Governo per il recepimento della normativa europea forniamo alcuni indirizzi che sono certa saranno rispettati, ma spero possano essere ampliati e rafforzati nei provvedimenti che il Governo ci presenterà.

L'Italia è spesso incorsa in infrazioni pesanti, milioni di euro che gravano sulle tasche dei cittadini, proprio per la mancata tutela degli animali. Penso all'ultima infrazione, che ci è stata comminata nel 2010, relativa alla direttiva sugli uccelli e in particolare i piccoli migratori, uccellini dai 20 ai 40 grammi di peso che migrano dai Paesi nordici dell'Europa, arrivano dalla Scandinavia e dalla Finlandia, e dopo aver percorso migliaia e migliaia di chilometri, a causa delle deroghe regionali, vengono uccisi per il divertimento di qualcuno.

Resta comunque il problema di fondo, di cui parleremo negli ordini del giorno e negli emendamenti: purtroppo nel nostro Paese è ancora più comodo ed è ancora più facile massacrare animali per gli esperimenti, far procedere comunque la ricerca sulle basi dell'ordinarietà, piuttosto che investire denaro, scommettere e mettersi alla prova con i metodi alternativi, investendo soldi e cervelli. È più comodo e più facile comprare un cane o un gatto, usarlo il più possibile e poi, con una pietosa, ma anche ipocrita, anestesia o comunque eutanasia, metterlo a riposo. Costa di più investire nei metodi alternativi, ma è quello che ci chiede di fare la ricerca internazionale. Ciò comunque non è escluso, perché nel testo concordato dell'articolo 12 viene mantenuta la possibilità di sperimentazione per tutta l'alta ricerca.

Concludo nel dire, Presidente, che mi riservo di intervenire, durante l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno, a proposito di comodità e di come si possa fare prima e meglio senza intervenire troppo sul bilancio pubblico. Noi siamo stati più volte condannati, ad esempio, sulla direttiva relativa alle galline ovaiole: le multe sono troppo basse, e quindi anche gli allevatori preferiscono pagare – se la pagano – una piccola multa, piuttosto che comprare una gabbia nuova, perché in una gabbia di piccola misura ci stanno tre galline. Ora le multe sono state elevate e, quindi, l'effetto deterrente potrà funzionare. (*Applausi dai Gruppi PD, PdL e M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Palermo. Ne ha facoltà.

PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*). Signor Presidente, ho a disposizione dieci minuti, ma ne utilizzerò molti di meno per una questione di autodisciplina, in attesa che si compia la beata speranza di una riforma regolamentare circa i tempi di discussione. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI, SCpI e M5S*). Anche perché siamo tutti teoricamente già preparati quando i provvedimenti arrivano in Aula. Quindi non starò a ripetere delle cose che già dovremmo conoscere.

Faccio solo due brevissime considerazioni di carattere generale: la prima sulla tecnica e – se mi consente – addirittura la «tecnologia» normativa che sta alla base di questi provvedimenti; la seconda sulle ricadute di questi provvedimenti sul sistema normativo complessivo.

Sul primo punto, sul progresso che chiamerei tecnico della legge, sappiamo che stiamo davanti alla prima legge di delegazione europea, come previsto dalla legge n. 234 del 2012, in attuazione del Trattato di Lisbona.

Si tratta di un strumento normativo molto avanzato anche rispetto a molti altri Paesi europei, per cui forse ogni tanto possiamo anche essere contenti dei progressi che facciamo. Dopo le leggi La Pergola e Buttiglione degli anni scorsi, siamo davanti ad un salto di qualità importante dello strumento normativo. Sono in qualche modo lontani i tempi in cui l'Italia era sempre l'ultima ruota del carro nell'attuazione delle direttive comunitarie.

Abbiamo una chiara separazione tra la fase ascendente e la fase discendente, con due leggi separate e diverse. La prima chiaramente è più importante per il ruolo che attribuisce al Parlamento; la seconda è meno importante, perché si tratta di obblighi che – mi piace ricordare – in gran parte spetterebbero alle Regioni, se sapessero fare adeguatamente e sempre il loro lavoro di dare attuazione alla normativa comunitaria nelle materie di loro competenza. Quindi, va riconosciuto che abbiamo finalmente uno strumento adeguato; la speranza è che il Parlamento familiarizzi al meglio con questa nuova tecnologia.

Sul secondo punto (quali conseguenze avranno cioè questi provvedimenti sul sistema complessivo), si tratta di leggi prevalentemente tecniche che servono, soprattutto la legge europea, ad arginare delle procedure di infrazione e a recepire la giurisprudenza della Corte di giustizia e le direttive europee. Ma l'ambito delle materie coperte è vastissimo e soprattutto riguarda un insieme eterogeneo di materie, che rendono più efficace il godimento delle libertà stabilite dal Trattato, in particolare l'accesso alle professioni, il riconoscimento dei servizi svolti all'estero, il diritto di soggiorno, l'accesso di alcune categorie di stranieri alla pubblica amministrazione. Sono dei provvedimenti di cui magari si parla poco, ma che aprono realmente e finalmente il nostro Paese al pieno godimento delle libertà dei trattati, volenti o nolenti, perché molti sono frutto di procedure di infrazione.

Insomma, l'Italia con questo percorso si avvia a diventare effettivamente più europea. Si vede che siamo soltanto all'inizio della sperimenta-

zione di questo strumento legislativo, perché la legge copre circa soltanto un quarto delle procedure di infrazione attualmente aperte nei confronti dell'Italia. Ma certamente dobbiamo guardarlo come un primo importante passo, e l'auspicio è che la prossima legge europea sia meno occupata con le procedure di infrazione e più con il potenziale che queste leggi hanno, per consentire un vero progresso di tecnologia normativa, su cui queste leggi si fondano, che può portare il nostro Paese finalmente all'avanguardia in Europa, almeno in questo campo. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bianconi. Ne ha facoltà.

BIANCONI (*GAL*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il disegno di legge in esame è figlio di una importante riforma che pone al centro un nuovo modo di dialogo fra Governo e Parlamento: più partecipazione del Parlamento alla fase di formazione delle normative e delle politiche europee e maggiore rapidità nell'attuazione delle direttive stesse.

Saluto ad una delegazione del Senato della Malaysia

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Bianconi, è irriuale, però vorrei salutare la vice presidente del Senato della Malaysia Doris Sophia Brodi, che è ospite del Senato, accompagnata da una delegazione. Salutiamo la vice presidente Brodi e tutta la sua delegazione: benvenuti al Senato della Repubblica. (*Applausi*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1 (ore 11,19)

PRESIDENTE. Chiedo scusa alla senatrice Bianconi, che comprenderà, e le ridò la parola.

BIANCONI (*GAL*). Grazie, signor Presidente, ha fatto molto bene ad interrompermi per il saluto dell'Aula a questa importante delegazione.

Dicevo che vi sarà maggiore rapidità nell'attuazione alle direttive stesse e vi saranno anche novità nel campo degli strumenti di adeguamento degli obblighi europei. La tradizionale legge comunitaria, principale strumento di attuazione della normativa europea, si sdoppia in legge di delegazione europea e in legge europea. All'origine di tale sdoppiamento c'è la consapevolezza che il precedente impianto presentava aspetti problematici, una sorta di abuso dello strumento stesso, che tendeva a farlo diventare una sorta di legge *omnibus*.

Con questo sdoppiamento i ritardi dovrebbero essere superati, garantendo un *iter* più snello e veloce. È previsto che la legge di delegazione

europea contenga solo le deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive e delle decisioni da recepire nel nostro ordinamento, mentre la legge comunitaria tutti gli atti volti alle relazioni esterne dell'Unione.

Entrando nel merito della legge di delegazione europea, per quanto riguarda il campo sanitario troviamo deleghe di grande interesse nel campo della medicina transfrontaliera. Chi è in Commissione sanità sa che questo è quasi un mio pallino, ma temo fortemente che se non apriamo un dibattito e una riflessione ponderata su tale argomento potremo avere notevoli problemi.

Tale direttiva disciplina i diritti dei pazienti all'assistenza sanitaria transfrontaliera e il rimborso delle spese sostenute, al fine di garantire la libertà di scelta del paziente nell'ambito dell'Europa oggi a 28.

Questa delega aprirà un grande dibattito e, pur riconoscendo l'assoluta bontà del provvedimento, si dovrà ponderare molto bene i meccanismi di rimborso delle prestazioni tra diversi Stati membri al fine di evitare possibili contenziosi sull'entità e tempestività dei relativi pagamenti. Sarà altresì importante una valutazione attenta e ponderata sull'impatto che avrà sul nostro Servizio sanitario nazionale e regionale, in modo particolare per le Regioni confinanti con altri Paesi europei.

Altra delega estremamente importante è la direttiva sulla farmacovigilanza. Lo Stato potrà, con azione urgente, sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio e vietare l'uso del medicinale per tutelare la salute pubblica. In questo campo noi siamo certamente i primi in Europa. La nostra rapidità di valutazione e di eliminazione dal commercio di un farmaco che può nuocere alla salute pubblica non ha pari in Europa, e di questo dobbiamo essere molto orgogliosi.

Tralascio altri aspetti contenuti nel provvedimento per concentrarmi su una annosa questione: la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Il mancato recepimento entro il termine del 10 novembre 2012 ha indotto la Commissione europea ad avviare la procedura di infrazione per la mancata adozione delle misure di attuazione che garantiscono l'esecuzione di ciascuna disposizione della direttiva del 2010 sulla protezione degli animali ai fini scientifici. Pertanto, al fine di consentire l'archiviazione della predetta procedura di infrazione, ritengo che la 14ª Commissione abbia trovato un'ottima soluzione e sintesi con il comma 2 dell'articolo 12 che desidero leggere, perché esso ci mette al riparo da tutto: «Nell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a rispettare gli obblighi che derivano da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali».

Questo è un giusto approccio che ci inserisce a pieno titolo all'interno delle ricerche e delle protezioni europee, e soprattutto non farà fuggire i finanziamenti in materia di ricerche che si svolgono nel nostro territorio. Su questo abbiamo assistito negli ultimi anni ad una guerra senza confini che ha fatto impallidire la diatriba tra guelfi e ghibellini. Speriamo di segnare, con questo provvedimento, uno stop, una tregua. Ne abbiamo assolutamente bisogno.

Per quanto riguarda la legge europea 2013, abbiamo una lunga serie di procedure di infrazione da sanare e di casi di EU Pilot che mirano a garantire risposte più rapide e complete riguardanti l'applicazione del diritto dell'Unione europea, in particolare quelle rivolte da cittadini o imprese. Nello specifico ci sono pronuncie in materia di società fra avvocati, monitoraggio fiscale, affidamento del servizio di riscossione delle imposte locali.

Termino, signor Presidente, signor Ministro, affermando che questo nuovo modo di trattare le direttive comunitarie deve vedere sempre più la partecipazione del Parlamento, perché sappiamo bene che sulla base del recepimento delle direttive europee negli ultimi anni è cambiata molto anche la politica italiana. Si dice sempre che l'80 per cento delle nostre leggi deriva da direttive europee. Pertanto, non possiamo stupirci quando viene adottata qualche direttiva che non ci piace, facendo finta che ci cada sulla testa, se non operiamo da subito sulla formazione delle direttive stesse.

Questo nuovo modo di operare fa sì che il nostro Parlamento sia sempre più coinvolto nelle scelte che il Paese deve compiere in Europa e aumenta la trasparenza delle scelte. Pertanto, signor Ministro, salutiamo con favore questo tassello che certamente aumenterà la legittimità democratica dell'azione del nostro Paese verso l'Europa. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD*).

PRESIDENTE. La ringrazio per aver accettato l'interruzione.

È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, con l'innovazione introdotta con la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 ci troviamo di fronte ad una modifica importante delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, prevedendo – credo correttamente – lo sdoppiamento della legge comunitaria in due provvedimenti, ossia la legge europea, che contiene le disposizioni rivolte all'adeguamento, e la legge di delegazione per il recepimento. Per la prima volta il Senato affronta la legge comunitaria con queste nuove disposizioni, e spero davvero che questo possa rappresentare una svolta nel rapporto dello Stato italiano con la legislazione europea, anche perché ci troviamo in una situazione non certamente brillante in rapporto alle direttive europee.

Vorrei ricordare, come molti colleghi in precedenza, i dati sulle procedure d'infrazione che sono aperte nei confronti dell'Italia, evidenziando che, soltanto dal 25 aprile al 30 maggio 2013, alle 98 procedure d'infrazione se ne sono aggiunte altre cinque. Quindi vi è un ritmo quasi mensile di procedure d'infrazione. Tra l'altro, tali procedure d'infrazione in gran parte riguardano l'ambiente e altre questioni socialmente sensibili; soltanto per l'ambiente abbiamo accumulato il 33-34 per cento delle procedure d'infrazione.

Questo ci dice (abbiamo avuto discussioni al riguardo, anche recentemente, sul Consiglio europeo) che i nostri Governi – questo ha riguar-

dato il Governo Monti e riguarda, ahimè, il Governo attuale – sono stati certamente molto rigidi nel recepire e applicare in modo anche pedissequo gli impegni (penso, per esempio, a tutte le questioni che riguardano il *fiscal compact*), ma non sono invece altrettanto rigidi nell'integrare la legislazione italiana alla legislazione europea. Pertanto, mi chiedo se non sia soltanto esercizio di retorica quando ci sentiamo dire che il nostro Paese deve essere parte dirigente nell'integrazione europea, nel costruire l'unione dei popoli, nel costruire la forte unità politica dell'Europa, mentre siamo tra i Paesi che registrano i maggiori ritardi rispetto all'adeguamento alla legislazione europea.

È evidente che può capitare che ci siano dei contrasti tra gli interessi del nostro Paese e l'Europa, ma questo deve precedere il momento dell'adozione della direttiva, e spesso – lo dico anche al Ministro – questo in passato, ma spero che oggi le cose possano cambiare, non è avvenuto al meglio. Infatti, prima dell'adozione delle direttive, credo che dobbiamo esercitare, in armonia con l'Europa, un ruolo molto più forte di tutela del nostro Paese. Per esempio, nelle procedure d'infrazione sull'ambiente, penso che non abbiamo fatto gli interessi del nostro Paese. Come è evidente leggendo quelle procedure d'infrazione sul recepimento o sulla cattiva applicazione delle direttive, abbiamo fatto davvero male al nostro Paese perché i Governi hanno contribuito a far sì che l'Italia accumulasse tantissimi ritardi in settori fondamentali per l'economia.

Non a caso ieri abbiamo discusso e votato il decreto sull'efficienza energetica, che riguardava anche il recepimento della direttiva, e anche lì con ritardo. Ritardo significa che, dal punto di vista degli obiettivi 20-20-20, certamente ci stiamo posizionando, ma potevamo essere parte dirigente di un processo molto virtuoso, anche dal punto di vista dei benefici ambientali ed economici sulle energie rinnovabili che, invece, ci hanno visto sempre in ritardo.

Questo concerne anche tutte le questioni riguardanti le valutazioni di impatto ambientale e le scelte non certamente adeguate ad una idea forte della sostenibilità ambientale. In particolare, avremo modo d'intervenire sui singoli emendamenti, ma io voglio ringraziare il presidente Chiti, i due relatori e tutti i commissari della 14ª Commissione, perché si è tentato di fare un lavoro importante, un lavoro che ha tentato, sia sul fronte della legge europea che su quello della legge di delegazione europea di fare dei passi avanti.

In particolare, io mi voglio soffermare sui risultati, certamente importanti, che sono stati conseguiti per quanto riguarda, ad esempio, il recepimento della direttiva sulla vivisezione, la cosiddetta protezione degli animali. Certamente non è quello che, personalmente, molti di noi in quest'Aula avrebbero voluto (noi pensiamo che l'utilizzo degli animali nella sperimentazione non solo non faccia bene agli animali, ma non giovi né alla ricerca né agli umani), ma non possiamo non riconoscere, e di questo ringraziamo chi ha collaborato, dei significativi passi avanti nel recepimento della direttiva.

Lo voglio dire: potrebbe essere la prima volta (e non capita frequentemente) che l'Italia possa essere un Paese guida, anche per gli altri Paesi europei. Infatti, le norme, che speriamo quest'Aula approvi, sono norme tali da permettere di essere un punto di riferimento avanzato: e lo voglio dire qui.

È chiaro che si tratta anche di una battaglia culturale, di un passaggio culturale che noi dobbiamo compiere per superare quell'antropocentrismo che non ha portato bene al pianeta. E chi si occupa da anni, con passione, del benessere animale, può dire che non è altro dal benessere delle persone.

Ricordiamolo sempre, perché il benessere della specie umana è legato alla capacità di essere in armonia con gli altri esseri viventi. Se il Senato riuscirà a compiere questo passo in avanti, sarà davvero un momento importante, che potrà dare segnali significativi per una ricerca e una scienza che davvero siano eticamente responsabili e che guardino al benessere degli umani e di tutti gli esseri viventi. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL, PD e MSS*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maran. Ne ha facoltà.

MARAN (*SCpI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, per la prima volta il Parlamento è chiamato ad esaminare il disegno di legge per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti di Unione europea secondo le nuove procedure previste dalla legge n. 234 del 2012.

È il caso di sottolineare che l'approvazione dei documenti riveste una particolare importanza, alla luce della mancata approvazione delle due leggi comunitarie per il 2011 e il 2012 e, naturalmente, alla luce dei ritardi conseguenti dell'Italia nell'esecuzione dei suoi obblighi di componente dell'Unione.

Ricordo, come sottolinea la relazione tecnica del provvedimento, che, in caso di mancato o erroneo recepimento degli obblighi europei, le sanzioni si articolano in due voci: una penalità, che va da 10.000 euro fino 600.000, per ogni giorno di ritardo successivo alla pronuncia della sentenza di condanna del tribunale di prima istanza della Corte di giustizia europea; una somma forfettaria di oltre otto milioni di euro che sanziona la continuazione dell'infrazione tra la prima sentenza e la seconda della Corte di giustizia, a norma dell'articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

I relatori hanno illustrato gli articoli sui quali si è concentrata la discussione in Commissione, e sui quali torneremo più tardi.

Vorrei ora soffermarmi su una considerazione politica di fondo circa la partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Ieri è stata una bella giornata per gli italiani: il fatto che Barroso abbia annunciato l'uscita dalla procedura di *deficit* e promesso una maggiore flessibilità per i prossimi bilanci per i Paesi con i conti in ordine, come l'Italia, vuol dire che i sacrifici che i cittadini e le cittadine del nostro Paese hanno fatto sono ser-

viti. Tutti insieme abbiamo evitato un clamoroso, ma annunciato crollo economico e abbiamo ripreso in mano il nostro destino.

Bisogna riconoscere che il presidente Napolitano e il presidente Monti hanno saputo traghettare il Paese superando numerosi ed insidiosi scogli; oggi tocca al Governo Letta e alla sua maggioranza non sprecare l'occasione di poter fare investimenti strategici per la crescita, rimanendo nei parametri europei. Scelta Civica per l'Italia s'impegnerà affinché questo avvenga.

Schroeder ha detto che le riforme strutturali possono funzionare solo congiuntamente ad una traiettoria di crescita. Sappiamo tutti che le azioni per la crescita con il necessario respiro si possono impostare e mettere in moto soltanto a livello europeo, rafforzando e spingendo più avanti i processi d'integrazione che proprio con la crisi hanno iniziato a prendere corpo. Infatti, a risultati del genere non si arriva, come abbiamo sperimentato in questi anni, mantenendo immutata una *governance* fortemente intergovernativa come quella attuale. Persino il presidente francese Hollande sembra finalmente essersene accorto e pare voler abbandonare l'Europa delle Patrie dei suoi predecessori per mettere la Francia sulla strada dell'integrazione sovranazionale.

Tuttavia, come ha osservato qualche tempo fa Giuliano Amato, saremmo noi inadeguati a capire le ragioni degli altri, se non ci rendessimo conto che gli altri sanno leggere di noi non soltanto l'entità del debito, ma anche l'entità dei difetti grazie ai quali il debito è cresciuto, mentre non cresceva nella stessa misura un PIL capace di sostenerlo.

Le origini finanziarie ed internazionali della crisi non devono far dimenticare che in Italia, più che in altri Paesi, gli andamenti ciclici si sovrappongono a gravi debolezze strutturali ben anteriori alla stessa crisi.

Mi limito a fare un esempio: si stanziava troppo poco per l'edilizia scolastica. Il ministro Carrozza poco tempo fa ha giustamente lamentato che i nostri bambini frequentano scuole fatiscenti e, a volte, addirittura poco sicure. Tuttavia, come notato da lei stessa, cosa è successo di quei pochi milioni stanziati dal CIPE tre anni fa? Perché di quei pochi milioni stanziati dal CIPE tre anni fa neppure un terzo è stato finora impiegato? Perché? E perché i crediti d'imposta, decisi con legge diversi mesi fa, per determinati tipi d'investimento sono ancora sulla carta, in attesa di non so più quale misura attuativa, fermando opere che sarebbero potute partire da tempo?

Diciamoci la verità. Le riforme per spendere meno in tema di pensioni le abbiamo sapute fare; quelle per essere più efficienti e magari, quando è il caso, spendere di più, sono ancora in attesa e, manco a dirlo, noi paghiamo il costo delle riforme non fatte.

Nel nostro Paese, come abbiamo visto nei giorni scorsi, investire finisce per essere un azzardo piuttosto che la vocazione essenziale di un imprenditore e, meno che mai, la vocazione essenziale di imprenditori stranieri, che nel nostro Paese cercano di venire il meno possibile.

Noi oggi abbiamo la possibilità di recuperare un ritardo. Abbiamo la possibilità di fare presto e fare bene. Nel corso della campagna elettorale

ed anche nei mesi scorsi, noi di Scelta Civica per l'Italia ci siamo affannati a ripetere che oggi lo spartiacque fondamentale della politica italiana non è più quello tra la vecchia sinistra e la vecchia destra: il vero discrimine è tra chi vuole cogliere l'occasione offerta dalla crisi per innescare un processo di rapido allineamento dell'Italia ai migliori *standard* europei e chi pensa invece che questo progetto sia velleitario, che il progetto di adeguare l'Italia all'Europa che funziona meglio sia irrealizzabile, perché l'Italia è diversa e perché in Italia queste cose non si possono fare.

Noi restiamo dell'opinione che anche in Italia queste cose, e molte altre, si possano fare, e che si possano fare presto e bene. (*Applausi dal Gruppo SCpI e dei senatori Chiti e Cociancich*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Taverna. Ne ha facoltà.

TAVERNA (*M5S*). Signor Presidente, colleghi senatori, sono contenta di intervenire dopo che hanno già parlato molti esponenti degli altri partiti. Intervengo anch'io sulla direttiva n. 63 del 2010. Quando ascolto che il traguardo che è stato raggiunto con l'emendamento presentato dal relatore sarebbe buono per la lotta alla sperimentazione animale rimango abbastanza sorpresa.

Facciamo un piccolo *excursus*, non fosse altro perché questo dovrebbe essere un Parlamento che rappresenta il popolo italiano. Occorre allora ricordare che, secondo un sondaggio dell'ISPRA, dall'87 per cento della popolazione la sperimentazione animale è vista come una pratica completamente contraria al nostro modo di sentire e alla nostra sensibilità. Eppure la direttiva n. 63 del 2010 detta una nuova disciplina sulla sperimentazione animale: è una normativa su cui io personalmente avanzo critiche pesanti perché, studiando attentamente il testo, ci si rende conto che le sue affermazioni di principio, che possono sembrare condivisibili, sono poi sistematicamente negate da un'infinita serie di eccezioni e deroghe che ne svuotano quasi completamente la portata.

È allora inutile lamentarsi perché, quando abbiamo iniziato la legislatura in questo Parlamento, il termine per il recepimento della direttiva era ormai scaduto già da due mesi. Non solo la direttiva è stata accantonata per due anni, ma c'era anche un termine perentorio – il 1° gennaio 2013 – entro cui il nostro Paese avrebbe potuto comunicare all'Unione europea disposizioni vigenti più garantiste. Questo è stato fatto in maniera molto limitata, perché – probabilmente – eravate troppo occupati a distruggere o a lasciar distruggere quanto resta del nostro Stato sociale: avete dimenticato la scadenza e vi siete ricordati di mandare al volo quattro righe per evitare quanto meno le barbarie che prevedevano la sperimentazione su cani e gatti randagi (perché questo è ciò che prevede la direttiva europea che noi stiamo recependo).

Allora, Europa comanda e Italia ubbidisce. Ho sentito qui riempirsi la bocca di questa Europa, ma in realtà ciò che facciamo è solamente obbe-

dire a quanto ci viene detto, perché non c'è nessuno di coloro che ci rappresenta che veramente difende i nostri interessi e i nostri punti di vista.

Signori, abbiamo imparato a conoscervi. Sappiamo leggere tra le righe e ci sono delle grande falsità nelle affermazioni che fate proprio in base a questo emendamento, che servono solo a mettere una pezza al lassismo in cui questo Paese è ormai costretto a vivere. Infatti, spunta la minaccia dell'infrazione e si scopre d'un tratto l'onnipotenza del dio denaro che, però, non ha nessun valore quando si tratta di multe per infrazioni come quelle relative a Europa 7 e alle quote latte. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Si tratta invece di un vincolo insormontabile quando si parla di difendere i diritti degli animali.

Abbiamo presentato tre emendamenti. L'unico che veramente in molti del mio Gruppo vorremmo veder accolto è quello con cui si scelgono la coerenza e il coraggio propri delle scelte etiche, rispedendo al mittente una normativa che prevedeva, nella sua stesura originaria, il riutilizzo dello stesso animale. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Essa consente tranquillamente allevamento e sperimentazione su cani, gatti, scimmie e animali in via di estinzione; ipocritamente, nei suoi considerando, riconosce la diversità dell'atteggiamento nei confronti degli animali, collegandola alla differente percezione nazionale (ma noi non siamo più una Nazione), vietando però, poi, ai popoli europei più garantisti, l'esercizio del sacrosanto diritto di poter tutelare veramente i loro amici (articolo 2).

Noi guardiamo con sofferenza le associazioni animaliste che accettano con gratitudine almeno che siano stati impediti l'allevamento e gli esperimenti bellici, ma ci indigniamo perché sappiamo che, quando la lettera *b*) dell'emendamento parla di «orientare», ciò non vuol dire niente: non ha nessun senso, è una parola vuota. E trovo vergognoso quanto è accaduto in 14ª Commissione; mi riferisco anche all'atteggiamento del suo Presidente che, in maniera molto veloce, ha concluso alle ore 23,30 una seduta che era cominciata alle ore 18.

Avete avuto la compiacenza di leggere gli emendamenti che abbiamo presentato? Se lo aveste fatto, forse avreste notato che erano stati studiati. Essi proponevano procedure volte a garantire, a controllare, a dare trasparenza e serietà e chiedevano solo di evitare ciò che non è scientificamente indispensabile. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Non c'era nulla di quel populismo di cui amate riempirvi la bocca per giustificare la nostra esistenza, senza avere il coraggio di riconoscere che ciò è dovuto principalmente al vostro totale fallimento.

Ma per voi era certo più facile accordarsi. Vi siete accordati, e io mi sono ritrovata in 14ª Commissione davanti all'emendamento del relatore estratto dal cilindro magico. Sono stati quindi immediatamente ritirati gli emendamenti di PD, PdL, SEL e Scelta Civica, e solamente la Lega ha chiesto di fermarsi un attimo e di poter discutere. Ma era più semplice far finire tutto quanto lì.

Noi però abbiamo letto molto bene l'emendamento del relatore che voi avete approvato con grande sollievo. Non vi raccontiamo che cosa

dice (anche i colleghi che l'hanno accolto hanno detto che non è poi così rivoluzionario), però vi diciamo che cosa non dice.

Non figura assolutamente l'obbligo di sostituire tassativamente, ogni volta in cui sia possibile farlo in modo scientificamente soddisfacente, le metodologie che utilizzano gli animali vivi con quelle che non li utilizzano. Quando non scrivete che c'è un obbligo vuol dire che non obbligate a fare nulla! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

È stato eliminato l'obbligo di autorizzazione preventiva che il Ministero della salute è tenuto a dare per ogni progetto che implichi l'utilizzo degli animali, limitando tale previsione solo a quei progetti che coinvolgono cani, gatti e primati. Quindi, per questa classe partitica ci sono animali di serie A e animali di serie B.

È stato vietato esclusivamente l'allevamento dei primati non umani, consentendo il loro libero commercio e la vendita. Quindi, non faremo sperimentazioni su esemplari italiani ma su quelli argentini.

È stata eliminata la quota precisa. Non avete mai soldi. Ve l'avevamo detto: la nostra proposta stabiliva il 10 per cento dei fondi destinati alla ricerca di metodi alternativi e l'avete sostituita con le parole – fanno ridere – «generica quota di fondi nazionali ed europei determinata compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica». Nulla!

È stata del tutto ignorata la valutazione retrospettiva dei progetti. Vengono permesse le esercitazioni, i corsi sono facoltativi, non c'è l'obbligatorietà di un numero annuo minimo di ispezioni senza preavviso: li avvisiamo e poi facciamo le ispezioni. Obbligo di comunicare annualmente al Ministero le statistiche relative agli animali nati, ceduti, morti. Pubblicazione delle procedure. Partecipazione delle associazioni animaliste. E ci sarebbe tanto altro, ma penso che quanto detto basti e avanzi.

Comprendiamo la paura di chi teme che si perda qualsiasi criterio di delega e ancor di più comprendiamo il terrore di chi teme soprattutto coloro che in Italia sono chiamati a prendere le decisioni: voi.

Personalmente, accettare questo ennesimo inciucio, giocare al ribasso, al meno peggio, mi induce solo a pensare che purtroppo gli animali non votano e non possono difendersi in questa Assemblea (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Repetti*), perché non sono considerati altrettanto degni della nostra intelligente e cosciente specie, perché mossi solo dall'istinto e non dalla ragione. E se ragione, però, vuol dire anche buon-senso, se umanità vuol dire non fredda logica ma anche coraggio di saper assumere scelte etiche, allora, a mio avviso, quegli animali sono più umani di coloro che in questa votazione li sacrificheranno, non alla ricerca, ma al libero mercato e al semplice risparmio dei costi aziendali!

Lascio quindi alla vostra coscienza stabilire in questa pagina chi sono le vere bestie. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Repetti. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

LIUZZI (*PdL*). Signor Presidente, riteniamo che l'Europa, nella sua complessità ma anche nella sua grandezza di ideali, di sostanza, e quindi anche di valori, abbia bisogno di pacatezza, mai come in questo momento, mai come in questo anno in cui una serie di decisioni verranno assunte, una serie di importanti appuntamenti verranno centrati.

Ritengo che all'Europa, signor Presidente, guardiamo con fiducia, spesso con circospezione, altre volte con diffidenza. Sono sentimenti che obbligano ad una riflessione. Ci saranno motivazioni, ci sarà un perché tali stati d'animo permeano il contegno delle popolazioni, dei singoli cittadini e delle comunità locali riguardo alla presenza, alla percezione di questa entità straordinaria qual è l'Unione, la vecchia e cara Comunità europea, così come veniva denominata dopo gli albori del famoso MEC, il Mercato comune europeo.

Spesso, signor Presidente, colleghi senatori e senatrici, l'idea di Europa appare distante, scostante. Più volte, nella prassi quotidiana, l'idea che recepiamo dell'entità politica, ordinamentale, economica e finanziaria dell'Europa è lontana anni luce dall'ideale europeo: quello a cui la mia generazione e le successive sono state educate, a cominciare dai libri di scuola, su cui si è esercitato il nostro sogno di un continente unito, forte, in grado di giocare la partita della sicurezza e della pace tra i suoi Stati membri e fra le Nazioni del mondo.

Ebbene, signor Presidente, attraverso il recepimento della legge di delegazione europea, il Parlamento si riappropria di un ruolo centrale, al quale – lo ripeto – noi teniamo: siamo i rappresentanti del popolo e il popolo si aspetta da noi che esercitiamo per intero il nostro diritto a criticare l'Europa, ma anche a valorizzarne i punti di straordinaria eccellenza.

Siamo convinti che, attraverso questo percorso che qui oggi viene consumato, che è un percorso collettivo, tutti quanti – ognuno per la sua parte, ognuno per la sua cultura e sensibilità politica – potranno dare un contributo straordinario, che a mio parere può essere ancor più valorizzato se guarderemo insieme all'ideale europeo in termini di opportunità.

Con tali sentimenti concludo il mio intervento, sottolineando che questi sono gli impegni che il Parlamento italiano, e il Senato in particolare, affida al Governo affinché eserciti per intero la sua capacità di persuasione, ma anche la sua capacità di essere in Europa con grande dignità. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (*PdL*). Signor Presidente, signor Ministro, la discussione di oggi sui provvedimenti in votazione è l'occasione per ripensare il rapporto del nostro Paese sia in materia di adempimenti nel quadro della partecipazione all'Unione europea, in particolare relativi alla prevenzione e alla risoluzione delle procedure di infrazione, sia in relazione ai fondi strutturali stanziati in favore del nostro Paese e al loro mancato utilizzo. Ciò anche in relazione all'indiscutibile successo a cui è pervenuto il Governo Letta

in merito alla maggiore flessibilità di bilancio a partire dal prossimo anno per i Paesi usciti dalla procedura di *deficit* eccessivo come il nostro, che dimostra come l'assunzione di posizioni determinate e autorevoli nei confronti dell'Europa consente il raggiungimento di traguardi lungimiranti.

Il numero relativo di procedure di infrazione a carico dell'Italia, che hanno superato ormai il centinaio, sia per violazione del diritto dell'Unione sia per il mancato recepimento di apposite direttive, deve infatti indurre tutti noi alla riflessione sui tempi e sui modi opportuni di legislazione delle Assemblee legislative, presi in coerenza con gli indirizzi comunitari e ancor più con una visione chiara ed organica alla quale anche le Regioni devono conformarsi.

Al di là di isolate ma sempre più frequenti posizioni antieuropeiste che attraversano talune associazioni in Italia e nel resto d'Europa, è ineludibile un processo di rafforzamento e di integrazione europea, dove l'Italia può e deve rappresentare un ruolo cardine per la crescita e la sostenibilità economica e sociale del nostro continente. La crescita economica deve assolutamente rappresentare un obbligo politico e morale nei confronti del popolo italiano ed è fondamentale, al riguardo, ripensare necessariamente alla gestione dei fondi europei e alla loro spesa celere ed efficiente per garantire sviluppo e occupazione.

I dati relativi al ciclo di programmazione europea 2007-2013 indicano una spesa intorno ai 20 miliardi di euro pari al 37,5 per cento, cioè sotto la soglia minima del 40 per cento delle risorse complessivamente assegnate al nostro Paese, che ci pone in una situazione di criticità rispetto alla grave crisi economica che stiamo attraversando e alla costruzione della nuova programmazione comunitaria e regionale che arriverà fino al 2020.

In questo momento, dunque, l'Italia contribuisce ai finanziamenti dell'Europa ma dai fondi che l'Europa stanziava in nostro favore noi non riusciamo a spendere ed investire opportunamente le somme previste.

Dobbiamo dunque prevedere misure di snellimento delle procedure burocratiche che possano accelerare gli interventi, garantendo qualità e selettività della spesa, nonché intervenire sulle Regioni che presentano maggiori ritardi negli investimenti strutturali previsti nelle varie programmazioni territoriali per scongiurare ipotesi di restituzione di risorse e al fine di garantire sviluppo e crescita occupazionale nel quadro dei programmi operativi, nazionali e regionali.

Onorevoli colleghi, l'approvazione dei testi oggi in Aula deve essere un primo passo per avviare un percorso nuovo e un più costruttivo rapporto tra Italia ed Europa nel rispetto della reciproca collaborazione e della più incisiva integrazione sociale ed economica.

Desidero infine esprimere una grave preoccupazione per quanto riguarda l'articolo 26 del disegno di legge n. 588, relativo alla sperimentazione sugli animali, rispetto alla quale, essendo un animalista convinto, non posso che esprimermi a favore del testo esitato. Come cardiologo nutro tuttavia preoccupazione: in varie Nazioni, e tra queste l'Italia, si utilizzano le valvole cardiache di maiale per la sostituzione biologica delle val-

vole cardiache umane; signor Presidente, colleghi, per il miglioramento della qualità di vita che questa metodica comporta, non vorrei che essa venisse abbandonata o abolita nel nostro Paese a seguito della legge che stiamo per approvare. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

I relatori, senatori Tarquinio, Cociancich, Giovanni Mauro e Cardinali, rinunciano ad intervenire in replica.

Comunico che sono pervenute alla Presidenza le proposte di risoluzione n. 1, presentata dal senatore Bitonci e da altri senatori, n. 2, presentata dal senatore Morra e da altri senatori, e n. 3, presentata dal senatore Zanda e da altri senatori.

Ha facoltà di parlare il Ministro per gli affari europei, professor Moavero Milanesi, al quale chiedo altresì di indicare quale, tra le proposte di risoluzione presentate, il Governo intenda accettare.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Signor Presidente, senatrici e senatori, consentitemi di ringraziarvi per l'interessante discussione che ha avuto oggi luogo in Aula, così come per i proficui lavori che si sono svolti in seno alla 14ª Commissione, per i quali ringrazio i relatori e il presidente Chiti.

Credo che il dibattito abbia posto in luce gli elementi essenziali dei testi che oggi ci sono sottoposti, in particolare dei due testi legislativi: da una parte, questi testi consentiranno alla fine dell'intero *iter* legislativo parlamentare – ma consentono nell'ambito dell'attuale discussione – di dare piena attuazione agli impegni assunti dal nostro Paese in seno alla partecipazione democratica al processo legislativo ed istituzionale dell'Unione europea; dall'altra parte, questo permette anche di individuare una serie di snodi importanti che stanno per essere introdotti e potranno essere introdotti nel nostro ordinamento sulla base della legislazione che abbiamo contribuito ad adottare nell'ambito dell'Unione europea.

È stato evocato da più intervenienti il recupero di un ritardo; un ritardo che si era effettivamente accumulato nel corso degli ultimi anni a causa della mancata possibilità di portare a termine l'*iter* legislativo relativo alle due leggi comunitarie del 2011 e del 2012. Questo ritardo si innestava, purtroppo, su un precedente ritardo che aveva caratterizzato l'*iter* legislativo della legge comunitaria del 2010.

A mio avviso, questi ritardi ci devono far riflettere. Le norme o gli atti esecutivi di cui noi stiamo discutendo, infatti, scaturiscono da meccanismi istituzionali a livello di Unione europea rispetto ai quali il nostro Paese è pienamente partecipe: è partecipe perché, in seno al ramo legislativo – Consiglio, partecipano, per le varie tematiche, i Ministri del nostro Governo ed è partecipe perché, in seno al ramo legislativo – Parlamento europeo, partecipano i membri eletti a suffragio universale in Italia.

Si tratta, quindi, di norme che non provengono da un luogo metafisico, definibile come Europa o Bruxelles, ma che scaturiscono da discussioni politiche e democratiche che si svolgono in seno a un Parlamento

eletto a suffragio universale e in seno a un Consiglio ove partecipano Ministri individuati attraverso procedure democratiche a livello dei vari Paesi.

Il vero problema, quindi, non sta nella fase a volte (o spesso) travagliata, discendente, di recepimento, quella che noi ora stiamo vivendo, ma nella preparazione e nella attenzione alla fase ascendente, quella in cui, in sede di Unione europea, si formano le norme.

A questo proposito, la legge n. 234 del dicembre 2012, che ha innovato la precedente legislazione, ha reso il Parlamento molto più centrale e molto più coinvolto nella partecipazione alla cosiddetta fase ascendente, quella in cui – lo ripeto – i Ministri del Governo partecipano in seno al Consiglio dell'Unione europea alla discussione e all'adozione delle direttive che, successivamente, devono essere recepite.

Come sapete, le Commissioni parlamentari hanno la possibilità di convocare i Ministri prima che questi partecipino ai Consigli in sede di Unione europea e possono sentirli successivamente per comprendere cosa è accaduto e dare, naturalmente, linee d'indirizzo. Credo sia una facoltà molto importante che è lasciata al Parlamento. Ripeto: è nella fase di elaborazione e di adozione delle norme in sede europea che dovrebbero essere poste tutte quelle questioni di specifica rilevanza per gli ordinamenti nazionali che poi dovranno recepire queste norme, in maniera che esse siano tenute presenti o, eventualmente, non presenti, ma sempre tramite un procedimento di democrazia.

Scoprire i problemi legati alla legislazione europea quando questa è stata adottata e deve essere discussa per il recepimento – certamente con margini di manovra, ma comunque limitati – è tardi. Scoprirli addirittura dopo il recepimento, come sovente accade, è ancora più tardi.

La partecipazione democratica e la tutela degli interessi del Paese e dei cittadini si svolgono attraverso la fase ascendente e – lo ripeto – attraverso il controllo che il Parlamento può esercitare – con lo strumento rafforzato della citata legge n. 234 – sul Governo quando partecipa alla fase legislativa in sede europea, oltre che attraverso i contatti che il Parlamento può e, a mio modesto parere, dovrebbe mantenere con i membri italiani del Parlamento europeo, per assicurare una dinamica di cinghia di trasmissione funzionale.

Durante il dibattito ho ascoltato anche un rilievo con riferimento alla natura inevitabilmente *omnibus* di provvedimenti legislativi di questo tipo. La legge n. 234 però, ancora una volta, viene incontro all'esigenza di trattare su corsie specifiche provvedimenti europei di particolare rilievo o complessità: altra facoltà che risiede nelle mani del Parlamento. Quindi, potrà essere opportuno, anche per motivi di economia dei lavori parlamentari, raggruppare negli strumenti legislativi della legge europea e della legge di delegazione europea le varie disposizioni e gli atti di attuazione, ma per le situazioni più articolate e complesse possono essere identificati dei veicoli *ad hoc* e chieste dal Parlamento delle sedi di dibattito *ad hoc*. È una facoltà di cui penso potrete fare uso quando lo riterrete opportuno.

Certamente l'adozione delle disposizioni contenute nei due strumenti legislativi oggi sottoposti al vostro voto e al vostro dibattito permetterà di chiudere un numero importante di procedure di infrazione alle norme europee (all'incirca una ventina, per essere precisi), oltre che scongiurare altre che sarebbero scattate o che scatterebbero qualora non fossero adottati i provvedimenti.

Vi ricordo – ma, certamente lo sapete – che l'Italia è il Paese che ha il maggior numero di procedure di infrazione. Non si tratta – lo ricordo ancora una volta – di dissensi filosofici: sono procedure concrete che determinano situazioni di illegalità per il nostro Paese che possono concretizzarsi, alla fine, in sanzioni pecuniarie. Abbiamo liberamente accolto questo meccanismo aderendo al sistema istituzionale prima della Comunità europea, che è stata ricordata, poi successivamente dell'Unione europea. Non si tratta, quindi, ancora una volta di imposizioni esogene, ma di partecipazione a sistemi ai quali democraticamente e liberamente aderiamo.

È evidente che ritardi nell'attuazione della legislazione, infrazioni, ritardi nell'utilizzo dei fondi europei e nella spesa determinano una complessiva riduzione dell'affidabilità e di quella tante volte nominata credibilità del nostro Paese nelle sedi europee. Se vogliamo che realmente l'Italia, a prescindere dai Governi e dai Ministri, conti in sede europea dobbiamo comprendere le regole di un gioco al quale abbiamo aderito – lo ripeto ancora una volta, perché dobbiamo ricordacelo – democraticamente e liberamente.

Muoversi nell'ambito delle regole significa non accettare supinamente altre regole, ma avere, al contrario, la possibilità di discutere, di compartecipare e di influire sull'adozione delle regole e delle linee politiche di indirizzo.

Qualcuno di voi ha voluto ricordare l'importanza di quanto abbiamo nuovamente focalizzato ieri a seguito delle dichiarazioni del Presidente della Commissione europea, che altro non facevano che dare seguito operativo alle decisioni prese dal Consiglio europeo, peraltro reiterate più volte (la prima volta nel dicembre del 2012, una seconda volta nel marzo del 2013, una terza volta nel giugno del 2013), vale a dire quella flessibilità consentita dalle norme, pur rigorose, sulla salute dei conti pubblici che consente di fare investimenti pubblici produttivi, soprattutto durante questo periodo di crescita. Ebbene, lasciatemi dire che questo risultato importante fatto proprio dai capi di Stato e di Governo è stato notevolmente stimolato dall'iniziativa italiana. Così come fu su iniziativa italiana che nel febbraio del 2012 si iniziò a parlare di crescita e di occupazione a livello europeo. Così come è stato grazie a un forte stimolo d'iniziativa italiana che nel Consiglio europeo della settimana scorsa sono stati incrementati i fondi a disposizione per la lotta contro la piaga della disoccupazione giovanile.

Ci si può quindi far valere a livello di Unione europea, influire sui processi decisionali e politici dell'Unione europea andando con idee chiare, con attenzione, con diligenza e con autorevolezza (parola a volte

abusata), ma soprattutto ci dobbiamo presentare con le carte in regola in merito agli adempimenti. Credo che con il passo che stiamo per compiere con l'esame parlamentare dei due disegni di legge ci stiamo avviando nettamente in quella direzione per quanto riguarda i recepimenti legislativi. Di questo ringrazio ancora una volta il Senato.

Per quanto riguarda la proposta di risoluzione che il Governo accetta, ai sensi del comma 7 dell'articolo 144-*bis* del Regolamento, si tratta di quella indicata come proposta n. 3.

Il Governo tiene peraltro a dichiarare che molti, per non dire la grande maggioranza, degli aspetti contenuti nelle altre due proposte di risoluzione lo trovano consenziente. (*Applausi dai Gruppi PD, SCpI, Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI e M5S*).

PRESIDENTE. Poiché il Governo ha dichiarato di accettare la proposta di risoluzione n. 3, decorre da questo momento il termine di 45 minuti per la presentazione di eventuali emendamenti ad essa riferiti.

Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sui disegni di legge nn. 587 e 588 e sugli emendamenti presentati.

PETRAGLIA, *segretario*. «La 1ª Commissione, esaminati il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge n. 587, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La 1ª Commissione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge n. 588, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza i seguenti pareri:

– sull'emendamento 26.200 parere non ostativo, a condizione che: a) al comma 2, il parere dell'ISPRA, ivi previsto, non abbia carattere vincolante; b) al comma 4, sia soppressa la previsione del versamento di una tassa regionale per l'esercizio della deroga, in quanto lesiva dell'autonomia finanziaria costituzionalmente riconosciuta alle Regioni; c) al comma 5, sia soppresso il secondo periodo, dal momento che la norma ivi prevista attribuisce alla Regione competenze riservate, in via esclusiva, allo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione; d) sia soppresso il comma 6, in quanto appare più ragionevole – e compatibile con i rispettivi ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni – la procedura prevista all'articolo 26, comma 2, capoverso «Art. 19-*bis*», comma 4, del testo;

– sugli emendamenti 26.201 e 26.100 parere non ostativo, a condizione che il parere dell'ISPRA ivi previsto, non abbia carattere vincolante;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo e gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di

legge n. 587, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, sulla base dei seguenti presupposti:

– che, quanto all'articolo 1, comma 4, l'utilizzo del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 per la copertura di spese non previste dalla legislazione vigente, e comunque nei soli limiti delle necessità connesse all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, abbia carattere eccezionale e riguardi in ogni caso un numero limitato di direttive tra quelle oggetto di recepimento;

– che, rispetto all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), si possa provvedere al potenziamento dell'attività ispettiva con le risorse previste a legislazione vigente;

– che, quanto all'articolo 8, esso consenta l'abrogazione di norme non più applicate in ragione della loro incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che pertanto non vi siano effetti negativi sulle entrate;

– che, rispetto all'articolo 11, i possibili maggiori costi gravanti sulla Banca d'Italia e sulla CONSOB possano essere integralmente finanziati a carico dei soggetti vigilati tramite le rispettive contribuzioni;

– che il recepimento della direttiva 2011/95/UE non comporti un ampliamento della platea degli aventi diritto allo *status* di rifugiato, e che gli eventuali maggiori costi derivanti dall'adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva saranno oggetto di puntuale individuazione nell'ambito dello schema di decreto legislativo di recepimento;

– che, quanto alla direttiva 2011/99/UE, l'applicazione del criterio di riparto delle spese tra Stato di emissione dell'ordine di protezione e Stato di esecuzione, previsto dalla direttiva medesima, non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

– che, rispetto alla direttiva 2012/18/UE, l'attività ispettiva ordinaria sarà finanziata a carico dei gestori degli impianti, mentre quella di tipo straordinario potrà essere svolta a risorse invariate;

– che, quanto alla direttiva 2012/34/UE, l'obbligo di garantire l'equilibrio finanziario del gestore dell'infrastruttura ferroviaria (articolo 8, comma 4) non si possa tradurre in un aggravio per l'erario.

Il parere è invece di contrarietà sull'articolo 4, comma 1, lettere *c*) ed *e*), e sull'articolo 5.

In merito all'articolo 12 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul comma 1, lettere *a*), *l*) ed *m*), mentre, sulla parte restante dell'articolo, il parere è di contrarietà.

Il parere è reso, altresì, con la seguente osservazione: quanto alla direttiva 2012/52/UE, essendovi la necessità di garantire la neutralità finanziaria del riconoscimento delle ricette mediche in ambito europeo rispetto agli obblighi di rimborso del costo dei medicinali a carico del Sistema sanitario nazionale, appare indispensabile che l'invarianza degli oneri venga confermata da parte della competente Amministrazione prima della conclusione dell'*iter* del provvedimento presso questo ramo del Parlamento.

In merito agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.101 e 6.102.

Sull'emendamento 3.0.3 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Sull'emendamento 12.100, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul comma 1, lettere *a)*, *f)*, e *p)*, nonché sui commi 3 e 4, mentre il parere è di semplice contrarietà sul comma 1, lettere *n)* e *t)*.

Sull'emendamento 12.101 il parere è contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sul comma 1, lettere *a)*, *f)*, *m)* e *p)*, mentre è di semplice contrarietà sul comma 1, lettere *n)* e *t)*.

Sui restanti emendamenti il parere è di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 3.0,4 (testo 2) trasmesso dall'Assemblea, esprime parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge n. 588 nel testo approvato dalla Commissione di merito ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che:

– l'articolo 8 – che amplia i casi di esenzione dall'imposta di stazionamento per gli aeromobili privati – comporti un decremento di gettito di trascurabile entità;

– il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie rechi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'articolo 13, comma 2, lettera *a)*;

– le modifiche alla disciplina sul monitoraggio fiscale contenute nell'articolo 9 – ed in particolare il comma 1, lettera *c)*, capoverso «Art. 4», comma 2, che introduce una ritenuta d'acconto del venti per cento sui redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria – non comportino un decremento di gettito, rispetto alla normativa vigente.

Il parere è altresì reso con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 24, comma 2, siano inserite, in fine, le seguenti parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza di spesa».

Si osserva poi che:

– con riferimento all'articolo 13 – che estende la platea dei beneficiari dell'assegno per i nuclei familiari numerosi – la formulazione letterale della copertura di cui al comma 2, lettera *a)*, a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie non appare del tutto conforme ai principi contabili vigenti;

– la copertura di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *c)*, assorbendo quasi la metà dello stanziamento iscritto, a partire dal 2014, sul Fondo na-

zionale per le politiche sociali, espone al rischio di ridimensionare ulteriori interventi finanziati dal medesimo Fondo;

– il ricorso, disposto dal medesimo articolo 13, comma 2, lettera *d*), a quota parte dell'otto per mille IRPEF di spettanza statale, rappresenta il perpetuarsi di una prassi basata sul ricorso a tali stanziamenti per finalità difforme rispetto alla legge istitutiva del meccanismo dell'otto per mille;

– l'articolo 30 – che consente l'istituzione di ulteriori sezioni presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale – reca un onere coperto sul bilancio a valere su risorse che dovrebbero risultare interamente impegnate dalla legislazione vigente.

Per quanto attiene agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 26.200 (già 27.1), 26.204 (già 27.10), 33.200 (già 35.2), 33.201 (già 35.6), 33.202 (analogo al 35.10), 33.203 (già 35.9), 33.204 (già 35.13). Il parere è di contrarietà sulle proposte 34.0.200 (già 36.0.1) e l'analogo 34.0.100. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Avverto che il voto finale su entrambi i disegni di legge e sulla proposta di risoluzione n. 3, accettata dal Governo, avrà luogo al termine delle dichiarazioni di voto congiunte.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 587, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati un emendamento e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

TAVERNA (*M5S*). Signor Presidente, l'emendamento 1.4 è molto semplice nel suo contenuto. Si richiede che venga eliminata completamente l'intera direttiva concernente la sperimentazione animale.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno presentati si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento e sugli ordini del giorno in esame.

TARQUINIO, *relatore sul disegno di legge n. 587*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.4 e parere favorevole sugli ordini del giorno G1.100 e G1.101 (testo corretto).

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-

gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Taverna e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	240
Senatori votanti	238
Maggioranza	120
Favorevoli	49
Contrari	175
Astenuti	14

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.100 e G.1.101 (testo corretto) non verranno posti ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	238
Senatori votanti	236
Maggioranza	119
Favorevoli	233
Contrari	1
Astenuti	2

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

LUCHERINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCHERINI (*PD*). Signor Presidente, volevo comunicare che nella votazione precedente non sono riuscito a votare.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	244
Senatori votanti	240
Maggioranza	121
Favorevoli	236
Contrari	2
Astenuti	2

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

VACCIANO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCIANO (*M5S*). Signor Presidente, volevo far presente che c'è stato un errore: il mio voto era favorevole.

PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*). Io non sono riuscito a votare in precedenza.

CAMPANELLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*M5S*). Anch'io, Presidente.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Intervengo per una correzione: sull'emendamento 1.4 il nostro voto era contrario.

PRESIDENTE. Prego i senatori Segretari di prenderne nota.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

DALLA ZUANNA (*SCpI*). Signor Presidente, l'emendamento 3.0.4 (testo 2) ha lo scopo di impegnare il Governo, nel concedere la delega,

a rivedere le tariffe elettriche per renderle più adeguate a un mercato aperto. Proprio ieri abbiamo approvato gli incentivi per l'uso delle pompe di calore e un adeguamento delle tariffe elettriche più congruo al mercato certamente andrà in direzione di spingere all'utilizzo di questo tipo di strumenti. Quindi è un modo per far compiere un altro passo al nostro Paese verso la modernizzazione e anche – per inciso – per favorire le famiglie con molti figli che hanno la necessità di utilizzare di più l'elettricità rispetto ad altri.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

TARQUINIO, *relatore sul disegno di legge n. 587*. Signor Presidente, il mio parere è contrario sull'emendamento 3.2 e sull'ordine del giorno G3.100.

Modifico poi l'emendamento 3.0.3 (testo corretto), inserendo la clausola di invarianza dei costi, ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.0.4 (testo 2) ove sia modificato nello stesso modo.

DALLA ZUANNA (*SCpI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA ZUANNA (*SCpI*). Signor Presidente, riformulo l'emendamento 3.0.4 (testo 2) nel senso indicato dal relatore.

PRESIDENTE. Quindi, viene riformulato il testo degli emendamenti, che diventano 3.0.3 (testo 2) e 3.0.4 (testo 3).

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore sull'emendamento 3.2 e sull'ordine del giorno G3.100. Sugli emendamenti 3.0.3 (testo 2) e 3.0.4 (testo 3) il Governo si rimette all'Assemblea.

DI BIAGIO (*SCpI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (*SCpI*). Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l'emendamento 3.0.4 (testo 3), del senatore Dalla Zuanna.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	252
Senatori votanti	250
Maggioranza	126
Favorevoli	70
Contrari	180

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore se insiste per la votazione dell'ordine del giorno G3.100.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G3.100.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.100, presentato dal senatore Consiglio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	250
Senatori votanti	249
Maggioranza	125
Favorevoli	16
Contrari	233

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	250
Senatori votanti	249
Maggioranza	125
Favorevoli	192
Contrari	48
Astenuti	9

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

MATURANI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATURANI (*PD*). Signor Presidente, volevo segnalare che, nel corso della precedente votazione, non sono riuscita a votare.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.3 (testo 2) identico all'emendamento 3.0.4 (testo 3).

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, a nome mio e del mio Gruppo chiedo di aggiungere la firma all'emendamento 3.0.4 (testo 3).

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.3 (testo 2), presentato dal relatore, identico all'emendamento 3.0.4 (testo 3), presentato dal senatore Dalla Zuanna e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	252
Senatori votanti	250
Maggioranza	126
Favorevoli	195
Contrari	55

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato un emendamento che si da per illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

TARQUINIO, *relatore sul disegno di legge n. 587*. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 5.100. Altrimenti, il parere è contrario.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Candiani se accoglie l'invito al ritiro del suo emendamento.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, insisto per la votazione dell'emendamento 5.100 che, in sé stesso, semplicemente ripropone la formulazione originaria.

In questo caso, noi riteniamo che la proposta del Governo fosse migliore rispetto al testo uscito dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 5.100.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.100.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.100, presentato dal senatore Candiani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	250
Senatori votanti	248
Maggioranza	125
Favorevoli	19
Contrari	227
Astenuti	2

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GHEDINI Rita (*PD*). Signor Presidente, in accordo con il senatore Manconi, ritiro gli emendamenti 6.101 e 6.102.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 6.100.

TARQUINIO, *relatore sul disegno di legge n. 587*. Signor Presidente, invito il senatore Candiani a ritirare l'emendamento 6.100.

PRESIDENTE. Senatore Candiani accoglie l'invito del relatore?

CANDIANI (*LN-Aut*). No, signor Presidente.

TARQUINIO, *relatore sul disegno di legge n. 587*. In tal caso, esprimo parere contrario sull'emendamento 6.100.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Essendo rimasto soltanto l'emendamento 6.100, pressivo dell'articolo 6, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo 6.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo 6.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	253
Senatori votanti	251
Maggioranza	126
Favorevoli	240
Contrari	8
Astenuti	3

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli successivi. Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

GAETTI (*M5S*). Signor Presidente, in questo periodo in cui parliamo di sburocraizzazione, semplificazione e dimagrimento della burocrazia, istituimo un nuovo registro (di cui le ditte sentivano fortemente la mancanza...), i cui costi saranno a carico degli operatori, creando quindi un altro balzello.

Con l'emendamento 9.200 chiedevo se non fosse possibile implementare altri registri presenti, come il registro delle imprese già istituito con la legge n. 580 del 1993.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TARQUINIO, *relatore sul disegno di legge n. 587*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 9.200 e parere favorevole sull'emendamento 9.100.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.100.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.200, nella discussione in Commissione si era chiesto al Governo di fare un approfondimento. Il risultato

dell'approfondimento è che se le parole «sulla base dei dati» fossero precedute dalla parola «anche», il Governo potrebbe esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Gaetti, accetta la riformulazione?

GAETTI (*M5S*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. A questo punto il relatore, che aveva espresso un parere contrario, alla luce del parere del Governo e dell'accoglimento della modifica, intende rivedere il suo parere o confermare il suo parere contrario?

TARQUINIO, *relatore sul disegno di legge n. 587*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.200 (testo 2).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.200 (testo 2).

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, chiederò sempre il voto elettronico. La prego di prestare attenzione.

PRESIDENTE. A volte mi distraigo e procedo con la votazione per alzata di mano. Sarò più attento.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.200 (testo 2), presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	248
Senatori votanti	247
Maggioranza	124
Favorevoli	245
Contrari	1
Astenuti	1

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

PAGNONCELLI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGNONCELLI (*PdL*). Signor Presidente, desidero segnalare che il sistema non ha registrato il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.100.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.100, presentato dal senatore Consiglio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	246
Senatori votanti	244
Maggioranza	123
Favorevoli	243
Contrari	1

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

CIRINNÀ (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRINNÀ (*PD*). Signor Presidente, il meccanismo di voto non ha funzionato e desidero segnalare che il mio voto era favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G9.100, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TARQUINIO, *relatore sul disegno di legge n. 587*. Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G9.100.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.100 non verrà posto ai voti. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 9, nel testo emendato.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 9, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	250
Senatori votanti	247
Maggioranza	124
Favorevoli	243
Contrari	1
Astenuti	3

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale è stato presentato un ordine del giorno, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

TARQUINIO, *relatore sul disegno di legge n. 587*. Il parere è favorevole all'accoglimento come raccomandazione.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Come raccomandazione il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti, insiste per la votazione?

SCILIPOTI (*PdL*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno G10.100 è accolto come raccomandazione.

Metto ai voti l'articolo 10. (*Cenni del senatore Santangelo*). Senatore Santangelo, la votazione è già in corso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

TAVERNA (*M5S*). Intervengo molto brevemente per illustrare gli emendamenti 12.100 e 12.101 che, se approvati, darebbero un senso all'emendamento del relatore. Sono degli emendamenti che non sono stati respinti, ma bocciati in Commissione. Chiediamo quindi a quest'Aula di prenderne un attimo visione e di rendersi conto di cosa sta votando.

PRESIDENTE. Vi è poi l'emendamento 12.300, del relatore, che si intende illustrato, sul quale invito il presidente della Commissione bilancio, senatore Azzollini, ad esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento.

AZZOLLINI (*PdL*). Signor Presidente, sull'emendamento 12.300 il parere è di semplice nulla osta.

Gli emendamenti 12.900 e 12.901 raccolgono sostanzialmente una condizione *ex* articolo 81 della Costituzione per l'accoglimento delle lettere *l*) e *m*) del comma 1 dell'articolo e rappresentano quindi una nuova scrittura dei due testi. Li pongo come condizione che si intende osservata nel caso il relatore dovesse accogliere tale riformulazione.

Si tratta di due questioni complesse – su cui vorrei un minimo di attenzione da parte dei colleghi – che ho ritenuto utile sottoporre alla visione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Mi scusi, presidente Azzollini, le chiedo un chiarimento, anche per gli Uffici. Ci stiamo riferendo agli emendamenti 12.100 e 12.101 della senatrice Taverna. Non ci risultano quali altri emendamenti presentati il 12.900 e il 12.901.

Lei sta esprimendo un parere su qualcosa che non è stato presentato. Ripeto, ci risultano solo gli emendamenti 12.100 e 12.101.

AZZOLLINI (*PdL*). Signor Presidente, la sua osservazione è corretta. In ogni caso, sono queste le due condizioni perché sulle lettere *l*) ed *m*) del comma 1 dell'articolo 12 possa essere espresso un parere di nulla osta da parte della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Noi però, ripeto, stiamo discutendo degli emendamenti 12.100 e 12.101.

AZZOLLINI (*PdL*). Presidente, le condizioni che io ho posto sono in riferimento al parere della Commissione bilancio, la quale sulle lettere *l*) ed *m*) aveva espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In sede di Assemblea, su richiesta del relatore, la Commissione bilancio esprime parere di nulla osta se viene accolta una riformulazione degli emendamenti che io ho indicato come condizione.

PRESIDENTE. È un passaggio delicato, sul quale invito il relatore a pronunziarsi.

TARQUINIO, *relatore sul disegno di legge n. 587*. Con il senatore Azzollini abbiamo già discusso sul tema.

Ho con me, già preparati e firmati, i testi che accolgono per intero le indicazioni del presidente Azzollini per superare l'*impasse* relativa ai punti su cui sono stati formulati rilievi ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Quindi si tratta di una riformulazione.

TARQUINIO, *relatore sul disegno di legge n. 587*. È una riformulazione delle lettere *l)* ed *m)* del comma 1 dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Una riformulazione che verrebbe proposta con gli emendamenti 12.900 e 12.901.

TAVERNA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA (*M5S*). Non so quale sia questa riformulazione. Se è possibile, vorrei esserne messa al corrente, anche per esprimere la mia opinione.

PRESIDENTE. Ha perfettamente ragione.

Sospendo pertanto la seduta per cinque minuti per consentire ai Gruppi di prendere visione della riformulazione proposta. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

(*La seduta, sospesa alle ore 12,49, è ripresa alle ore 12,57*).

Colleghi, sospendo nuovamente la seduta per pochi minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,57, è ripresa alle ore 12,59*).

Riprendiamo i nostri lavori. Prego i colleghi di prendere posto.

TARQUINIO, *relatore sul disegno di legge n. 587*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARQUINIO, *relatore sul disegno di legge n. 587*. Signor Presidente, il parere del relatore sugli emendamenti 12.100 e 12.101 è contrario.

Sulle lettere *l)* ed *m)* del comma 1 dell'articolo 12 ho presentato due emendamenti, che sono stati distribuiti, il 12.900 e il 12.901, accogliendo le osservazioni della Commissione bilancio.

Con l'emendamento 12.400 si propone infine la soppressione della lettera *a)* del medesimo comma, il cui testo è ripreso nell'ordine del giorno G12.700.

PRESIDENTE. A questo punto, oltre alla votazione degli emendamenti 12.100, 12.101 e 12.300, voteremo gli emendamenti 12.400, 12.900 e 12.901, proposti dal relatore, che ottemperano alle indicazioni di cui al parere della Commissione bilancio con riferimento, rispettivamente, alle lettere *a)*, *l)* e *m)*. Con riferimento alle osservazioni della Commissione bilancio alla lettera *a)*, vi è poi un ordine del giorno del relatore diretto ad affrontare la materia.

Invito il rappresentante del Governo, che ha avuto la pazienza di seguire la complessa lavorazione, di esprimere il parere sugli emendamenti e sull'ordine del giorno all'articolo 12.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Per quanto riguarda gli aspetti che hanno formato oggetto dell'approfondimento in Assemblea, quindi la soppressione della lettera *a)* e la riformulazione delle lettere *l)* e *m)*, operate rispettivamente dagli emendamenti 12.400, 12.900 e 12.901 proposti dal relatore, il parere è favorevole.

Il parere è inoltre favorevole sull'emendamento 12.400.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G12.700 del relatore, a seguito della soppressione della lettera *a)*, se questa è la conclusione, siamo parimenti favorevoli.

In merito, invece, agli emendamenti 12.100 e 12.101, in ossequio al lavoro svolto in Commissione e all'equilibrio raggiunto, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore, quindi contrario.

AZZOLLINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*PdL*). Signor Presidente, naturalmente, a nome della Commissione bilancio, esprimo il parere di nulla osta sugli emendamenti 12.900 e 12.901 del relatore, che recepiscono totalmente e integralmente la condizione posta dalla 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Il parere di nulla osta si aggiunge a quello formulato sull'emendamento 12.300, già espresso in precedenza.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 12.100, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SANTANGELO (*M5S*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.100, presentato dalla senatrice Taverna e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	245
Senatori votanti	242
Maggioranza	122
Favorevoli	46
Contrari	173
Astenuti	23

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588
e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1**

ENDRIZZI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, mi pare di aver visto che il mio voto è risultato di astensione, mentre desidero rimanga agli atti il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Passiamo all'emendamento 12.101, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SANTANGELO (*M5S*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.101, presentato dalla senatrice Taverna e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	247
Senatori votanti	246
Maggioranza	124
Favorevoli	46
Contrari	174
Astenuti	26

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588
e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.400, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.300, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.900.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.900, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	245
Senatori votanti	242
Maggioranza	122
Favorevoli	185
Contrari	37
Astenuti	20

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.901.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.901, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	250
Senatori votanti	247
Maggioranza	124
Favorevoli	205
Contrari	14
Astenuti	28

Il Senato approva. (*v. Allegato B.*)

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Poiché l'ordine del giorno 12.700 è stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12, nel testo emendato.

GIOVANARDI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*PdL*). Signor Presidente, ci tengo a fare questa dichiarazione di voto. Naturalmente sono lieto che almeno si consenta, con l'emendamento approvato, ai veterinari di poter lavorare sugli animali, cosa che nel testo originario non era prevista.

Sono però assolutamente in disaccordo che con questo provvedimento si dica «no» alla ricerca sugli xenotrapianti in Italia, che, lo ricordo, riguardano le valvole cardiache biologiche e – dunque milioni di persone – ed i trapianti di cellule cancerogene da un paziente ad animali per effettuare la ricerca da applicare sull'uomo. Sono inoltre contrario al divieto di ricerca sulle sostanze da abuso; cioè non si potranno più sperimentare sui ratti terapie destinate ai tossicodipendenti. Sono anche contrario a vietare l'allevamento degli animali che servono come cavie.

Detto questo, annuncio che il mio voto sull'articolo sarà favorevole soltanto perché il comma 2 di tale articolo, che delega il Governo rifacendosi alla normativa europea, consentirà all'Italia di fare tutte quelle cose

che nella prima parte dell'articolo noi vogliamo, in maniera improvvida, vietare. Per fortuna, ci sono normative europee ed internazionali e con l'articolo 12 diciamo che il Governo, nel decreto legislativo, non potrà prevedere cose contrarie alla normativa europea. (*Applausi del senatore Buemi*).

PADUA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PADUA (*PD*). Signor Presidente, vorrei che restasse agli atti il mio voto favorevole nella precedente votazione.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

BOTTICI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Intende intervenire in dichiarazione di voto?

BOTTICI (*M5S*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. E per quale ragione?

BOTTICI (*M5S*). Quando abbiamo votato è apparso il mio voto favorevole; volevo invece precisare che io intendevo astenermi.

PRESIDENTE. Cercate di essere più precisi nelle votazioni. Comunque, ne prendo atto.

CIRINNÀ (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRINNÀ (*PD*). Signor Presidente, intervengo per una dichiarazione di voto integralmente a favore dell'articolo 12, così come riformulato. È il punto di caduta massimo che abbiamo potuto ottenere per contemperare tutte le istanze, etiche e morali, compresa la possibilità di vietare gli xenotrapianti di organi, ma non di parti di esse. Stupisce che ancora qualcuno abbia dei dubbi sulle valvole dei maiali. (*Applausi dal Gruppo PD*).

ENDRIZZI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, chiediamo la rettifica del voto espresso nella precedente votazione.

PRESIDENZA. Ne abbiamo preso atto.

ENDRIZZI (*M5S*). Ma, scusi se non sa in che senso...

FUCKSIA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (*M5S*). Signor Presidente, in merito a queste dichiarazioni di voto chiedo all'Assemblea se sia legittimo dire anche cose attualmente non esatte.

Invito chiunque ad entrare adesso nelle sale di cardiocirurgia e a quantificare quante siano le valvole biologiche attualmente in uso. Le valvole biologiche, come sapete tutti, oltre a dare problemi di rigetto, infezioni e endocarditi, hanno anche un altro inconveniente: non sono dure, per cui espongono il paziente sottoposto a questo intervento chirurgico alla necessità di ripeterlo la maggior parte delle volte: e intervenire sul cuore non è mai un intervento semplice. Invece, grazie al Cielo e all'innovazione tecnica e scientifica che ci propone nuovi materiali e nuove tecnologie, esistono attualmente valvole artificiali che non hanno questi inconvenienti e quindi sono, di fatto, a vita; l'unico inconveniente è la somministrazione continua di anticoagulanti e antiaggreganti ai soggetti che vengono sottoposti a questi interventi, ma è un utilizzo che viene fatto a scopo preventivo anche in caso di valvole biologiche.

Colgo l'occasione, anche se forse impropria, per riprendere un momento il senatore Giovanardi in riferimento a dichiarazioni da lui fatte stamane sempre in merito al voto. Ci tengo a precisare, a nome di tutto il Movimento 5 Stelle, che le sue dichiarazioni in difesa della vivisezione e della sperimentazione animale e relative conclusioni sono errate nel contenuto e nel merito. Per utilizzare lo stesso esempio da lei riferito in Aula, onorevole Giovanardi, ovvero il talidomide, è infatti alla storia il fatto che tale medicinale non abbia prodotto bambini focomelici perché non sufficientemente sperimentato sugli animali. Infatti, dopo tre anni di prove sugli animali, la «Chemie Grünenthal» lo mise in commercio come innocuo tranquillante adatto soprattutto alle gestanti, autorizzandone la libera vendita senza alcuna prescrizione medica in tutta la Germania, con lo slogan: «Innocuo come una zolletta di zucchero». Solo dopo la catastrofe teratologica che procurò la nascita di 10.000 bambini focomelici nel mondo si decise di sperimentare in modo massiccio, ovvero a dosi altissime su oltre 150 diverse razze di conigli, e si ottennero solo alcuni nati focomelici, il che dà alla vicenda un senso completamente diverso, come è ben comprensibile a chiunque faccia della ricerca seria e coerente.

Occorre anche evidenziare che se i farmaci dovessero essere sperimentati su un elevato numero di animali sarebbero tutti ritirati dal commercio, perché qualsiasi farmaco, ad oggi, ha degli effetti collaterali negativi su almeno una specie animale. Ricordo inoltre in questo contesto che noi non avremmo farmaci come l'aspirina, noto a tutti e universalmente utilizzato, se l'avessimo sperimentato soltanto sugli animali.

Ci tengo a rimarcare che il Movimento 5 Stelle in queste dichiarazioni di voto, a prescindere dal discorso etico, si è attenuto a dei fatti scientifici, oggettivi e dimostrati. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Repetti*). In risposta all'ostentazione di qualcuno che sostiene di parlare di scienza in quest'Aula, lo invito a aggiornarsi con le ultime indicazioni e gli unici fatti scientifici finora raccolti su articoli (come quelli pubblicati su «Medline») riconosciuti ed oggettivi e non frutto di stampa, *gossip* o quant'altro.

Il Movimento 5 Stelle ha fatto un voto etico, è vero, perché vorrebbe che l'Italia si facesse promotrice di una scelta che è più in avanti e dà senso e civiltà a quello che facciamo, ma basandosi su dati scientifici, oggettivi e verificati. (*Commenti dal Gruppo PdL. Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Repetti*).

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*). Signor Presidente, colleghi, raramente mi trovo coincidente con i punti di vista del senatore Giovanardi, però oggi devo dire che mi associo totalmente alle sue posizioni e alle sue preoccupazioni. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Qui il problema è complesso, ma certamente dobbiamo tener conto che in primo luogo bisognerebbe rispettare puntualmente la direttiva europea, perché altrimenti ci metteremmo in una situazione di carenza, di *deficit* e di incapacità a competere con il resto del sistema economico europeo.

Quindi non è questione soltanto di voler essere animalista o non animalista (credo di essere un animalista convinto, in quanto in famiglia mantengo alcune decine di animali), però il problema è: la sperimentazione, se non si fa sugli animali, su cosa si fa? (*Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo M5S*). La sperimentazione necessaria: non le degenerazioni, ma quella necessaria, quella indispensabile. La sperimentazione, se non si fa sugli animali, finisce per essere fatta sugli uomini. Questo è il punto. Chiedo allora il rispetto rigoroso della direttiva europea ed avanzo una richiesta pressante al Governo affinché nei suoi provvedimenti non si distacchi dalla direttiva europea. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, sarebbe stato interessante svolgere questa discussione anche nelle Commissioni competenti, dove forse avremmo potuto fare un approfondimento maggiore. (*Applausi*

dal Gruppo M5S). Voglio semplicemente dire che noi ovviamente esprimeremo un voto a favore sull'articolo 12, perché lo riteniamo comunque un passo avanti. Continueremo ovviamente a batterci per il superamento definitivo della vivisezione. In base alla procedura – l'ho già detto prima nel mio intervento – il recepimento della direttiva è affidato a una delega al Governo; si tratta di miglioramenti e di un contributo, davvero importante, che noi portiamo per l'Europa.

Su tutte le disquisizioni scientifiche vorrei dire soltanto una cosa, molto chiara: ogni specie è unica, il modello animale non è sovrapponibile all'uomo (*Applausi dal Gruppo M5S*) e proprio per questo errore sono stati sacrificati, tra l'altro, non solo tanti animali, ma anche tante vite umane. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S*).

SCILIPOTI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SCILIPOTI (*PdL*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io devo ricorrere a questa riflessione per dire che mi asterrò dalla votazione, a differenza del mio Gruppo, ma voglio fare una riflessione ad alta voce, affinché tutti i colleghi che sono presenti in quest'Aula possano prendere effettivamente coscienza delle parole che noi utilizziamo. Non entro nel merito della questione se sia giusto portare avanti la tesi della scienza o la tesi, per quanto mi riguarda, della coscienza e proprio per questo motivo mi asterrò. Però mi sembra strano che qualcuno abbia fatto una riflessione attribuendo al senatore Giovanardi – che, e non ha necessità di essere difesa – quasi una sorta di eresia. Voglio ricordare a quest'Aula – in particolare ai colleghi che rappresentano la sinistra e il Movimento 5 Stelle – che all'interno della Commissione sanità è stata votata la sperimentazione sugli animali da parte del Movimento 5 Stelle. (*Commenti dal Gruppo M5S*).

VOCI DAI BANCHI DEL GRUPPO M5S. Che stai dicendo!

SCILIPOTI (*PdL*). Perciò all'interno della Commissione si dice una cosa... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Grazie della sua dichiarazione in dissenso. Prego concluda, senatore Scilipoti.

SCILIPOTI (*PdL*). Concludo la frase. Perciò le parole molte volte vengono utilizzate impropriamente, senza rendersi conto di ciò che si dice. (*Applausi ironici e commenti dal Gruppo M5S*).

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 12, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	252
Senatori votanti	251
Maggioranza	126
Favorevoli	189
Contrari	33
Astenuti	29

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*I senatori Fornaro, De Biasi e Mirabelli segnalano alla Presidenza di aver espresso un voto favorevole nella precedente votazione*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Mi segnalano errori nelle votazioni. Pregherei gli Uffici di prenderne atto.

COTTI (*M5S*). Signor Presidente, volevo segnalare che nella precedente votazione il mio voto è stato contrario.

PRESIDENTE. Ci sono stati numerosi errori, ma nei limiti del possibile la Presidenza ne ha preso nota.

Comunico che l'ordine del giorno G100, riferito al disegno di legge n. 588, verte su materia estranea al contenuto del disegno di legge europea in quanto concerne la ratifica del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa. Pertanto, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento si dichiara improponibile l'ordine del giorno G100 per estraneità al contenuto del disegno di legge in esame.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 588, nel testo proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, stiamo votando cose molto importanti...

PRESIDENTE. E lo stiamo facendo secondo le procedure previste dal Regolamento del Senato della Repubblica.

SANTANGELO (*M5S*). La pregherei di porre nei miei confronti la giusta attenzione (*Applausi dal Gruppo M5S*) perché su ogni singola votazione le chiederò la procedura a scrutinio simultaneo. Se si tratta di una corsa per chi fa più in fretta, mi metterò in piedi, sul banco per attirare la sua attenzione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Questo non è consentito dal Regolamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 588*. Signor Presidente, con l'emendamento 3.300 si propone di sostituire al comma 3 le parole «una speciale autorizzazione» con le seguenti: «una specifica abilitazione».

PRESIDENTE. Invito il presidente della 5ª Commissione, senatore Azzollini, a pronunciarsi sull'emendamento in esame, ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento.

AZZOLLINI (*PdL*). Signor Presidente, esprimo parere di nulla osta.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.300.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, le chiedo la votazione nominale, con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.300, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	250
Senatori votanti	249
Maggioranza	125
Favorevoli	248
Contrari	1

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3, nel testo emendato.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-

gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	249
Senatori votanti	248
Maggioranza	125
Favorevoli	200
Contrari	1
Astenuti	47

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, alzerò la mano, mi alzerò in piedi e, le ripeto, se lei lo riterrà opportuno, mi metterò anche sul banco.

PRESIDENTE. Basta alzare la mano.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	253
Senatori votanti	249
Maggioranza	125
Favorevoli	200
Astenuti	49

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 5.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	254
Senatori votanti	252
Maggioranza	127
Favorevoli	203
Astenuti	49

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 6.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	252
Senatori votanti	249
Maggioranza	125
Favorevoli	201
Astenuti	48

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 588*. Signor Presidente, il parere è contrario sull'emendamento 7.100, in quanto superfluo, e favorevole sull'ordine del giorno G7.100, se accolto come raccomandazione.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G7.100 il parere è conforme a quello del relatore ed il Governo è disponibile ad accoglierlo come raccomandazione.

L'emendamento 7.100 è poi effettivamente superfluo, pertanto ci rimettiamo all'Aula.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G7.100 è accolto come raccomandazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.100.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*). Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 7.100 volevo evidenziare che esso è un necessario chiarimento all'emendamento già votato dalla Commissione perché i cittadini extracomunitari devono chiaramente essere parificati ai cittadini italiani. Nella nostra Provincia vige non solo l'obbligo del bilinguismo ma anche il principio della proporzionale etnica, e sarebbe ovvio anche per i cittadini extracomunitari sottostare agli stessi principi dei cittadini italiani. Non vogliamo discriminare nessuno, però pari trattamento.

Pertanto invito il Governo (avevo parlato anche con gli Uffici) a rivedere il parere (mi è stato riferito che sarebbe stato favorevole al ri-

guardo), perché questa sembrerebbe francamente un'assurdità e metterebbe anche a rischio il nostro modello di vita già da decenni praticato.

PRESIDENTE. Non so se il Ministro e il relatore vogliono dare risposta a questa sollecitazione, però hanno già espresso il loro parere.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*). Possiamo accantonarlo?

PRESIDENTE. No, c'è solo questo emendamento all'articolo. Il ministro Moavero mi pare che confermi quell'opinione. Poi la questione potrà essere oggetto in altri momenti di approfondimento. Ne capisco l'importanza, certamente.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Signor Presidente, ripeto che noi ci siamo rimessi all'Aula su questo emendamento.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.100, presentato dal senatore Berger e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	251
Senatori votanti	248
Maggioranza	125
Favorevoli	36
Contrari	126
Astenuti	86

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

DI GIORGI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIORGI (*PD*). Signor Presidente, vorrei restasse agli atti che nella precedente votazione io e le senatrici Dirindin e Fattori intendevamo esprimere un voto contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 7.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	253
Senatori votanti	251
Maggioranza	126
Favorevoli	237
Astenuti	14

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-

gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 8.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	252
Senatori votanti	250
Maggioranza	126
Favorevoli	249
Astenuti	1

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 9.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	250
Senatori votanti	245
Maggioranza	123
Favorevoli	199
Astenuti	46

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1.

COTTI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (*M5S*). Signor Presidente, volevo segnalare che non sono riuscito a prendere parte alla votazione dell'articolo 8 e che intendevo esprimere un voto favorevole.

BLUNDO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (*M5S*). Signor Presidente, segnalo che il mio voto di astensione nel corso della precedente votazione non è stato registrato.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 10.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	253
Senatori votanti	251
Maggioranza	126
Favorevoli	201
Contrari	48
Astenuti	2

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 11, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 588*. Signor Presidente, riteniamo che l'ordine del giorno G11.100 possa essere accolto come raccomandazione, in vista della promozione di possibili modifiche alla normativa dell'Unione europea.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G11.100 è stato accolto come raccomandazione e non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato. (*Vivaci proteste dal Gruppo M5S*).

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, le ripeto per la trecentesima volta che su ogni emendamento io sto all'impiedi. Prego tutta la Presidenza di porre la dovuta attenzione. Io le chiederò sempre il voto elettronico, con la dovuta calma.

MORRA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (*M5S*). Signor Presidente, se vogliamo giocare, possiamo anche farlo, ma noi stiamo semplicemente esercitando i diritti che i Regolamenti parlamentari hanno assicurato alle opposizioni.

PRESIDENTE. Sono assicurati all'Assemblea, non sono dell'opposizione: il voto a scrutinio simultaneo può chiederlo anche la maggioranza

MORRA (*M5S*). Non stiamo facendo qualcosa di assolutamente non normato, ma qualcosa che ci viene concesso dai Regolamenti. Se poi si volesse fare una riforma dei Regolamenti per cui si dirà che noi non possiamo neanche parlare, ce lo si faccia sapere, ma dovranno saperlo anche i cittadini.

PRESIDENTE. Come vede, si può parlare.

MORRA (*M5S*). Il senatore Santangelo in più occasioni, a nome del Gruppo, ha chiesto cortesemente la votazione a scrutinio simultaneo e le ha anche anticipato che per tutti gli articoli successivi avrebbe effettuato la stessa richiesta. Se lei passa direttamente alla votazione per alzata di mano, senza verificare la possibilità che qualcuno di noi, perché parlo anche a nome degli altri Gruppi, abbia il desiderio, comunque nell'esercizio di un suo diritto, legittimo, mi sembra, di chiedere il voto elettronico, siamo in un altro Paese. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Siamo in Italia con il Regolamento vigente.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale è stato presentato un ordine del giorno, che invito il presentatore ad illustrare.

BOCCHINO (*M5S*). Signor Presidente, l'articolo 12 si occupa della procedura d'infrazione 2010/2045, concernente la non corretta applicazione della direttiva 1999/70/CE. Questa procedura d'infrazione riguarda le rappresentanze sindacali nelle aziende. Purtroppo, però, questo atto del Senato non contiene la procedura d'infrazione 2010/2124 relativa alla stessa direttiva europea, che invece riguarda l'abuso – sottolineo l'abuso, non l'uso – che fa l'Italia dei contratti a tempo determinato del personale della scuola ATA e docenti.

Data l'importanza che il settore dell'istruzione deve avere per questa Assemblea e per l'operato del Governo, ritengo importante porre all'attenzione questa ulteriore procedura d'infrazione, che non solo è allo stadio della messa in mora complementare, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ma addirittura è oggetto di svariati ricorsi che gli insegnanti precari hanno posto in essere, molti dei quali giunti già a sentenza di primo grado favorevole agli insegnanti stessi.

Pertanto, visto che il disegno di legge n. 588 non chiude tutte le vertenze collegate al recepimento della direttiva 1999/70/CE, con questo ordine del giorno chiediamo al Governo di voler celermente definire le questioni afferenti anche alla procedura d'infrazione 2010/2124, relative all'abuso dei contratti a tempo determinato nel settore della scuola. Questo proprio per venire incontro a quegli insegnanti che, anziché essere tutelati e valorizzati nel loro importantissimo ruolo, vedono i loro diritti calpestati e sono quindi costretti a ricorrere contro lo Stato per vederne il riconoscimento.

Auspico pertanto che il Governo accolga questo importantissimo ordine del giorno relativo al settore della scuola e che l'Assemblea possa esprimere un voto favorevole su di esso. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 588*. Il parere è contrario.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. In relazione al punto 1) del dispositivo dell'ordine del giorno, il parere del Governo è favorevole.

Per quanto riguarda il punto 2), il Governo invita ad una riformulazione, nel senso di inserire la seguente formula: «a valutare l'opportunità di prevedere» dopo la parola «volte». Se accolta la riformulazione, il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Bocchino, accetta la proposta di riformulazione?

BOCCHINO (*M5S*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Relatore Cociancich, qual è il suo orientamento alla luce della riformulazione?

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 588*. Il parere è favorevole sul testo riformulato.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.100 (testo 3) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-

gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 12.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	251
Senatori votanti	250
Maggioranza	126
Favorevoli	239
Contrari	8
Astenuti	3

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

CALIENDO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*PdL*). Signor Presidente, credo che non riusciremo ad approvare oggi l'intero provvedimento, tenuto conto dei tempi.

Quanto all'ultimo testo approvato, esso è probabilmente corretto – ho votato a favore – però onestamente non ne conosciamo né la riformulazione, né la discussione che si è svolta. Credo che sarebbe molto più corretto rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana, in modo tale da avere la possibilità di avere il testo degli emendamenti, così da capirli.

PRESIDENTE. Comprendo, senatore Caliendo.

Il termine della seduta è previsto alle ore 14. Noi proseguiamo; i Gruppi e l'Aula sono sovrani sull'andamento dei lavori. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato un calendario che fissa alle ore 14 il termine della seduta odierna, salvo decisioni diverse, che non posso assumere io, né tanto meno singoli senatori.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata.*)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 13.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	243
Senatori votanti	240
Maggioranza	121
Favorevoli	225
Contrari	1
Astenuti	14

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

AIELLO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIELLO (*PdL*). Signor Presidente, desidero segnalare che non sono riuscito a votare e che il mio voto voleva essere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo e cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-

gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 14.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	245
Senatori votanti	243
Maggioranza	122
Favorevoli	241
Astenuti	2

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 15.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	246
Senatori votanti	243
Maggioranza	122
Favorevoli	241
Astenuti	2

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 16.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	245
Senatori votanti	243
Maggioranza	122
Favorevoli	240
Contrari	1
Astenuti	2

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588
e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 17.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	247
Senatori votanti	242
Maggioranza	122
Favorevoli	241
Contrari	1

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588
e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1**

GIARRUSSO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (*M5S*). Signor Presidente, ho sbagliato a votare.

NUGNES (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (*M5S*). Anch'io, Signor Presidente.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo alla votazione dell'articolo 18.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 18.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	245
Senatori votanti	243
Maggioranza	122
Favorevoli	242
Contrari	1

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 19.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	250
Senatori votanti	248
Maggioranza	125
Favorevoli	247
Astenuti	1

Il Senato approva. (*v. Allegato B.*)

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

DI MAGGIO (*SCpI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (*SCpI*). Signor Presidente, non sono riuscito a votare.

D'ONGHIA (*SCpI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONGHIA (*SCpI*). Anch'io, Signor Presidente.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati degli ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

BOTTICI (*M5S*). Signor Presidente, con l'articolo 20 si va a recepire le direttive sullo smaltimento dei rifiuti delle imprese estrattive.

Io provengo da Carrara e quindi conosco abbastanza bene il mondo delle cave, anzi molto bene. Spesso i rapporti di gestione tra le imprese e le amministrazioni locali hanno uno stile pseudomafioso. Chiedo quindi al Governo, visto che parliamo molto di Europa, di far suo l'impegno di cui all'ordine del giorno G20.200 al fine di assicurare l'adozione di criteri uniformi tali da garantire la piena sostenibilità ambientale degli interventi estrattivi.

Quando si lavora in cava i danni ambientali sono immensi: si va non solo a deturpare il paesaggio ma anche a rovesciare gli equilibri interni alle montagne.

Le cave di Carrara, ad esempio, insistono sul parco delle Apuane e costituiscono il più grande bacino estrattivo; le cave di Livorno, sulle colline di Campiglia Marittima e San Vincenzo, sono uno dei casi più clamorosi di devastazione paesaggistica ed ambientale.

Allo stato, in Italia, ci sono 5.736 cave attive, mentre sono oltre 13.000 quelle dismesse. Ricordo che la cava, quando viene dismessa, spesso diventa una discarica a cielo aperto. Nel Comune di Massa, l'ex cava Viti ormai è una discarica che da abusiva è diventata quasi legale senza che nessuno faccia nulla. Questo è quello che hanno fatto i politici italiani sul nostro territorio. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Inoltre, per i rapporti che si sono stabiliti nel corso degli anni tra gli imprenditori locali e le amministrazioni che si sono susseguite, i canoni di concessione devono essere revisionati, secondo un criterio univoco su tutto il territorio. Alcune Regioni legiferano sull'azione estrattiva, ma nessuno poi va a controllare se effettivamente le regole vengono rispettate.

Con l'ordine del giorno G20.200 chiedo quindi al Governo di assumere l'impegno a predisporre le misure opportune per migliorare l'efficienza dell'attività estrattiva e un monitoraggio costante sullo stato delle cave. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

SANTANGELO (*M5S*). Sarò breve, Presidente, illustrerò l'ordine del giorno G20.100 dandone lettura: «Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante »Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013« (A.S. n. 588), premesso che: l'articolo 20 novella il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, attraverso alcune modifiche alle disposizioni previste per i rifiuti inerti derivanti dalle operazioni di prospezione o ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave; le lettere *g*), *h*) ed *i*) del comma 1 dell'articolo 21 riscrivono i primi due commi dell'articolo 8 del decreto legislativo citato al fine di renderli più aderenti al testo del corrispondente articolo della disciplina. In particolare, viene introdotta una nuova e più dettagliata disciplina sulla partecipazione del pubblico al procedimento autorizzatorio relativo ai depositi dei rifiuti di estrazione, prevedendo adeguate forme di pubblicità;

(...) impegna il Governo: a valutare l'opportunità di garantire una piena e trasparente informazione sui procedimenti autorizzatori relativi ai depositi dei rifiuti di estrazione a tutti i cittadini che vivono nei territori coinvolti dalle operazioni di prospezione o ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, anche attraverso la pubblicazione della documentazione informativa su tutti i quotidiani a diffusione sia regionale che provinciale».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 588*. L'ordine del giorno G20.200 può essere accolto a mio avviso come raccomandazione. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G20.100.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. L'ordine del giorno G20.200 è accolto come raccomandazione. Accolgo l'ordine del giorno G20.100.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, non ho ben capito: gli ordini del giorno sono entrambi accolti?

PRESIDENTE. Sono stati entrambi accolti, uno integralmente e l'altro come raccomandazione. Il G20.100 da lei presentato è stato accolto pienamente, mentre il G20.200, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori, viene accolto come raccomandazione.

Poiché i proponenti non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G20.200 è accolto come raccomandazione.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G20.100 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 20.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante dispositivo elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 20.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	241
Senatori votanti	240
Maggioranza	121
Favorevoli	238
Contrari	2

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante dispositivo elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 21.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	240
Senatori votanti	239
Maggioranza	120
Favorevoli	239

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588
e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 22.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 22.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	243
Senatori votanti	239
Maggioranza	120
Favorevoli	238
Astenuti	1

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588
e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1**

ZANONI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANONI (*PD*). Signor Presidente, nella precedente votazione il dispositivo elettronico non ha registrato il mio voto, che voleva essere un voto favorevole.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatrice Zanoni.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale sono stati presentati un emendamento e ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 588*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 23.200 e parere favorevole sugli ordini del giorno G23.100 e G23.101.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.200.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 23.200, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	243
Senatori votanti	240
Maggioranza	121
Favorevoli	59
Contrari	181

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

TOMASELLI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASELLI (*PD*). Signor Presidente, preso dall'entusiasmo ho votato in senso favorevole, mentre in realtà avrei voluto esprimere un voto contrario.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G23.100 e G23.201 non verranno posti ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 23.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 23.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	243
Senatori votanti	242
Maggioranza	122
Favorevoli	189
Contrari	48
Astenuti	5

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Sono le ore 14, l'ora che era stata fissata per la conclusione della seduta. Non so se l'orientamento dei Gruppi sia quello di proseguire i nostri lavori.

ESPOSITO Giuseppe (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Giuseppe (*PdL*). Signor Presidente, ho sentito anche il parere degli altri Gruppi: saremmo disponibili a proseguire i lavori fino alla fine degli emendamenti, rinviando le dichiarazioni di voto e il voto finale alla prossima seduta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Mi pare che il consenso dell'Assemblea ci metta in condizione di procedere nei nostri lavori.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, chiedo una precisazione rispetto alla ripresa dei nostri lavori. La proposta del senatore Esposito comporta che alle ore 17 di lunedì riprendiamo con le dichiarazioni di voto? Si riparte con questo provvedimento e non con le riforme costituzionali?

PRESIDENTE. Così è previsto. Si prosegue con gli argomenti non conclusi, quindi proseguiamo l'esame di questo provvedimento.

CALDEROLI (*LN-Aut*). L'unica precisazione che vorrei, signor Presidente, è la seguente: siccome per la seduta di lunedì il calendario prevede la discussione delle riforme costituzionali, questo provvedimento precede le riforme costituzionali previste per lunedì? (*Applausi del senatore Morra*).

PRESIDENTE. Il testo del calendario dei lavori prevede l'eventuale seguito di argomenti non conclusi. È poi già previsto in calendario la discussione del disegno di legge costituzionale che, come lei sa, pare abbia già concluso il proprio *iter* in Commissione.

AIROLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Signor Presidente, avrei un dubbio sulla proposta di proseguire i lavori, visto che alle ore 14,30 abbiamo tutti impegni irrinunciabili in Commissione.

PRESIDENTE. Lo sappiamo bene tutti: abbiamo impegni in Commissione. Valuteremo questo aspetto alle ore 14,30.

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1 (ore 14,03)

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 24, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati.

CROSIO (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, a nome del Gruppo chiedo di poter sottoscrivere, se il senatore Orellana è d'accordo, l'emendamento 24.200.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 588*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 24.200.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Esprimo parere conforme a quello del relatore, in quanto l'articolo 28 risolve lo stesso problema.

PRESIDENTE. L'emendamento 24.900 del relatore è necessario per recepire il parere della 5ª Commissione, essendo la clausola di invarianza economica.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.200.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.200, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	239
Senatori votanti	238
Maggioranza	120
Favorevoli	69
Contrari	168
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.900.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.900, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	230
Senatori votanti	226
Maggioranza	114
Favorevoli	179
Astenuti	47

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Rilevo diverse segnalazioni di errore di voto da parte di senatori. (*I senatori Cirinnà, Ginetti e D'Anna segnalano di non essere riusciti a votare*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 24, nel testo emendato.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 24, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	239
Senatori votanti	237
Maggioranza	119
Favorevoli	236
Astenuti	1

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 25.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 25.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	239
Senatori votanti	237
Maggioranza	119
Favorevoli	234
Contrari	1
Astenuti	2

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, gli emendamenti da noi presentati all'articolo 26, che riguarda le deroghe in ordine alla normativa in materia di caccia delle specie protette e il sistema dei controlli, sono volti a migliorare il lavoro svolto in Commissione con l'obiettivo prioritario – lo dico con chiarezza – di rispondere in modo soddisfacente alla

procedura d'infrazione che è stata aperta nei confronti dell'Italia nel 2006, e riguardano le questioni attinenti al parere dell'ISPRA.

Anticipo fin d'ora che se i pareri espressi dal relatore e dal Governo saranno contrari, come io credo, io, la collega Cirinnà e gli altri firmatari siamo disposti a ritirarli per trasformarli in ordini del giorno.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 588*. Signor Presidente, ringrazio la senatrice De Petris per l'annunciata disponibilità a ritirare gli emendamenti, qualora vi fosse un parere contrario.

So che questa è stata una discussione particolarmente complessa. Voglio dare atto davvero della grande disponibilità di tutti a trovare una formulazione soddisfacente.

Quanto agli emendamenti presentati dalla senatrice De Petris, invito a ritirarli e a trasformarli in un ordine del giorno.

Per quanto riguarda gli emendamenti 26.101 e 26.102 esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Poiché la senatrice De Petris si era già detta disponibile a questo, gli emendamenti a sua firma si intendono trasformati nell'ordine del giorno G26.200.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, vorrei precisare che gli emendamenti da me presentati ripropongono l'articolo come proposto dal Governo prima che in Commissione venisse presentato l'emendamento.

Mi sembra piuttosto curioso che venga espresso un parere contrario su ciò che lo stesso Governo aveva scritto.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*). Signor Presidente, intervengo per ribadire la stessa cosa.

Sono stato relatore del disegno di legge nel corso dell'esame in 13ª Commissione e effettivamente gli emendamenti riproducono il testo del Governo. Peraltro, si tratta di lasciare che negli istituti indipendenti, anche regionali, i titolari possano esprimere un parere. Nella nostra Provincia l'Osservatorio faunistico funziona molto bene e dal punto di vista scientifico è quanto di più serio si possa immaginare. Non vedo per quale motivo dobbiamo togliere questa possibilità.

Chiedo quindi, se posso, di aggiungere la mia firma agli emendamenti 26.101 e 26.102, annunciando il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Il relatore conferma il suo parere?

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 588*. Sì, signor Presidente. Comunque, non viene esautorata la Regione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G26.200 non verrà posti ai voti.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 26.101.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 26.101, presentato dal senatore Candiani, fino alle parole «scientifica ed organizzativa».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	240
Senatori votanti	239
Maggioranza	120
Favorevoli	30
Contrari	158
Astenuti	51

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 26.101 e l'emendamento 26.102.

Passiamo alla votazione dell'articolo 26.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 26.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	234
Senatori votanti	230
Maggioranza	116
Favorevoli	170
Astenuti	60

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588
e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 27.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 27.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	237
Senatori votanti	236
Maggioranza	119
Favorevoli	184
Contrari	1
Astenuti	51

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588
e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1**

LANZILLOTTA (*SCpI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA (*SCpI*). Signor Presidente, vorrei segnalare che sull'articolo 27 ho erroneamente votato a favore, mentre il mio voto era contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo alla votazione dell'articolo 28.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 28.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	234
Senatori votanti	232
Maggioranza	117
Favorevoli	231
Astenuti	1

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 29.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 29.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	235
Senatori votanti	234
Maggioranza	118
Favorevoli	232
Astenuti	2

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 30.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 30.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	238
Senatori votanti	237
Maggioranza	119
Favorevoli	234
Contrari	1
Astenuti	2

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 31.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 31.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	233
Senatori votanti	230
Maggioranza	116
Favorevoli	227
Astenuti	3

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 32.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 32.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	236
Senatori votanti	235
Maggioranza	118
Favorevoli	233
Astenuti	2

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

MIRABELLI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (*PD*). Signor Presidente, vorrei segnalare che sull'articolo 32 non sono riuscito a votare.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno. È stata inoltre presentata una proposta di stralcio, che invito il relatore ad illustrare.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 588*. Signor Presidente, sono emerse necessità di approfondimenti ulteriori sull'articolo 33, quindi chiedo lo stralcio dell'intero articolo dal disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. La proposta di stralcio S33.1 ha la priorità nella votazione rispetto agli emendamenti riferiti all'articolo 33.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta di stralcio S33.1.

MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di stralcio S33.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, per Regolamento si vota per alzata di mano.

Metto ai voti la proposta di stralcio S33.1, presentata dal relatore.

È approvata.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti e l'ordine del giorno riferiti all'articolo 33.

Per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio riferita all'articolo 33, le disposizioni ivi contenute confluiranno nell'autonomo disegno di legge n. 588-*bis*, dal titolo: «Disposizioni di attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche ed Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo nel 2009». Tale disegno di legge sarà immediatamente assegnato alle competenti Commissioni parlamentari.

Passiamo alla votazione dell'articolo 34.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-

gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 34.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	237
Senatori votanti	236
Maggioranza	119
Favorevoli	215
Astenuti	21

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 34. L'emendamento 34.0.200 è stato ritirato.

SUSTA (*SCpI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA (*SCpI*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 34.0.100.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo alla votazione dell'articolo 35.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 35.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	231
Senatori votanti	229
Maggioranza	115
Favorevoli	225
Contrari	2
Astenuti	2

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587 e 588 e dei documenti LXXXVII-bis, n. 1 e LXXXVII, n. 1

CALEO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALEO (*PD*). Signor Presidente, non sono riuscito a votare in quest'ultima votazione sull'articolo 35.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge e dei documenti in titolo ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. A questo punto, ci sarebbero gli interventi di fine seduta. Essendoci delle audizioni in corso presso alcune Commissioni, pregherei i colleghi di rinviare gli interventi di fine seduta ad altra fine seduta, non perché si vada a pranzo – almeno il sottoscritto non ci va – ma perché c'è un'audizione molto importante presso la Commissione parlamentare di vigilanza RAI e ci sono altri lavori in corso.

Pregherei pertanto i colleghi di differire gli interventi di fine seduta, di cui comprendo l'importanza, ad altre sedute. Se non ci sono osservazioni, così procediamo. Grazie e buon lavoro, visto che il pranzo è saltato.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 14,20*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (587)ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.

2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

1.4

TAVERNA, FUCKSIA, SIMEONI, ROMANI Maurizio, FATTORI, CATALFO, CAMPANELLA, SANTANGELO, MOLINARI, MUSSINI, BOTTICI, SERRA, DONNO, VACCIANO, PEPE, MORONESE, PAGLINI, SCIBONA, CASTALDI, ENDRIZZI, BATTISTA, CASALETTO, MANGILI, BERTOROTTA, NUGNES, GAETTI, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI, CIOFFI, LEZZI, PUGLIA, CRIMI, BULGARELLI, MARTELLI, BUCCARELLA, MORRA, AIROLA, ORELLANA, DE PIETRO

Respinto

All'allegato B, sopprimere le seguenti parole: «2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10 novembre 2012)»;

G1.100

CANDIANI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la direttiva europea 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, approvata nell'ottobre 2011, propone una regolamentazione uniforme dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali e quelli *on-line* che avvengono all'interno del territorio della Comunità Europea, ponendo l'accento in particolare sulle attività di commercio elettronico;

la nuova direttiva introduce alcuni importanti cambiamenti a tutela dei diritti dei consumatori sugli acquisti a distanza;

le nuove norme dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 13 dicembre 2013 e le leggi di recepimento dovranno diventare operative al più tardi entro il 13 giugno 2014;

nell'ambito dell'esercizio di delega sarebbe opportuno adottare misure che possano scoraggiare l'adozione di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori,

impegna il Governo

nell'ambito dell'adozione dei decreti legislativi per il recepimento della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 99/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del

Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento e del Consiglio, ad introdurre disposizioni che consentano al consumatore di manipolare ed ispezionare i prodotti con le modalità e i limiti che gli sarebbero consentiti in un negozio.

(*) Accolto dal Governo.

G1.101 (testo corretto)

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 587 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013»,

premesso che:

la legge di delegazione europea 2013 prevede la delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (termine di recepimento 2 gennaio 2013);

considerato che:

l'*e-commerce*, che rappresenta una modalità di transazione sempre più diffusa per l'acquisto di beni e servizi, assume particolare rilevanza se gli utenti fanno ricorso alle tecnologie informatiche per acquisire prodotti farmaceutici;

l'utilizzo della «rete» per l'acquisto di farmaci registra un significativo aumento anche per l'assenza di una normativa «quadro» a livello internazionale sulle farmacie *on-line* e in assenza, anche nel nostro Paese, di una normativa specifica di settore;

la vendita di farmaci *on-line*, ad oggi, non è consentita dalle leggi italiane ma, al contempo, è possibile procedere all'acquisto da farmacie estere di unità medicinali;

il mercato italiano dei medicinali è regolato dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente medicinali per uso umano», e necessita, per l'acquisto di alcune tipologie di farmaci, della prescrizione; inoltre in Italia occorre l'autorizzazione del Ministero della salute per l'importazione di farmaci non autorizzati (decreto del Ministro della sanità dell'11 febbraio 1997);

lo scorso luglio 2008, la 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica (*Doc. XVIII, n. 2*), ha approvato una risoluzione che tocca anche il tema della vendita di farmaci attraverso *internet* e impegna il Governo ad adoperarsi nel contrasto al fenomeno;

lo scorso ottobre 2011, l'assemblea del Senato della Repubblica ha approvato la mozione n. 1-00319 con la quale impegnava il Governo, tra l'altro, a promuovere, nell'ordinamento nazionale, in armonia con il diritto comunitario e garantendo l'alto livello di sicurezza della rete di distribuzione farmaceutica, ogni iniziativa finalizzata a normare il settore della vendita di farmaci *on line*;

l'evoluzione della normativa, europea e nazionale, dovrebbe essere finalizzata a fornire strumenti utili a contrastare la distribuzione di farmaci contraffatti e dannosi per la salute,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che, nella predisposizione dei decreti legislativi, nel recepire la direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, sia considerato il seguente:

disporre l'assoluto divieto di vendita *on line* e a distanza dei medicinali soggetti a prescrizione medica».

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi con-

tenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) fermi restando quanto disposto dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le competenze statali semplificate per gli impianti con potenza superiore a 300 MW, di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli;

b) previsione, per determinate categorie di installazioni e previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, di requisiti autorizzativi sotto forma di disposizioni generali vincolanti;

c) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione con altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale;

d) utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle ispezioni ambientali straordinarie previste dalla direttiva 2010/75/UE e di quelle finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi autorizzatori per gli impianti già esistenti e privi di autorizzazione, in deroga a quanto indicato dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008;

e) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

3.2

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, ORELLANA

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «semplificazione e».

G3.100

CONSIGLIO

Respinto

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3 della legge di delegazione europea 2013 detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali;

a seguito della particolare attenzione dimostrata dall'Unione europea nei confronti delle micro, piccole e medie imprese attraverso l'adozione della comunicazione sullo «Small Business Act» (SBA), che rappresenta la principale iniziativa politica a favore delle piccole e medie imprese;

le micro, piccole e medie imprese, con quasi 21 milioni di realtà, costituiscono il 99,8 per cento delle imprese europee e forniscono oltre il 67 per cento dei posti di lavoro,

impegna il Governo

nell'ambito dell'adozione dei decreti legislativi, di cui all'articolo 3 del presente disegno di legge, a prevedere l'introduzione di un apposito regime autorizzativo semplificato in materia di emissioni industriali in favore delle micro, piccole e medie imprese.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.3 (testo corretto)

IL RELATORE

V. testo 2

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)

1. Al fine di favorire l'efficienza energetica e ridurre l'inquinamento ambientale e domestico mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, il Governo e tenuto a introdurre disposizioni che attribuiscono all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il compito di adottare uno o più provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio».

3.0.3 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)

1. Al fine di favorire l'efficienza energetica e ridurre l'inquinamento ambientale e domestico mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, il Governo e tenuto a introdurre disposizioni che attribuiscono all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il compito di adottare uno o più provvedimenti

volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza di spesa».

3.0.4 (testo 2)

DALLA ZUANNA (*)

V. testo 3

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)

1. Al fine di favorire l'efficienza energetica e ridurre l'inquinamento ambientale e domestico mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, il Governo è tenuto a introdurre disposizioni che attribuiscono all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il compito di adottare uno a più provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto al consumi e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Di Biagio e Maran.

3.0.4 (testo 3)

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO, MARAN (*)

Id. em. 3.0.3 (testo 2)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)

1. Al fine di favorire l'efficienza energetica e ridurre l'inquinamento ambientale e domestico mediante la diffusione delle tecnologie elettriche,

nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, il Governo è tenuto a introdurre disposizioni che attribuiscono all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il compito di adottare uno a più provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza di spesa».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori del Gruppo LN-Aut.

ARTICOLI 4 E 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/36/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale)

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere una clausola di salvaguardia che stabilisca che nell'applicazione del decreto di trasposizione nessuna disposizione possa pregiudicare i diritti, gli obblighi e le responsabilità dello Stato e degli individui ai sensi del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabili, la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, e il Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 95, relativi allo *status* dei rifugiati e al principio di *non refoulement*;

b) prevedere misure che facilitino il coordinamento tra le istituzioni che si occupano di tutela e assistenza alle vittime di tratta e quelle che hanno competenza sull'asilo, determinando meccanismi di rinvio, qualora necessario, tra i due sistemi di tutela;

c) definire meccanismi affinché i minori non accompagnati vittime di tratta siano prontamente identificati, se strettamente necessario anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate; siano

adeguatamente informati sui loro diritti incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale; in ogni decisione presa nei loro confronti sia considerato come criterio preminente il superiore interesse del minore determinato con adeguata procedura;

d) prevedere che la definizione di «persone vulnerabili» tenga conto di aspetti quali l'età, il genere, le condizioni di salute, le disabilità, anche mentali, la condizione di vittima di tortura, stupro o altre forme di violenza sessuale, e altre forme di violenza di genere;

e) prevedere, nei percorsi di formazione per i pubblici ufficiali che possano venire in contatto con vittime o potenziali vittime di tratta, contenuti sulle questioni inerenti alla tratta di esseri umani ed alla protezione internazionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

Approvato

(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre disposizioni che prevedano la revoca dello *status* di soggiornante di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione internazionale, nel caso in cui la medesima sia revocata, sia cessata o il suo rinnovo sia rifiutato, in conformità con l'articolo 14, paragrafo 3, e con l'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004;

b) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale il calcolo del periodo di soggiorno di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, sia effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale e che il periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il riconoscimento sia considerato per intero;

c) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale le condizioni per acquisire lo *status* di soggiornante di lungo periodo, previste all'articolo 5 della citata direttiva 2003/109/CE riguardino esclusivamente la dimostrazione di un reddito sufficiente e che questo venga cal-

colato anche tenendo conto delle particolari circostanze di vulnerabilità in cui possono trovarsi i beneficiari di protezione internazionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

5.100

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici»: fino alla fine del comma, con le seguenti: «il seguente criterio direttivo specifico: introdurre disposizioni che prevedano la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione internazionale, nel caso in cui la medesima sia l'evocata, sia cessata o il suo rinnovo sia rifiutato, in conformità con l'articolo 14, paragrafo 3, e con l'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, re-

cante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) mantenere in tutti i casi il livello degli *standard* di garanzia previsti dalla normativa in vigore;

b) in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 1 della direttiva 2011/95/UE, uniformare gli *status* giuridici del rifugiato e del beneficiario di protezione sussidiaria con particolare riferimento ai presupposti per ottenere il ricongiungimento familiare;

c) disciplinare gli istituti del diniego, dell'esclusione e della revoca, in conformità con il dettato della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, anche con riferimento ai beneficiari di protezione sussidiaria;

d) introdurre uno strumento di programmazione delle attività e delle misure a favore dell'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale.

EMENDAMENTI

6.100

CANDIANI

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo 6.

6.101

MANCONI, GHEDINI Rita

Ritirato

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché garantire ai beneficiari di protezione internazionale privi di mezzi di sussistenza, nel limite massimo di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'accesso ai programmi d'accoglienza e integrazione attualmente previsti dalla normativa, nell'ambito del Servizio di protezione per richiedenti asilo e rifugiati».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, lettera d), pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

6.102

MANCONI, GHEDINI Rita

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, la seguente:

«d-bis) considerare la specifica condizione dei beneficiari di protezione internazionale nel riconoscimento del diritto all'assistenza sociale e alla salute e nell'accesso al mercato del lavoro, garantendo misure di sostegno per l'effettivo godimento dei summenzionati diritti, nel limite massimo di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, lettera d-bis), pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

ARTICOLI 7, 8 E 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: coordinare l'attuazione della direttiva con le disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché con le disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 8.

Approvato

(Delega al Governo per il coordinamento della disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con l'ordinamento dell'Unione europea)

1. In considerazione delle rettifiche alla direttiva 2006/112/CE e alle successive direttive di modifica della stessa, elencate nell'allegato C alla presente legge, nonché dell'avvenuta emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali la normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto è confermata all'ordinamento dell'Unione europea.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1. Limitatamente alle materie trattate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, i decreti legislativi di cui al comma 1

sono adottati anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere l'abrogazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto che risultino incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011;

b) prevedere la riformulazione delle norme che necessitano di un migliore coordinamento con la normativa dell'Unione europea nelle materie trattate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, tenuto conto della specificità delle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese a favore di particolari categorie di soggetti da parte dei soggetti di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e dei loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, per gli affari regionali e le autonomie e per la coesione territoriale, acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di

cui all'articolo 1, comma 1, nonché secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si avvale del Corpo forestale dello Stato, quale autorità nazionale competente designata *per la verifica delle licenze FLEGT previste dal regolamento (CE) n. 2173/2005, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 e per la determinazione delle relative procedure amministrative e contabili;*

b) previsione, in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, delle sanzioni amministrative fino ad un massimo di euro 1.000.000 da determinare proporzionalmente al valore venale in comune commercio della merce illegalmente importata o, se superiore, al valore della merce dichiarato; previsione delle sanzioni penali dell'ammenda fino a euro 150.000 e dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del regolamento (UE) n. 995/2010;

c) istituzione di un registro degli operatori, così come definiti dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 995/2010, determinazione della tariffa di iscrizione al registro e delle sanzioni amministrative per la mancata iscrizione e destinazione delle relative entrate alla copertura degli oneri derivanti dai controlli di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 995/2010;

d) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che devono collaborare nell'attuazione dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 e (UE) n. 995/2010 e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, anche attraverso la loro pubblicazione nei siti *internet* delle associazioni di categoria interessate;

e) determinazione di una tariffa per l'importazione di legname proveniente dai Paesi rispetto ai quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal regolamento (CE) n. 2173/2005, calcolata sulla base del costo effettivo del servizio e aggiornata ogni due anni, e destinazione delle relative entrate alla copertura degli oneri derivanti dai controlli di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento;

f) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo e di quelli derivanti dalla vendita mediante asta pubblica della merce confiscata al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2173/2005 e agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) n. 995/2010.

2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

9.200

GAETTI, DONNO, CASALETTO

V. testo 2

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «regolamento (UE) n.995/2010,», inserire le seguenti: «sulla base dei dati del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,».

9.200 (testo 2)

GAETTI, DONNO, CASALETTO

Approvato

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «regolamento (UE) n.995/2010,», inserire le seguenti: «anche sulla base dei dati del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,».

9.100

CONSIGLIO

Approvato

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la loro consultazione da parte del pubblico interessato».

G9.100

GAETTI, DONNO, CASALETTO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013» (AS 587);

premesso che:

l'articolo 9 delega il Governo ad attuare la normativa comunitaria relativa all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per le importazioni di legname nell'Unione europea, nell'ambito delle azioni di contrasto alla raccolta ed al commercio illegale di legname;

i criteri da osservare nell'esercizio della delega, oltre quelli generali di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, sono elencati dalle lettere del citato articolo, tra le quali si evidenziano l'individuazione di una o più autorità nazionali designate, la determinazione di sanzioni dissuasive, l'istituzione di un registro obbligatorio degli operatori, il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali e le associazioni ambientaliste e quelle di categoria, la determinazione di una tariffa sull'importazione del legname proveniente dai Paesi in Convenzione a copertura delle spese per i controlli,

impegna il Governo:

a) stante l'istituzione di un registro degli operatori, a rendere quanto più agevoli e rapide le modalità di iscrizione allo stesso.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per gli affari europei, e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 1, un decreto legislativo ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni

in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nel rispetto dei principi e delle disposizioni dell'Unione europea e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, e alle altre disposizioni dell'Unione europea, nonché agli accordi internazionali già resi esecutivi o che saranno resi esecutivi entro il termine di esercizio della delega stessa;

b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell'Unione europea;

d) previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE) n. 428/2009;

e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura ivi prevista, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in quanto compatibile con il regolamento (CE) n. 428/2009, anche con riguardo alle fattispecie sanzionatorie ivi stabilite, in quanto applicabili alle condotte previste dal medesimo regolamento.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ORDINE DEL GIORNO

G10.100

SCILIPOTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 587 recante« Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013»,

premesso che,

l'articolo 10 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti»,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di disporre tra i principi e criteri direttivi del decreto legislativo in premessa la previsione di misure interdittive, di natura cautelare, per evitare l'instaurarsi di azioni ed attività lesive degli interessi protetti, e qualora sia impossibile agire con misure di prevenzione la previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.

(*) Accolto dal Governo. come raccomandazione.

ARTICOLI 11 E 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza previsti nella direttiva alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB) secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico;

b) prevedere, in conformità alla disciplina della direttiva, le necessarie modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per consentire che una società di gestione del risparmio possa prestare i servizi previsti ai sensi della direttiva, nonché possa istituire e gestire fondi comuni di investimento alternativi in altri Stati comunitari ed extracomunitari e che una società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi comunitaria o extracomunitaria possa istituire e gestire fondi comuni di investimento alternativi in Italia alle condizioni e nei limiti previsti dalla direttiva;

c) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva, le opportune modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento delle società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi anche al fine di garantire che una società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi operante in Italia sia tenuta a rispettare le norme italiane in materia di costituzione e di funzionamento dei fondi comuni di investimento alternativi, e che la prestazione in Italia dei servizi da parte di succursali delle società di

gestione di fondi comuni di investimento alternativi avvenga nel rispetto delle regole di comportamento stabilite nel citato testo unico;

d) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva, le opportune modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti l'attività di depositaria ai sensi della direttiva nonché in materia di responsabilità della depositaria nei confronti della società di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo;

e) modificare, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva, le norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di introdurre gli obblighi relativi all'acquisto di partecipazioni rilevanti e di controllo in società non quotate ed emittenti da parte di società di gestione di fondi alternativi di investimento;

f) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti nella direttiva, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 187-*octies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;

g) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni della direttiva in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti dell'Unione europea, degli Stati membri e degli Stati extracomunitari;

h) ridefinire con opportune modifiche, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva, le norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento alternativi siano essi nazionali, comunitari o appartenenti a Paesi terzi;

i) attuare le misure di tutela dell'investitore secondo quanto previsto dalla direttiva, in particolare con riferimento alle informazioni per gli investitori, adeguando la disciplina dell'offerta delle quote o azioni di fondi comuni di investimento alternativi;

l) prevedere che, nel caso di commercializzazione in Italia di quote di fondi comuni di investimento alternativi presso investitori al dettaglio, tali fondi siano soggetti a prescrizioni più rigorose di quelle applicabili ai fondi comuni di investimento alternativi commercializzati presso investitori professionali, al fine di garantire un appropriato livello di protezione dell'investitore, in conformità a quanto previsto dalla direttiva;

m) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle regole dettate nei confronti delle società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi in attuazione della direttiva, in linea con quelle già stabilite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e nei limiti massimi ivi previsti, in tema di disciplina degli intermediari;

n) ridefinire, secondo i criteri sopra indicati, anche la disciplina degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) diversi dai fondi comuni di investimento e il regime delle riserve di attività per la

gestione collettiva del risparmio, in modo da garantire il corretto e integrale recepimento della direttiva;

o) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva e ai criteri direttivi previsti dall'articolo 1, comma 1, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria;

p) dettare norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICR.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

Approvato nel testo emendato

(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) formare personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi *in vitro* e nel miglioramento delle condizioni sperimentali secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;

b) orientare la ricerca all'impiego di metodi alternativi;

c) vietare l'utilizzo di primati, cani, gatti ed esemplari di specie in via d'estinzione a meno che non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai principi della direttiva 2010/63/UE, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità;

d) considerare la necessità di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia già stato utilizzato in una procedura, fino a quelle in cui l'effettiva gravità delle procedure precedenti era classificata come «moderata» e quella successiva appartenga allo stesso livello di dolore o sia classificata come «lieve» o «non risveglio», ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2010/63/UE;

e) vietare gli esperimenti e le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici;

f) stabilire che la generazione di ceppi di animali geneticamente modificati deve tener conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e l'ambiente;

g) vietare l'utilizzo di animali per gli esperimenti bellici, per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari;

h) vietare l'allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione;

i) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del titolo IX-bis del libro II del codice penale;

l) destinare le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del criterio di cui alla lettera i) allo sviluppo di approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello superiore di informazioni rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano animali, ma che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un numero minore di animali o comportano procedure meno dolorose;

m) destinare annualmente, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, una quota di fondi nazionali ed europei destinati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di metodi sostituitivi, a corsi periodici di formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, nonché adottare tutte le misure ritenute opportune al fine di incoraggiare la ricerca in questo settore con l'obbligo per l'autorità competente di comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, il recepimento dei metodi alternativi e sostituitivi.

2. Nell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a rispettare gli obblighi che derivano da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali.

3. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza

ALLEGATO A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (senza termine di recepimento);

2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (senza termine di recepimento);

ALLEGATO B

(*Articolo 1, commi 1 e 3*)

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (senza termine di recepimento);

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (senza termine di recepimento);

2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (senza termine di recepimento);

2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11 maggio 2013);

2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10 novembre 2012);

2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento 27 ottobre 2013);

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);

2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di recepimento 1° gennaio 2013);

2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (termine di recepimento 25 ottobre 2013);

2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);

2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (termine di recepimento 20 maggio 2013);

2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);

2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (termine di recepimento 2 gennaio 2013);

2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di recepimento 2 gennaio 2013);

2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto 2013);

2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);

2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1º novembre 2013);

2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7 novembre 2013);

2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 13 dicembre 2013);

2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);

2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di recepimento 10 giugno 2013);

2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);

2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (termine di recepimento 21 dicembre 2013);

2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25 dicembre 2013);

2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (senza termine di recepimento);

2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);

2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di recepimento 28 ottobre 2013);

2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);

2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per l'articolo 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);

2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14 febbraio 2014);

2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento 28 ottobre 2013);

2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5 giugno 2014);

2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);

2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine di recepimento 16 novembre 2015);

2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);

2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno 2015);

2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (termine di recepimento 25 ottobre 2013);

2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (termine di recepimento 28 gennaio 2014).

ALLEGATO C

(*Articolo 8, comma 1*)

Rettifica della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* n. L 74 del 19 marzo 011 (senza termine di recepimento);

Rettifica della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* n. L 249 del 14 settembre 2012 (senza termine di recepimento);

Rettifica della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* n. L 249 del 14 settembre 2012 (senza termine di recepimento);

Rettifica della direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* n. L 249 del 14 settembre 2012 (senza termine di recepimento);

Rettifica della direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* n. L 249 del 14 settembre 2012 (senza termine di recepimento).

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

12.100

TAVERNA, FUCKSIA, SIMEONI, ROMANI Maurizio, FATTORI, CATALFO, CAMPANELLA, SANTANGELO, MOLINARI, MUSSINI, BOTTICI, SERRA, DONNO, VACCIANO, PEPE, MORONESE, PAGLINI, SCIBONA, CASTALDI, ENDRIZZI, BATTISTA, CASALETTO, MANGILI, BERTOROTTA, NUGNES, GAETTI, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI, CIOFFI, LEZZI, PUGLIA, CRIMI, BULGARELLI, BOCCHINO, BLUNDO, BUCCARELLA, MORRA, AIROLA, ORELLANA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici)

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai prin-

cipi e criteri direttivi di cui all'articolo 1 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) formare personale esperto nella sostituzione degli animali, tassativamente obbligatoria ogni qualvolta sia possibile con un metodo e una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l'uso di animali vivi, ossia con metodi in vitro e nel miglioramento delle condizioni sperimentali secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento; assicurare l'osservanza e l'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento attraverso la presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;

b) prevedere l'obbligo di autorizzazione preventiva, da parte del Ministero della Salute, per ogni progetto che implichi l'utilizzo degli animali;

c) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione e dell'impatto che questa potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente;

d) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, xenotrapianti, ricerche su sostanze d'abuso, uso di sostanze per fini bellici;

e) sancire per ogni stabilimento allevatore e fornitore l'obbligo di comunicare annualmente al Ministero della Salute il numero di animali nati, ceduti e deceduti, imponendo altresì che tali dati debbano essere pubblicati con cadenza triennale in *Gazzetta Ufficiale*;

f) assicurare un sistema ispettivo, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, che garantisca il benessere degli animali da laboratorio in ogni stabilimento allevatore, fornitore e utilizzatore, stabilendo un minimo annuale per stabulario di due ispezioni, senza preavviso, e l'obbligo di erogare in modo forfettario al Ministero della salute un importo annuo parametrato sul costo medio di quattro ispezioni. Tale costo forfettario sarà indicato dal Ministero della salute;

g) permettere che l'attività di monitoraggio degli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori e la valutazione del benessere degli animali da laboratorio possa essere svolta anche da guardie zoofile appartenenti alle associazioni di protezione animale riconosciute a livello nazionale dal Ministero della salute, in presenza di un medico veterinario;

h) imporre l'obbligo di pubblicare tutte le procedure effettuate, anche se con esito negativo, sul sito internet del Ministero della Salute in modo da evitare inutili ripetizioni delle stesse;

i) prevedere l'obbligo nelle condizioni di trasporto degli animali di soddisfare le necessità fisiche e comportamentali della specie, in modo da evitare ulteriori forme di sofferenza per l'animale;

l) prevedere l'obbligo per tutti gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori, di adottare misure volte all'arricchimento ambientale delle gabbie atte a garantire il benessere dell'animale secondo i bisogni etologici e fisiologici specifici delle specie;

m) assicurare che almeno il 10 per cento dei fondi nazionali ed europei destinati alla ricerca sia vincolato allo sviluppo e alla convalida di metodi alternativi atti a fornire lo stesso livello d'informazione delle procedure su animali ma che non prevedano l'uso di animali;

n) prevedere la predisposizione, da parte del Ministero della salute, di una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e ai metodi alternativi. All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante il contributo di 1,00 euro da ciascun stabulario per ogni animale utilizzato;

o) stabilire che l'autorità competente comunichi, tramite la banca dati telematica, alla comunità scientifica il recepimento dei metodi alternativi e le modalità necessarie per ottenere le eventuali autorizzazioni al loro utilizzo;

p) istituire corsi annuali di formazione e aggiornamento obbligatori sulle metodologie di sperimentazione alternative alla sperimentazione sugli animali per chiunque operi presso gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori;

q) stabilire che tutti i progetti sperimentali già iniziati siano oggetto di valutazione retrospettiva rispetto all'attuale normativa;

r) vietare i progetti che comportino l'utilizzo di animali geneticamente modificati con fenotipo sofferente;

s) vietare la produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano metodi di produzione alternativi scientificamente soddisfacenti e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;

t) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo. Le sanzioni comminate devono essere impiegate per le finalità di protezione, recupero e riabilitazione degli animali utilizzati a fini scientifici, attraverso l'istituzione di un'apposita voce di capitolo del Ministero della salute.

2. Dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della direttiva di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, a favore della ricerca di metodologie alternative alla sperimentazione animale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari competenti, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo, nonché le tipologie di progetti ed interventi finanziabili. Il Fondo è alimentato dalle maggiori entrate derivanti dal comma 2.

4. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un contributo del 10 per cento sugli utili conseguiti dalle imprese che producono prodotti autorizzati all'immissione in commercio a seguito di sperimentazione sugli animali ai sensi della Direttiva 2010/63/UE».

12.101

TAVERNA, FUCKSIA, SIMEONI, ROMANI Maurizio, FATTORI, CATALFO, CAMPANELLA, SANTANGELO, MOLINARI, MUSSINI, BOTTICI, SERRA, DONNO, VACCIANO, PEPE, MORONESE, PAGLINI, SCIBONA, CASTALDI, ENDRIZZI, BATTISTA, CASALETTO, MANGILI, BERTOROTTA, NUGNES, GAETTI, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI, CIOFFI, LEZZI, PUGLIA, CRIMI, BULGARELLI, BOCCHINO, BLUNDO, BUCCARELLA, MORRA, AIROLA, ORELLANA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici)

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) formare personale esperto nella sostituzione degli animali, tassativamente obbligatoria ogniqualvolta sia possibile con un metodo e una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l'uso di animali vivi, ossia con metodi *in vitro* e nel miglioramento delle condizioni sperimentali secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento; assicurare l'osservanza e l'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento attraverso la presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;

b) prevedere l'obbligo di autorizzazione preventiva, da parte del Ministero della Salute, per ogni progetto che implichi l'utilizzo degli animali;

c) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione e dell'impatto che questa potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente;

d) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, xenotrapianti, ricerche su sostanze d'abuso, uso di sostanze per fini bellici;

e) sancire per ogni stabilimento allevatore e fornitore l'obbligo di comunicare annualmente al Ministero della Salute il numero di animali nati, ceduti e deceduti, imponendo altresì che tali dati debbano essere pubblicati con cadenza triennale in *Gazzetta Ufficiale*;

f) assicurare un sistema ispettivo, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, che garantisca il benessere degli animali da laboratorio in ogni stabilimento allevatore, fornitore e utilizzatore, stabilendo un minimo annuale per stabulario di due ispezioni, senza preavviso, e l'obbligo di erogare in modo forfettario al Ministero della salute un importo annuo parametrato sul costo medio di quattro ispezioni. Tale costo forfettario sarà indicato dal Ministero della salute;

g) permettere che l'attività di monitoraggio degli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori e la valutazione del benessere degli animali da laboratorio possa essere svolta anche da guardie zoofile appartenenti alle associazioni di protezione animale riconosciute a livello nazionale dal Ministero della Salute, in presenza di un medico veterinario;

h) imporre l'obbligo di pubblicare tutte le procedure effettuate, anche se con esito negativo, sul sito internet del Ministero della Salute in modo da evitare inutili ripetizioni delle stesse;

i) prevedere l'obbligo nelle condizioni di trasporto degli animali di soddisfare le necessità fisiche e comportamentali della specie, in modo da evitare ulteriori forme di sofferenza per l'animale;

l) prevedere l'obbligo per tutti gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori, di adottare misure volte all'arricchimento ambientale delle gabbie atte a garantire il benessere dell'animale secondo i bisogni etologici e fisiologici specifici delle specie;

m) assicurare che almeno il 10 per cento dei fondi nazionali ed europei destinati alla ricerca sia vincolato allo sviluppo e alla convalida di metodi alternativi atti a fornire lo stesso livello d'informazione delle procedure su animali ma che non prevedano l'uso di animali;

n) prevedere la predisposizione, da parte del Ministero della salute, di una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e ai metodi alternativi. All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera si

provvede mediante il contributo di 1,00 euro da ciascun stabulario per ogni animale utilizzato;

o) stabilire che l'autorità competente comunichi, tramite la banca dati telematica, alla comunità scientifica il recepimento dei metodi alternativi e le modalità necessarie per ottenere le eventuali autorizzazioni al loro utilizzo;

p) istituire corsi annuali di formazione e aggiornamento obbligatori sulle metodologie di sperimentazione alternative alla sperimentazione sugli animali per chiunque operi presso gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori;

q) stabilire che tutti i progetti sperimentali già iniziati siano oggetto di valutazione retrospettiva rispetto all'attuale normativa;

r) vietare i progetti che comportino l'utilizzo di animali geneticamente modificati con fenotipo sofferente;

s) vietare la produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano metodi di produzione alternativi scientificamente soddisfacenti e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;

t) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo. Le sanzioni comminate devono essere impiegate per le finalità di protezione, recupero e riabilitazione degli animali utilizzati a fini scientifici, attraverso l'istituzione di un'apposita voce di capitolo del Ministero della salute.

2. Dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della direttiva di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

12.400

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12.300

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, nella lettera g), dopo le parole: «ad eccezione», inserire le seguenti: «della formazione universitaria in medicina veterinaria e».

12.900

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente: «l) sviluppare approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello superiore di informazioni rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano animali, ma che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un numero minore di animali o comportano procedure meno dolorose, nel limite delle risorse di cui alla lettera i), accertate e iscritte in bilancio;».

12.901

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, nella lettera m), sostituire le parole: «da destinare» alle parole: «metodi sostitutivi», con le seguenti: «destinare annualmente nell'ambito di fondi nazionali ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di metodi sostitutivi, compatibilmente con gli impegni già assunti a legislazione vigente.».

G12.700

IL RELATORE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nell'ambito della discussione dell'articolo 12 del disegno di legge n. 587 (legge europea 2013),

premesso che è necessario provvedere alla formazione di personale esperto nella ricerca con metodi in vitro, al fine di limitare l'uso di animali per la sperimentazione,

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente le misure opportune affinché vengano promossi corsi di formazione per personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi in vitro;

inoltre la formazione dovrà riguardare il miglioramento delle condizioni sperimentali secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento.

(*) Accolto dal Governo.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 (588)

ORDINE DEL GIORNO

G100

PANIZZA

Improponibile

Il Senato,

premessi che:

l'Accordo quadro italo-austriaco sulla cooperazione transfrontaliera (sottoscritto a Vienna il 27 gennaio 1993 ratificato dal Parlamento italiano con legge 8 marzo 1995, n. 76), quale strumento di attuazione bilaterale della Convenzione quadro di Madrid (21 maggio 1980 - ratificata dal Parlamento italiano con legge 19 novembre 1984, n. 948), rappresenta la fonte giuridica che disciplina, in conformità con l'ordinamento costituzionale dei due Stati, le attività di cooperazione transfrontaliera eseguibili congiuntamente da parte dei rispettivi enti infrastatali espressamente indicati, fra i quali, per l'Italia, *nominatim*, le province autonome di Bolzano e di Trento e, per l'Austria, fra i *Länder*, il *Land* Tirolo;

l'Accordo quadro bilaterale - obbligatoriamente richiesto, da parte italiana, in virtù dell'articolo 3 della legge 19 novembre 1984 n. 948 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sopra indicata in coincidenza del resto con l'esercizio della corrispondente facoltà prevista dalla Convenzione stessa - viene dunque ad essere lo strumento normativo di rilevanza immediata e diretta ai fini della concreta configurazione giuridica delle attività di cooperazione transfrontaliera fra quei soggetti che intendano avvalersene;

si ricorda in proposito il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa (approvato dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa il 20 ottobre 1995), la cui principale portata innovativa consiste nel conferimento di una comune disciplina di base di diritto internazionale a quelle attività di cooperazione transfrontaliera che determinano l'istituzione di un ente, dotato o meno di personalità giuridica, di diritto privato ovvero di diritto pubblico;

in Austria si è concluso lo scorso anno il processo di ratifica. Infatti, con l'approvazione in prima istanza del Nationalrat, in data 23 ottobre 2003, e successivamente del Bundesrat, in data 6 novembre 2003, il Protocollo aggiuntivo della Convenzione di Madrid è stato ratificato;

sebbene il 5 dicembre 2000, il sottosegretario alle minoranze linguistiche Bressa, abbia sottoscritto, su incarico del Ministro degli esteri italiano, il Protocollo aggiuntivo, lo stesso non è stato, fino ad oggi, ratificato dal Parlamento italiano,

impegna il Governo:

ad adoperarsi con urgenza affinché anche l'Italia ratifichi l'importante ed innovativo Protocollo aggiuntivo di cui alla premessa.

ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE
DELLE PERSONE E DEI SERVIZI E IN MATERIA DI DIRITTO
DI STABILIMENTO*

Art. 1.

Approvato

(Disposizioni volte a porre rimedio al non corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari. Procedura di infrazione 2011/2053)

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, le parole: «dallo Stato del cittadino dell'Unione» sono sostituite dalle seguenti: «con documentazione ufficiale»;

b) all'articolo 5, comma 5, le parole: «, secondo la legge nazionale,» sono soppresse;

c) all'articolo 9:

1) al comma 3-*bis*, le parole: «, con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo» sono soppresse;

2) al comma 5, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione»;

d) all'articolo 10, comma 3, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, di documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione».

2. All'articolo 183-*ter*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «lettera *a)*,» sono soppresse.

Art. 2.

Approvato

(Disposizioni in materia di prestazione transfrontaliera di servizi dei consulenti di proprietà industriale. Caso EU Pilot 2066/11/MARK)

1. All'articolo 203 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 4 è abrogato.

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK)

1. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione, sia essa generale o specifica.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una speciale autorizzazione.

EMENDAMENTO

3.300

IL RELATORE

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «una speciale autorizzazione», con le seguenti: «una specifica abilitazione».

ARTICOLI DA 4 A 7 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Modifica al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia di ordinamento e mercato del turismo. Procedura di infrazione 2012/4094)

1. All'articolo 51 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il fondo nazionale di garanzia, di cui al comma 1, è alimentato annualmente da una quota pari al 4 per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al predetto fondo, anche per la eventuale stipula di contratti assicurativi in favore del fondo stesso».

Art. 5.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di società tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK)

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) al comma 1, le parole: «, purché almeno uno degli altri soci sia in possesso del titolo di avvocato» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «socio in possesso del titolo di avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista in possesso del titolo di avvocato»;

b) all'articolo 36, comma 4, le parole: «socio in possesso del titolo di avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista in possesso del titolo di avvocato».

Art. 6.

Approvato

(Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE)

1. All'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, le parole: «un accordo o intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o più Stati membri, tra l'Italia e uno o più Paesi terzi o tra l'Italia e uno o più Stati membri e uno o più Paesi terzi» sono sostituite dalle seguenti: «un accordo o intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o più Paesi terzi o tra l'Italia e uno o più Stati membri e uno o più Paesi terzi».

Art. 7.

Approvato

(Modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Casi EU Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME)

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite le seguenti: «e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente»;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria».

3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano».

2. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo la parola: «rifugiato» sono inserite le seguenti: «e dello *status* di protezione sussidiaria».

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

7.100

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Respinto

Al comma 1, lettera b), il capoverso 3-ter è sostituito dal seguente:

«3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca e di riserva dei posti ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano».

G7.100

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

nel presente disegno di legge in discussione, all'articolo 7, si prevede la modifica dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per conformarlo alle disposizioni comunitarie in materia di condizione giuridica dei lungo soggiornanti, dei familiari di cittadini italiani o della comunità europea, dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria;

si fa presente che l'attuale articolo 38, originariamente inserito nel testo unico sul Pubblico impiego, articolo 37 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 1998, è il risultato di vari interventi legislativi, di cui l'ultimo, in ordine di tempo, del 2001, dovuto alla necessità di conformarsi agli obblighi comunitari, al tempo limitati alla parità di trattamento in materia di pubblico impiego tra cittadini italiani e comunitari;

in tale occasione il legislatore ha mancato di considerare che in Italia la condizione dei lavoratori in generale e, dunque, anche dei cittadini di Paesi terzi, era già prevista e disciplinata dalla legge 30 dicembre 1986 n. 943, attuativa della convenzione OIL 143/1975 e successivamente,

in ragione dell'emanazione di un testo unico sulla condizione degli stranieri, decreto legislativo n.286 del 18/98, il cui articolo 2 stabilisce che «lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano», precisando al comma 3 che «La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani»;

L'omesso coordinamento del sistema e l'ambiguità che ne è derivata è stata fonte e giustificazione per le amministrazioni pubbliche per attuare discriminazioni nei confronti dei lavoratori stranieri extracomunitari, pur regolarmente soggiornanti in Italia, sull'errato presupposto che, con la modifica dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, successiva all'emanazione del testo unico, del decreto legislativo n.80 del 1998, il legislatore avesse inteso escludere i cittadini dei paesi terzi,

per effetto di tale comportamento si è prodotto, nel corso degli anni, un notevole contenzioso giudiziario che, nella stragrande maggioranza dei casi ha censurato l'effetto discriminatorio di tale esclusione, riconoscendo il diritto dei cittadini extracomunitari di accedere ai concorsi per il pubblico impiego (tra le tantissime, si vedano: Tribunale di Como, sez. II civile - lavoro, ordinanza 15.05.2013 n. 1503/13, Tribunale di Siena, ordinanza dd. 03.09.2012, Tribunale di Firenze, sentenza dd. 27.01.2012; Tribunale di Milano, ordinanza n. 12913/2011 dd. 05.10.2011; Tribunale di Genova, ordinanza n. 1329/11 dd. 19 giugno 2011; Tribunale di Genova, ordinanza dd. 19 luglio 2011; Tribunale di Bologna, sentenza n. 528/2010 dd. 08.03.2011; Tribunale di Milano, ordinanza 4.4.2011; Tribunale di Lodi, ordinanza 18.2.2011; Tribunale di Milano, ordinanza n. 12913/2011 dd. 05.10.2011; Tribunale di Genova, ordinanza dd. 19 luglio 2011 (est. Parodi), Trib. Biella 23.07.10 (ord) est Pirtropaolo, T.c. Azienda Sanitaria Locale Biella, Tribunale di Milano, ordinanza dd. 11.01.2010; Tribunale di Rimini, ordinanza dd. 27.10.2009, confermata dal Tribunale di sede collegiale con ordinanza 15.02.2010, Trib. Milano 17.07.09, (ord.) est. Lualdi, Montes c. AsI Provincia di Milano 1, Corte di Appello di Firenze, sentenza dd. 28.11.2008, Trib. di Milano 01.08.08 San Paolo c. Cgil Cisl ViI, Preso Vitali, est. Mennuni; Trib. Perugia 6.12.2006 est. Criscuolo, XX c. ASL Perugia; Trib. Imperia 12.9.06 est. Favalli, AB C. ASL 1 Imperiese; Trib. Genova, 26.6.04 est. Mazza XXX C. Ospedale San Martino di Genova; Corte Appello Firenze, ord. 2.7.02 n.281, XX c. Azienda Ospedaliera Pisana; TAR Liguria, 13.4.2001, preso Balba, est. Sapone, RO c. Ente Ospedaliero);

i giudici, infatti, applicando l'articolo 2 del decreto legislativo n.286 del 1998, hanno da tempo affermato la sussistenza di una violazione del principio di parità di trattamento nell'accesso al pubblico impiego, nei casi in cui la Pubblica amministrazione utilizza il criterio della cittadinanza per escludere i lavoratori stranieri dalla partecipazione a bandi per posti e funzioni che non riguardino attività implicanti l'esercizio di

pubblici poteri, ovvero funzioni di interesse nazionale (posti e funzioni individuati dal DPCM 174/1994);

la normativa italiana è, dunque, già sostanzialmente conforme agli obblighi comunitari, ed una modifica dell'articolo 38 che non ne tenga conto non può far altro che ingenerare ulteriori ambiguità;

è evidente che il diritto comunitario consideri di volta in volta categorie soggettive divenute appunto di interesse comunitario per estendere ed uniformare presso gli Stati membri le tutele senza ovviamente diminuire quelle esistenti in uno o più Stati;

il procedimento di infrazione della Commissione europea nei confronti dell'Italia è palesemente riferibile più alla prassi amministrativa che alle astratte previsioni normative,

impegna il Governo:

a fare chiarezza, con estrema urgenza, su tale materia, anche intervenendo con una interpretazione autentica che espliciti che, ai lavoratori dei paesi terzi, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale e titolari di permesso di soggiorno, occorre garantire parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, secondo le norme espressamente previste ai sensi dei commi 2 e 3, dell'articolo 2, del decreto legislativo n.286 del 1998.

(*) Accolto dal Governo. come raccomandazione.

ARTICOLI DA 8 A 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ

Art. 8.

Approvato

(Modifica al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di tassazione di aeromobili. Caso EU Pilot 3192/12/TAXU)

1. Il comma 14-*bis* dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

«14-*bis*. L'imposta di cui al comma 11 si applica anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'E-

NAC, la cui permanenza nel territorio italiano si protragga per una durata anche non continuativa superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi. L'imposta è dovuta a partire dal mese in cui il limite di sei mesi è superato. Superato tale limite, se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta è pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese fino a quello di partenza dal territorio dello Stato. L'imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero. Sono esenti dall'imposta gli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari, oltre a quelli indicati nel comma 14».

Art. 9.

Approvato

*(Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale.
Caso EU Pilot 1711/11/TAXU)*

1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Trasferimenti attraverso intermediari*). – 1. Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *i*), del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera *b*), del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all'Agenzia delle entrate con modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il medesimo provvedimento, la trasmissione può essere limitata per specifiche categorie di operazioni o causali»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (*Trasferimenti attraverso non residenti*). – 1. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la pre-

venzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, l'unità speciale costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e i reparti speciali della Guardia di finanza, di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, possono richiedere, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, previa autorizzazione, rispettivamente, del direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate ovvero del Comandante generale della Guardia di finanza o autorità dallo stesso delegata:

a) agli intermediari indicati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, di fornire evidenza delle operazioni, oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale;

b) ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identità dei titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *u)*, e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

2. Con provvedimento congiunto del direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti le modalità e i termini relativi alle richieste di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, al fine di assicurare il necessario coordinamento e di evitare duplicazioni»;

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività*). –
1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *u)*, e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

2. I redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti, di cui all'articolo 1, comma 1, ai quali gli investimenti e le attività sono affidate in gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi.

La ritenuta trova altresì applicazione, con l'aliquota del 20 per cento e a titolo d'acconto, per i redditi di capitale indicati nell'articolo 44, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da mutui, depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari, nonché per i redditi di capitale indicati nel comma 1, lettere *c*), *d*) ed *h*), del citato articolo 44. Per i redditi diversi indicati nell'articolo 67 del medesimo testo unico, derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività finanziarie di cui al primo periodo, che concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, gli intermediari residenti applicano una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 20 per cento sulla parte imponibile dei redditi corrisposti per il loro tramite. Nel caso in cui gli intermediari intervengano nella riscossione dei predetti redditi di capitale e redditi diversi, il contribuente è tenuto a fornire i dati utili ai fini della determinazione della base imponibile. In mancanza di tali informazioni la ritenuta o l'imposta sostitutiva è applicata sull'intero importo del flusso messo in pagamento.

3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, è stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista dal comma 1 nonché, annualmente, il controvalore in euro degli importi in valuta da dichiarare»;

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Sanzioni*). – 1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata.

2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258»;

e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (*Tassazione presuntiva*). – 1. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta, o sia indicato che determinate attività non possono essere produttive di redditi. La prova delle predette condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte».

2. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

3. All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, al primo periodo, le parole: «la ritenuta è operata dai soggetti residenti incaricati che intervengono nel pagamento dei proventi» sono sostituite dalle seguenti: «la ritenuta è operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi».

Art. 10.

Approvato

(Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di affidamento del servizio di riscossione delle imposte locali. Caso EU Pilot 3452/12/MARKT)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.

2. Gli affidamenti del servizio di accertamento e riscossione di entrate comunali effettuati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando la data di scadenza dei relativi contratti, laddove anteriore.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIADI LAVORO E DI POLITICA SOCIALE

Art. 11.

Approvato

(Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare. Caso EU Pilot 3852/12/EMPL)

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera *n*), dopo le parole: «qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio» sono inserite le seguenti: «ed appartenente alla categoria della gente di mare di cui agli articoli 114, lettera *a*), e 115 del codice della navigazione,»;

b) all'articolo 11, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, può autorizzare contratti collettivi che consentano di derogare ai limiti fissati nei commi 2 e 3. Tali deroghe debbono, nella misura del possibile, rispettare i modelli fissati dai commi 2 e 3, nonché consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi addetti alla guardia o che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata. Le deroghe di cui al presente comma possono altresì prevedere la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi in funzione delle peculiari tipologie o condizioni di impiego della nave su cui il lavoratore marittimo è imbarcato».

2. I contratti collettivi stipulati a decorrere dal 24 novembre 2010 che abbiano stabilito deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, devono essere sottoposti all'autorizzazione di cui al medesimo articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 271 del 1999, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'autorizzazione non venga richiesta, ovvero non venga concessa, le clausole dei contratti collettivi, le quali abbiano stabilito le deroghe di cui al primo periodo, perdono efficacia.

ORDINE DEL GIORNO

G11.100

GALIMBERTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 588 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013»,

premessi che:

l'articolo 11 reca «Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare. Caso EU Pilot 3852/12/EMPL»;

il comma 1, modifica l'articolo 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.271, recante «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 485/1998» definendo «lavoratore marittimo» qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio ed appartenente alla categoria della gente di mare di cui agli articoli 114, lettera *a*), e 115 del codice della navigazione che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave o unità mercantile o di una nave da pesca,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere la definizione di lavoratore marittimo ai piloti, agli ormeggiatori e ai barcaioli.

(*) Accolto dal Governo. come raccomandazione.

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

*(Disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato.
Procedura di infrazione 2010/2045)*

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (*Criteri di computo*). - 1. I limiti prescritti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per il

computo dei dipendenti si basano sul numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro».

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La soglia numerica occupazionale è definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul numero medio mensile dei lavoratori subordinati, a tempo determinato ed indeterminato, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro».

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il computo dei dipendenti a tempo determinato ai sensi dei medesimi commi è effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data.

ORDINE DEL GIORNO

G12.100

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

è stata attivata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia la procedura d'infrazione n. 2010/2124 concernente la non corretta applicazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato con riferimento al personale a tempo determinato impiegato nella scuola pubblica; e a tutt'oggi risulta essere nella fase della messa in mora complementare ai sensi dell'articolo 258 del TFUE;

considerato che:

la XIV Commissione permanente della Camera dei deputati, nel corso della XVI legislatura, in data 20 giugno 2012 ha espresso il parere relativo all'esame del disegno di legge recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (C. 5256 Governo, approvato dal Senato): «preso atto che, in materia di contratti a tempo determinato, la Commissione europea ha aperto due procedure di infrazione (proc. n. 2010/2045 e proc. 2010/2124), per la non corretta trasposizione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. In particolare, nell'ambito della procedura d'infrazione 2010/2124, la Commissione europea ritiene che la prassi italiana di impiegare personale ausiliario tecnico amministrativo nella scuola pubblica per mezzo di una successione di contratti a tempo determinato, senza misure atte a prevenirne l'abuso, non ottempera

gli obblighi della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; tenuto conto che, secondo informazioni raccolte dalla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'UE, i servizi della Commissione europea si appresterebbero a proporre l'adozione di una lettera di messa in mora complementare, poiché si riterrebbe che la successione di contratti a tempo determinato non sia più circoscritta al solo personale ausiliario tecnicoamministrativo, bensì ai diversi ruoli del personale della scuola [...]»;

preso atto che:

la procedura d'infrazione 2010/2045, indicata nell'articolo 13 dell'AS n.588, è relativa alla violazione della medesima direttiva che si contesta violata anche nella procedura d'infrazione 2010/2124;

entrambe le procedure d'infrazione riguardano il personale della scuola;

rilevato che:

il comma 18, articolo 9 della legge 12 luglio 2011 impedisce la trasfornazione, dopo 36 mesi di contratti a tempo determinato, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così come invece, voluto e previsto nella direttiva comunitaria 1999/70/CE in ambito scolastico;

impegna il Governo:

1) a valutare l'opportunità di definire celermente le questioni oggetto della procedura d'infrazione 2010/2124, concernente la stabilizzazione del personale scolastico;

2) ad adottare le più opportune iniziative, anche a carattere normativo, volte a prevedere la soppressione del comma 18, dell'articolo 9 della legge 12 luglio 2011.

G12.100 (testo 2)

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA

V. testo 3

Il Senato,

premessi che:

è stata attivata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia la procedura d'infrazione n. 2010/2124 concernente la non corretta applicazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato con riferimento al personale a tempo determinato impiegato nella scuola pubblica; e a tutt'oggi risulta essere nella fase della messa in mora complementare ai sensi dell'articolo 258 del TFUE;

considerato che:

la XIV Commissione permanente della Camera dei deputati, nel corso della XVI legislatura, in data 20 giugno 2012 ha espresso il parere relativo all'esame del disegno di legge recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (C. 5256 Governo, approvato dal Senato): «preso atto che, in materia di contratti a tempo determinato, la Commissione europea ha aperto due procedure di infrazione (proc. n. 2010/2045 e proc. 2010/2124), per la non corretta trasposizione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. In particolare, nell'ambito della procedura d'infrazione 2010/2124, la Commissione europea ritiene che la prassi italiana di impiegare personale ausiliario tecnico amministrativo nella scuola pubblica per mezzo di una successione di contratti a tempo determinato, senza misure atte a prevenirne l'abuso, non ottempera gli obblighi della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; tenuto conto che, secondo informazioni raccolte dalla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'UE, i servizi della Commissione europea si appresterebbero a proporre l'adozione di una lettera di messa in mora complementare, poiché si riterrebbe che la successione di contratti a tempo determinato non sia più circoscritta al solo personale ausiliario tecnico amministrativo, bensì ai diversi ruoli del personale della scuola [...]»;

preso atto che:

la procedura d'infrazione 2010/2045, indicata nell'articolo 12 dell'AS n.588, è relativa alla violazione della medesima direttiva che si contesta violata anche nella procedura d'infrazione 2010/2124;

entrambe le procedure d'infrazione riguardano il personale della scuola;

rilevato che:

il comma 18, articolo 9 della legge 12 luglio 2011 impedisce la trasfornazione, dopo 36 mesi di contratti a tempo determinato, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così come invece, voluto e previsto nella direttiva comunitaria 1999/70/CE in ambito scolastico;

impegna il Governo:

- 1) a valutare l'opportunità di definire celermente le questioni oggetto della procedura d'infrazione 2010/2124, concernente la stabilizzazione del personale scolastico;
- 2) ad adottare le più opportune iniziative, anche a carattere normativo.

G12.100 (testo 3)

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

è stata attivata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia la procedura d'infrazione n. 2010/2124 concernente la non corretta applicazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato con riferimento al personale a tempo determinato impiegato nella scuola pubblica; e a tutt'oggi risulta essere nella fase della messa in mora complementare ai sensi dell'articolo 258 del TFUE;

considerato che:

la XIV Commissione permanente della Camera dei deputati, nel corso della XVI legislatura, in data 20 giugno 2012 ha espresso il parere relativo all'esame del disegno di legge recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (C. 5256 Governo, approvato dal Senato): «preso atto che, in materia di contratti a tempo determinato, la Commissione europea ha aperto due procedure di infrazione (proc. n. 2010/2045 e proc. 2010/2124), per la non corretta trasposizione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. In particolare, nell'ambito della procedura d'infrazione 2010/2124, la Commissione europea ritiene che la prassi italiana di impiegare personale ausiliario tecnico amministrativo nella scuola pubblica per mezzo di una successione di contratti a tempo determinato, senza misure atte a prevenirne l'abuso, non ottempera gli obblighi della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; tenuto conto che, secondo informazioni raccolte dalla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'UE, i servizi della Commissione europea si appresterebbero a proporre l'adozione di una lettera di messa in mora complementare, poiché si riterrebbe che la successione di contratti a tempo determinato non sia più circoscritta al solo personale ausiliario tecnico amministrativo, bensì ai diversi ruoli del personale della scuola [...]»;

preso atto che:

la procedura d'infrazione 2010/2045, indicata nell'articolo 12 dell'AS n.588, è relativa alla violazione della medesima direttiva che si contesta violata anche nella procedura d'infrazione 2010/2124;

entrambe le procedure d'infrazione riguardano il personale della scuola;

rilevato che:

il comma 18, articolo 9 della legge 12 luglio 2011 impedisce la trasfornazione, dopo 36 mesi di contratti a tempo determinato, del rap-

porto di lavoro a tempo indeterminato così come invece, voluto e previsto nella direttiva comunitaria 1999/70/CE in ambito scolastico;

impegna il Governo:

1) a valutare l'opportunità di definire celermente le questioni oggetto della procedura d'infrazione 2010/2124, concernente la stabilizzazione del personale scolastico;

2) ad adottare le più opportune iniziative, anche a carattere normativo, volte a valutare l'opportunità di prevedere la soppressione del comma 18, dell'articolo 9 della legge 12 luglio 2011.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI DA 13 A 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato

(Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Procedura di infrazione 2013/4009)

1. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «cittadini italiani residenti» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 15,71 milioni di euro per il periodo dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013 e in 31,41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede:

a) quanto a 15,71 milioni di euro per l'anno 2013, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

b) quanto a 4,41 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede ad effettuare il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione lineare, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ PUBBLICA

Art. 14.

Approvato

(Modifica al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in materia di protezione delle galline ovaiole e registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. Procedura di infrazione 2011/2231)

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Sanzioni amministrative*). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola i divieti di cui all'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.200 a euro

18.600 per ogni unità produttiva trovata non conforme e al divieto di esercizio dell'attività di allevamento nelle medesime unità produttive, fino all'avvenuto adeguamento delle stesse.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che non rispetta i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, ad esclusione della lettera *b*), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.100 a euro 18.600 per ogni unità produttiva trovata non conforme.

3. Nel caso di ripetizione della violazione di cui al comma 2, anche in presenza del pagamento in misura ridotta, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino alla metà ed è disposta, a fine ciclo produttivo, la sospensione dell'esercizio dell'attività di allevamento da uno a tre mesi per ogni unità produttiva trovata non conforme, fermo restando che in tale periodo di sospensione dell'attività non vanno computati i periodi di vuoto biologico e di vuoto sanitario.

4. L'autorità sanitaria competente, valutata la gravità delle carenze riscontrate nel corso dei controlli di cui all'articolo 5, in caso di tempestivo e puntuale adeguamento alle prescrizioni dettate ai sensi dello stesso articolo 5, comma 1, lettera *b*), può sospendere l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. Tale sospensione è automaticamente revocata in caso di ripetizione della violazione e non può essere concessa in caso di recidiva.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola le disposizioni di cui all'articolo 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.030 a euro 6.180 e al divieto di esercizio dell'attività di allevamento fino all'avvenuta registrazione, che consegue d'ufficio con spese a carico del soggetto interessato, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 7.

6. Il proprietario o il detentore che viola il divieto di esercizio dell'attività di allevamento di cui ai commi 1 e 5 o la sospensione dell'esercizio dell'attività di allevamento di cui al comma 3 è soggetto alla pena prevista dall'articolo 650 del codice penale, alla revoca, se ne è in possesso, della registrazione di cui all'articolo 4, nonché al ritiro delle uova immesse sul mercato durante i relativi periodi di restrizione. Le uova prodotte in tali periodi sono destinate alla distruzione o all'industria non alimentare.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 15.

Approvato

(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, in materia di biocidi)

1. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sui biocidi, di seguito denominato «regolamento n. 528».

2. Il Ministero della salute è designato quale «autorità competente» ai sensi dell'articolo 81 del regolamento n. 528.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le tariffe di cui all'articolo 80 del regolamento n. 528 e le relative modalità di versamento. Le tariffe sono determinate in base al principio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate ogni tre anni.

4. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento n. 528.

5. Con decreto del Ministro della salute è disciplinato l'*iter* procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi da parte dell'autorità competente previsti dal regolamento n. 528.

Art. 16.

Approvato

(Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici)

1. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, di seguito denominato «regolamento n. 1223».

2. Il Ministero della salute è designato quale «autorità competente» ai sensi dell'articolo 34 del regolamento n. 1223.

3. Il Ministero della salute è l'autorità centrale dello Stato alla quale spettano compiti di indirizzo generale e coordinamento in materia di cosmetici, l'elaborazione e l'adozione dei piani pluriennali di controllo, la supervisione e il controllo sulle attività degli organismi che esercitano le funzioni conferite dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dalle aziende sanitarie locali.

4. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano spettano compiti di indirizzo e coordinamento delle attività territoriali delle

aziende sanitarie locali, nonché l'elaborazione e l'adozione dei piani regionali di controllo.

5. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla regolamentazione delle procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione.

6. Con decreto del Ministro della salute sono regolamentati gli adempimenti e le comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell'ambito dell'attività di vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del regolamento n. 1223.

Art. 17.

Approvato

(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Procedura di infrazione 2009/4583)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma *2bis* è inserito il seguente:

«2-ter. L'indicazione non è necessaria quando, con riferimento alle sostanze elencate nell'allegato 2, sezione III (allergeni), la denominazione di vendita indica l'ingrediente interessato».

Art. 18.

Approvato

(Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CEE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione. Procedura di infrazione 2011/2217)

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Cooperazione*). – 1. Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo Stato italiano collabora con gli altri Stati dell'Unione europea interessati nel modo più opportuno per attuare il presente decreto, anche tramite lo scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto.

2. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualità delle acque di balneazione che coinvolge più regioni e province autonome, gli enti territoriali interessati attuano le medesime procedure di cui al comma 1».

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIADI AMBIENTE

Art. 19.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, in materia di valutazione e gestione dei rischi da alluvioni. Procedura di infrazione 2012/2054)

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «non direttamente imputabili ad eventi meteorologici» sono sostituite dalle seguenti: «causati da impianti fognari»;

b) all'articolo 6, comma 2:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Le mappe della pericolosità da alluvione contengono la perimetrazione, da predisporre avvalendosi di sistemi informativi territoriali, delle aree che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:»;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi»;

c) all'articolo 6, comma 3:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) estensione dell'inondazione e portata della piena»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) altezza e quota idrica»;

d) all'articolo 9, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del presente decreto sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte II dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione

speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli *habitat* naturali e della flora e della fauna selvatica»;

e) all'allegato I, parte B, punto 1, le parole: «dell'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 12».

Art. 20.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, in materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. Procedura di infrazione 2011/2006)

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 6»;

b) all'articolo 2, comma 4, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 6»;

c) all'articolo 2, comma 5, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

d) all'articolo 5, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente l'operatore può allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni»;

e) all'articolo 6, il *comma 10* è sostituito dal seguente:

«10. L'autorità competente garantisce, anche attraverso la pubblicazione nel proprio sito informatico delle informazioni necessarie per la preparazione del piano di emergenza esterno, la partecipazione del pubblico interessato alla preparazione o al riesame dello stesso piano, fornendo al medesimo le informazioni pertinenti, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti, ed un periodo di tempo adeguato, comunque non inferiore a trenta giorni, per esprimere osservazioni di cui l'autorità competente deve tenere conto, motivando le ragioni per le quali intenda, eventualmente, discostarsi»;

f) all'articolo 7, comma 5, lettera a), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

g) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 7, comma 5, con-

testualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale nonché, ove esistente, nel proprio sito *internet*, di un annuncio contenente:

a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore;

b) informazioni dettagliate sull'autorità competente responsabile del procedimento e sugli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni, nonché i termini per la presentazione delle stesse;

c) se applicabile, informazioni sulla necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;

d) la natura delle eventuali decisioni;

e) l'indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione»;

h) all'articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'autorità competente mette a disposizione del pubblico interessato, attraverso la pubblicazione nel proprio sito *internet*, anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorità competente medesima in merito alla domanda di autorizzazione, nonché altre informazioni attinenti alla domanda di autorizzazione presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore.

1-ter. Le forme di pubblicità di cui al comma 1 tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni»;

i) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorità competente fino a trenta giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo. L'operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui ai commi 1 e 1-bis»;

l) all'articolo 10, comma 1, lettera a), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

m) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4»;

n) all'articolo 11, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorità competente

stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale, con oneri a carico dell'operatore»;

o) all'articolo 12, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorità competente può assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all'articolo 14 e fatta salva l'applicazione della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti»;

p) all'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: «valutare la probabilità che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti,»;

q) all'articolo 16, comma 3, le parole: «l'operatore trasmette le informazioni di cui all'articolo 6, comma 14» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 15»;

r) all'articolo 17, comma 1, la parola: «, successivamente» è sostituita dalle seguenti: «a intervalli almeno semestrali dal momento dell'avvio delle medesime operazioni, *compresa la fase successiva alla chiusura*» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione»;

s) all'articolo 19, comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «L'operatore che gestisca una struttura di deposito di rifiuti di estrazione in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 è punito con la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da cinquemiladuecento a cinquantaduemila euro».

ORDINI DEL GIORNO

G20.200

BOTTICI, ORELLANA, CRIMI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 (A.S. n. 588),

premesso che:

l'articolo 20 del provvedimento novella il decreto legislativo n. 117 del 2008, relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, attraverso alcune modifiche alle disposizioni previste per i rifiuti inerti derivanti dalle operazioni di prospezione o ricerca, di estrazione, di tratta-

mento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;

l'attività di cava è rilevante sia per la sua compatibilità - o meno - con gli aspetti geologici ed idrogeologici rilevabili nelle zone di escavazione, sia per il suo impatto diretto su fattori quali atmosfera, rumore, suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, paesaggio ed ecosistemi. A testimonianza della rilevanza dell'attività estrattiva, occorre ricordare che sono state emanate una serie di direttive comunitarie di settore;

le cave, inoltre, hanno potenziali conseguenze in termini di alterazione del bilancio idrico nonché sulla qualità delle acque sotterranee, vulnerabili a fenomeni di inquinamento causati da interventi antropici. Vi è poi da considerare l'aspetto non marginale della tutela dei lavoratori del settore rispetto alle patologie che tali lavorazioni possono comportare. Il settore delle attività estrattive interessa dunque in ogni caso, oltre alle attività produttive, anche e più propriamente gli aspetti ambientali e paesaggistici nel cui contesto la cava viene a situarsi, tenuto conto del fatto che talvolta le cave insistono su aree che risultano ufficialmente protette;

secondo i dati riportati nel «Rapporto Cave 2011», sarebbero attive in Italia 5.736 cave, mentre sarebbero secondo i dati riportati nel «Rapporto Cave 2011», sarebbero attive in Italia 5736 cave, mentre sarebbero ben più di tredicimila quelle dismesse. Non solo la rete di monitoraggio del fenomeno è tuttora non capillare, ma in diverse Regioni - il citato Rapporto fa specifico riferimento a Veneto, Abruzzo, Molise, Sardegna, Calabria, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia e Piemonte - non risulta vigente un «piano cave» (piano regionale attività estrattive - PRAE), pur in presenza talvolta di una legge regionale che ad esso fa esplicito rinvio. Sono altresì poche le Regioni che escludono dall'attività estrattiva aree di rilevante interesse ambientale (Basilicata, Marche, Umbria e Molise);

a fronte della delicatezza delle problematiche connesse alle attività di cava, risulta invece palese, sul territorio nazionale, una preoccupante situazione di non omogenea applicazione di regole e programmi efficaci, come rilevato dal «Rapporto Cave 2011» di Legambiente, in relazione alla mancata riconversione delle cave dismesse, talvolta utilizzate impropriamente - se non illegalmente - come discarica, alla rete di monitoraggio, alla assenza di leggi che escludono dall'attività estrattiva aree di rilevante interesse ambientale ed alla inadeguatezza degli introiti derivanti agli enti dalle concessioni;

proprio in relazione alla presenza di cave in aree di rilevante interesse ambientale, il Rapporto citato evidenzia che: «le Alpi Apuane rappresentano un caso emblematico, visto che il più grande comprensorio estrattivo di ornamentali del mondo (tra i soli Comuni di Massa e Carrara si trovano 30 siti di estrazione) deve convivere con il principale Parco Naturale della Regione Toscana. Le circa 200 cave poste nell'area ai limiti del Parco sottopongono il territorio a un prelievo giornaliero enorme di

materiale e determinano nell'intorno effetti impressionanti, principalmente per l'inquinamento delle falde acquifere ed il traffico di mezzi pesanti»;

il Rapporto evidenzia altresì che nel resto della Toscana la situazione rimane comunque di forte presenza di attività estrattive a causa delle 403 cave in funzione e delle oltre 1.000 abbandonate. Continua ad essere uno dei casi più clamorosi, per la devastazione paesaggistica ed ambientale che ne deriva, quello delle cave sulle colline di Campiglia Marittima e di San Vincenzo, in Provincia di Livorno, con 5 cave presenti. L'area interessata ricade all'interno di un SIC (Monte Calvi di Campiglia) e di un'area naturale protetta istituita proprio dal Comune di Campiglia Marittima per la particolare importanza naturalistica del territorio. Ad aggravare il contesto è la presenza, messa a rischio, del Parco Archeo-minerario di San Silvestro e della Rocca medievale, entrambi siti culturali di notevole importanza ormai circondati dalle cave;

l'importanza della gestione sostenibile delle risorse inerti è riconosciuta anche dal progetto europeo «Sarma» (*Sustainable Aggregates Resource Management*) cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito dei progetti per il SouthEast Europe (SEE), di cui fanno parte anche alcune regioni italiane, che muove dalla natura non rinnovabile delle risorse naturali consumate dalle attività di cava e dall'indiscutibile impatto delle cave sul territorio,

impegna il Governo:

ad assicurare, ai fini del rispetto delle direttive comunitarie, l'adozione di criteri uniformi, sul territorio nazionale, tali da garantire la piena sostenibilità ambientale degli interventi estrattivi, mediante opportuna identificazione delle aree vincolate, sensibili o di pregio interdette a tali attività, individuando in particolare le ragioni ambientali o paesaggistiche quali motivi di esclusione;

a predisporre le misure opportune per migliorare l'efficienza delle attività estrattive attraverso un'ottimizzazione del ciclo produttivo che garantisca un ruolo centrale alla pianificazione ed al monitoraggio costante dello stato delle cave, assicuri il minor impatto ambientale, riduca i costi di trasporto dei materiali scavati e gestisca lo smaltimento dei materiali di demolizione attraverso il riciclaggio degli stessi;

a valutare le modalità per addivenire, in tempi brevi, ad una revisione ed omogeneizzazione degli oneri di concessione, tenendo conto del livello ben maggiore dei canoni vigenti in altri Paesi europei (Gran Bretagna e Danimarca segnatamente) al fine di incentivare la riconversione delle cave dismesse, di incentivare la diffusione delle buone pratiche sul territorio e - contestualmente - di disincentivare il conferimento in disca-

rica dei materiali, nonché di finanziare sistemi di recupero, riutilizzo e gestione ottimale degli inerti e dei residui di lavorazione.

(*) Accolto dal Governo. come raccomandazione.

G20.100

SANTANGELO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 (A.S. n. 588);

premessi che:

l'articolo 20 novella il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, attraverso alcune modifiche alle disposizioni previste per i rifiuti inerti derivanti dalle operazioni di prospezione o ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;

le lettere *g*), *h*) ed *i*) del comma 1 dell'articolo 21 riscrivono i primi due commi dell'articolo 8 del decreto legislativo citato al fine di renderli più aderenti al testo del corrispondente articolo della direttiva. In particolare, viene introdotta una nuova e più dettagliata disciplina sulla partecipazione del pubblico al procedimento autorizzatorio relativo ai depositi dei rifiuti di estrazione, prevedendo adeguate forme di pubblicità;

il nuovo testo dell'articolo 8, comma 1, stabilisce che i contenuti dell'informativa debbano essere pubblicati, a cura e spese dell'operatore autorizzato alla gestione dei rifiuti da estrazione, sui quotidiani a diffusione regionale o provinciale, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di garantire una piena e trasparente informazione sui procedimenti autorizzatori relativi ai depositi dei rifiuti di estrazione a tutti i cittadini che vivono nei territori coinvolti dalle operazioni di prospezione o ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, anche attraverso la pubblicazione della documentazione informativa su tutti i quotidiani a diffusione sia regionale che provinciale.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI 21, 22 E 23 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 21.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti. Procedura di infrazione 2011/2218)

1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose»;

b) all'articolo 10, comma 6, dopo le parole: «L'operazione di trattamento» sono inserite le seguenti: «e di riciclaggio»;

c) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto tra costi ed efficacia per tutti i tipi di pile e accumulatori»;

d) all'articolo 12, comma 1, le parole: «a trattamento o riciclaggio» sono sostituite dalle seguenti: «a trattamento e a riciclaggio»;

e) all'articolo 23:

1) al comma 1, dopo le parole: «Le pile e gli accumulatori» sono inserite le seguenti: «e i pacchi batterie»;

2) al comma 3, dopo le parole: «sono contrassegnati» sono inserite le seguenti: «in modo visibile, leggibile e indelebile»;

f) all'allegato II, parte B: Riciclaggio, i punti 1 e 2 sono abrogati.

Art. 22.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione 2009/2264)

1. All'Allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1, le parole: «(con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni)» sono soppresse;

b) al numero 1.18 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il condizionamento»;

c) dopo il numero 8.9 è inserito il seguente:

«8.9-bis. *Test* di fecondazione».

2. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;

b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 chilogrammi. Il quantitativo di 3.500 chilogrammi si riferisce a ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato;

c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

3. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: «, effettuato» fino a: «6.000 kg» sono soppresse.

4. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005

si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.

Art. 23.

Approvato

(Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale volte al recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011. Procedura di infrazione 2009/2086)

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e di risolvere la procedura di infrazione 2009/2086 per non conformità alla direttiva 85/337/CEE in materia di valutazione d'impatto ambientale, per le tipologie progettuali di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla emanazione delle linee guida finalizzate all'individuazione dei criteri e delle soglie per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte II del medesimo decreto legislativo.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al medesimo comma 1, possono definire criteri e soglie ai fini della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Trascorso tale termine, in assenza di definizione da parte delle singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, le tipologie progettuali di cui all'allegato IV alla parte II del predetto decreto legislativo sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità senza alcuna previsione di criteri e soglie.

3. Con riferimento ai progetti di cui al citato allegato IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora non ricadenti, neppure parzialmente,

in aree protette, ivi comprese quelle sottoposte a vincolo paesaggistico o culturale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dall'adozione delle linee guida di cui al comma 1 e nel rispetto dei criteri indicati dalle stesse, possono determinare, previa motivazione, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità per specifiche categorie progettuali, o per particolari situazioni ambientali e territoriali.

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

23.200

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, LUCIDI, MOLINARI, ORELLANA

Respinto

Sopprimere il comma 3.

G23.100

ARRIGONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 23 è finalizzato a superare i rilievi (formulati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione 2009/2086 di non conformità alla direttiva 85/337/CEE sulla valutazione di impatto ambientale VIA) sulle norme del Codice dell'ambiente che stabiliscono i criteri e le procedure di valutazione dall'assoggettabilità a VIA, il cosiddetto «*screening*», dei progetti di cui all'allegato IV allo stesso Codice;

il Codice dell'ambiente prevede soglie dimensionali, al di sotto delle quali i progetti non devono comunque essere sottoposti a VIA;

la Commissione europea ha eccepito il fatto che tali criteri dimensionali non esauriscono tutti i criteri di cui obbligatoriamente deve essere tenuto conto nel fissare soglie e criteri per lo screening, che sono elencati nell'allegato V al Codice (identico all'allegato III della direttiva);

per porre rimedio a tale violazione, l'articolo 23 prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'ambiente, con apposito decreto, provveda ad emanare le linee guida fi-

nalizzate all'individuazione dei criteri e delle soglie per lo *screening* dei progetti da sottoporre a procedura di VIA, sulla base dei criteri di cui al citato allegato V, e che successivamente, entro tre mesi dall'emanazione di tali linee guida, le regioni possano definire criteri e soglie in base ai quali stabilire quali progetti debbano essere sottoposti a procedura di VIA, trascorsi i quali, senza che le regioni abbiano provveduto, le tipologie progettuali di cui all'allegato IV alla parte II del predetto decreto legislativo sono sottoposte comunque alla verifica di assoggettabilità, a prescindere da qualsiasi soglia o criterio di esclusione;

pertanto le linee guida sono rivolte alle regioni e, quindi, l'articolo 23 prevede il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle linee guida del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

l'intervento regionale è fondamentale tant'è che, in caso di mancanza dell'intervento regionale, le soglie dimensionali di cui all'allegato IV saranno comunque non considerate e, pertanto, tutti i progetti indicati nello stesso allegato dovranno essere sottoposti alle procedure di *screening* di cui all'articolo 20 del Codice;

ciò potrebbe creare discriminazioni tra i nostri impianti e quelli degli altri Stati europei assoggettando a procedure di *screening*, e quindi ad appesantimenti burocratici, anche impianti che non presentano rilevanza ai fini ambientali;

il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento ha una rilevanza fondamentale nel procedimento di approvazione delle linee guida;

impegna il Governo:

a tenere nella massima considerazione il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle linee guida del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini dell'individuazione dei criteri e delle soglie per lo *screening* dei progetti da sottoporre a procedura di VIA.

(*) Accolto dal Governo.

G23.101

ARRIGONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 23 è finalizzato a superare i rilievi (formulati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione 2009/2086 di non confor-

mità alla direttiva 85/337/CEE sulla valutazione di impatto ambientale (VIA) sulle norme del Codice dell'ambiente che stabiliscono i criteri e le procedure di valutazione dell'assoggettabilità a VIA, il cosiddetto «*screening*», dei progetti di cui all'allegato IV allo stesso Codice;

il Codice dell'ambiente prevede soglie dimensionali, al di sotto delle quali i progetti non devono comunque essere sottoposti a VIA;

la Commissione europea ha eccepito il fatto che tali criteri dimensionali non esauriscono tutti i criteri di cui obbligatoriamente deve essere tenuto conto nel fissare soglie e criteri per lo *screening*, che sono elencati nell'allegato V al Codice (identico all'allegato III della direttiva);

per porre rimedio a tale violazione, l'articolo 23 prevede che, entro sessanta giorni dalla data, di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'ambiente, con apposito decreto, provveda ad emanare le linee guida finalizzate all'individuazione dei criteri e delle soglie per lo *screening* dei progetti da sottoporre a procedura di VIA, sulla base dei criteri di cui al citato allegato V, e che successivamente, entro tre mesi dall'emanazione di tali linee guida, le regioni possano definire criteri e soglie in base ai quali stabilire quali progetti debbano essere sottoposti a procedura di VIA, trascorsi i quali, senza che le regioni abbiano provveduto, le tipologie progettuali di cui all'allegato IV alla parte II del predetto decreto legislativo sono sottoposte comunque alla verifica di assoggettabilità, a prescindere da qualsiasi soglia o criterio di esclusione;

le linee guida hanno rilevanza fondamentale per il comparto industriale italiano e altrettanto importante è il pronto intervento delle regioni;

la non coerente individuazione delle soglie dimensionali degli impianti potrebbe creare discriminazioni tra i nostri impianti e, quelli degli altri Stati europei assoggettando a procedure di *screening*, e quindi ad appesantimenti burocratici, anche impianti che non presentano rilevanza ai fini ambientali;

impegna il Governo:

ad informare le competenti Commissioni parlamentari sulle linee guida che il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà emanare, permettendo un confronto in merito all'individuazione dei criteri e delle soglie per lo *screening* dei progetti da sottoporre a procedura di VIA;

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 24.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Procedura di infrazione 2007/4680)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 78-ter, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'ISPRA elabora l'inventario, su scala di distretto, dei rilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite, di seguito denominato "inventario", con riferimento alle sostanze prioritarie e alle sostanze pericolose prioritarie. L'ISPRA effettua ulteriori elaborazioni sulla base di specifiche esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

b) all'articolo 92, comma 5, le parole: «possono rivedere o completare» sono sostituite dalle seguenti: «devono riesaminare e, se necessario, opportunamente rivedere o completare»;

c) all'articolo 92, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Le regioni riesaminano e, se del caso, rivedono i programmi d'azione obbligatori di cui al comma 7, inclusa qualsiasi misura supplementare adottata ai sensi della lettera c) del comma 8, per lo meno ogni quattro anni»;

d) all'articolo 92, comma 9, le parole: «Le variazioni apportate alle designazioni, i programmi di azione» sono sostituite dalle seguenti: «Gli esiti del riesame delle designazioni di cui al comma 5, i programmi di azione stabiliti ai sensi del comma 7, inclusi gli esiti del riesame di cui al comma 8-bis»;

e) all'articolo 104, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente

e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione»;

f) all'articolo 116, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione»;

g) all'articolo 117, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e, successivamente, ogni sei anni»;

h) all'articolo 117, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il registro delle aree protette di cui al comma 3 deve essere tenuto aggiornato per ciascun distretto idrografico»;

i) all'allegato 1 alla parte III, al punto 2, lettera B, paragrafo 4.3 «Monitoraggio dello stato quantitativo», nella voce «Densità dei siti di monitoraggio», alla lettera a) del secondo capoverso, dopo le parole: «l'impatto delle estrazioni» sono inserite le seguenti: «e degli scarichi»;

l) all'allegato 1 alla parte III, al punto 2, lettera B, paragrafo 4.3 «Monitoraggio dello stato quantitativo», nella voce «Frequenza di monitoraggio», alla lettera a) del primo capoverso, dopo le parole: «l'impatto delle estrazioni» sono inserite le seguenti: «e degli scarichi»;

m) all'allegato 3 alla parte III, nella sezione C, «Metodologia per l'analisi delle pressioni e degli impatti», dopo il punto C.2.2 è inserito il seguente:

«C.2.2.1 Per i corpi idrici che si reputa rischino di non conseguire gli obiettivi di qualità ambientale è effettuata, ove opportuno, una caratterizzazione ulteriore per ottimizzare la progettazione dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 120 e dei programmi di misure prescritti all'articolo 116.»;

n) all'allegato 3 alla parte III, al punto 2 della sezione C, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, alla Parte B, Caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei, punto B.1, secondo capoverso:

1) nell'alinea, dopo le parole: «dei corpi idrici» sono inseriti le seguenti: «e di individuare le eventuali misure da attuare a norma dell'articolo 116»;

2) nel secondo trattino, dopo la parola: «fertilizzanti» sono aggiunte le seguenti: «, ravvenamento artificiale».

2. Al fine di poter disporre del supporto tecnico necessario al corretto ed integrale adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, nonché dalla direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, resta confermato che le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come prorogate per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, continuano ad avvalersi, nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dell'attività dei comitati tecnici costituiti nel proprio ambito.

EMENDAMENTO

24.200

ORELLANA (*)

Respinto

Apportate le seguenti modifiche:

- a) alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «e 2013/2032»;*
- b) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«*b)* all'articolo 92, il primo periodo del comma 5 è sostituito dai seguenti: "Per tenere conto di cambiamenti, o di fattori imprevisti, o della sopravvenienza di nuovi dati o informazioni tecnico-scientifiche, almeno ogni quattro anni le Regioni, sentite le Autorità di bacino e gli enti locali, provvedono a riesaminare e, se necessario opportunamente rivedere o completare, le designazioni delle zone vulnerabili. In caso di inadempienza delle Regioni per un periodo superiore a tre mesi, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il supporto di Ispra, provvede in via sostitutiva entro i successivi 90 giorni"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori del Gruppo LN-Aut.

24.900

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza di spesa».

ARTICOLI 25 E 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

Approvato

(Modifiche alla parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. Procedura di infrazione 2007/4679)

1. Alla parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 299 è premesso il seguente:

«Art. 298-bis. - (*Principi generali*). – 1. La disciplina della parte VI del presente decreto legislativo si applica:

a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato 5 alla stessa parte VI e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività;

b) al danno ambientale causato da un'attività diversa da quelle elencate nell'allegato 5 alla stessa parte VI e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività, in caso di comportamento doloso o colposo.

2. La riparazione del danno ambientale deve avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel titolo II e nell'allegato 3 alla parte VI, ove occorra anche mediante l'esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non attuate dal medesimo soggetto.

3. Restano disciplinati dal titolo V della parte IV del presente decreto legislativo gli interventi di ripristino del suolo e del sottosuolo progettati ed attuati in conformità ai principi ed ai criteri stabiliti al punto 2 dell'allegato 3 alla parte VI nonché gli interventi di riparazione delle acque sotterranee progettati ed attuati in conformità al punto 1 del medesimo allegato 3, o, per le contaminazioni antecedenti alla data del 29 aprile 2006, gli interventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono gli obiettivi di qualità nei tempi stabiliti dalla parte III del presente decreto»;

b) all'articolo 299, comma 1, le parole da: «, attraverso la Direzione generale per il danno ambientale» fino alla fine del comma sono soppresse;

c) all'articolo 299, comma 5, le parole: «e per la riscossione della somma dovuta per equivalente patrimoniale» sono soppresse;

d) all'articolo 303, comma 1, lettera f), le parole da: «; i criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria» fino alla fine della lettera sono soppresse;

e) all'articolo 303, comma 1, la lettera i) è abrogata;

f) all'articolo 311, nella rubrica, le parole: «e per equivalente patrimoniale» sono soppresse;

g) all'articolo 311, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando si verifica un danno ambientale cagionato dagli operatori le cui attività sono elencate nell'allegato 5 alla presente parte VI, gli stessi sono obbligati all'adozione delle misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima parte VI secondo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del presente decreto. Ai medesimi obblighi è tenuto chiunque altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa. Solo quando l'adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguire la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti»;

h) all'articolo 311, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede in applicazione dei criteri enunciati negli allegati 3 e 4 della presente parte VI alla determinazione delle misure di riparazione da adottare e provvede con le procedure di cui al presente titolo III all'accertamento delle responsabilità risarcitorie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformità a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'allegato 3 alla presente parte VI i criteri ed i metodi, anche di valutazione monetaria, per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa. Tali criteri e metodi trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi, nei limiti del loro effettivo arricchimento»;

i) all'articolo 313, comma 2, le parole: «, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con successiva ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno accertato o residuo, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario» sono sostituite dalle seguenti: «o all'adozione delle misure di riparazione nei termini e modalità prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività

necessarie a conseguire la completa attuazione delle misure anzidette secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 311 e, al fine di procedere alla realizzazione delle stesse, con ordinanza ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme corrispondenti»;

l) all'articolo 314, comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

m) all'articolo 317, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale disciplinato dalla presente parte VI, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate alla realizzazione delle misure di prevenzione e riparazione in conformità alle previsioni della direttiva 2004/35/CE ed agli obblighi da essa derivanti».

2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 311 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dalla lettera g) del comma 1 del presente articolo, non si applicano agli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché agli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi alla medesima data.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 26.

Approvato

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2006/2131)

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, e in conformità agli articoli 3 e 4 della direttiva 2009/147/CE» e il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7.1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili sull'applicazione pratica della presente legge e delle altre norme vigenti in materia, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 2009/147/CE».

2. L'articolo 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 19-*bis*. - (*Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE*). – 1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni. Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera *b)*, della direttiva 2009/147/CE, ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all'ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera *c)*, della direttiva 2009/147/CE è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie.

Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera *b*), della direttiva 2009/147/CE.

4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera *b*), della direttiva 2009/147/CE, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività di prelievo. Della pubblicazione è data contestuale comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l'annullamento.

5. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera *a*), della direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonché all'ISPRA una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non è ammessa al riparto nell'anno successivo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE».

3. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

«*m-bis*) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-*bis*».

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

26.200

DE PETRIS, CIRINNÀ, URAS

Ritirato e trasformato nell'odg G26.200

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 19-*bis* della legge 11 febbraio n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 19-*bis*.

*(Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9
della direttiva 2009/147/CE)*

1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, le regioni autorizzano con atto amministrativo, entro il mese di aprile, la deroga, per determinati periodi, previo parere conforme dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), per le seguenti ragioni:

a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica e della sicurezza aerea, nonché per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque e per proteggere la flora e la fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

3. Le deroghe non possono avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in diminuzione e devono menzionare:

- le soluzioni alternative verificate;
- le specie che formano oggetto delle medesime;

- il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo; i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata;

- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte;

- l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone;

- i controlli che saranno effettuati

- i soggetti abilitati al prelievo in deroga, che sono individuati dalle regioni in un albo per titoli ed esami. Non possono essere autorizzati cacciatori che hanno commesso violazioni di cui agli articoli 30 e 31 della presente legge.

4. Oltre a quanto stabilito al precedente comma 3, in particolare per le deroghe di cui all'articolo 9 comma 1 lettera *c*) della Direttiva 2009/147/CE, il provvedimento prevede:

- il versamento di una tassa regionale per l'esercizio della deroga;

- uno speciale tesserino regionale sul quale annotare i capi subito dopo l'abbattimento, tali dati sono trasmessi giornalmente alla Regione a cura del cacciatore;

- l'obbligo per il cacciatore di recuperare il capo appena abbattuto e di apporvi un fascetta con serie numerata inamovibile fornita dalla Regione;

- la concessione della deroga per quei soggetti che abbiano frequentato uno specifico corso ed abbiano ottenuto l'abilitazione attraverso specifico esame presso l'ISPRA.

L'esercizio di detta deroga è permesso solo nella forma di caccia da appostamento fisso senza l'utilizzo di richiami vivi, stampi e altri mezzi atti ad attrarre l'avifauna.

5. La Regione ai fini della verifica del rispetto del provvedimento adottato elabora giornalmente i dati pervenuti dai cacciatori autorizzati alla deroga e qualora si raggiunga la quantità massima stabilita di abbattimenti, dichiara la immediata cessione della caccia in deroga. La Regione, inoltre, con appositi protocolli, crea uno speciale nucleo di Agenti di Polizia Giudiziaria, articolato in unità di controllo, con formazione ad hoc e avente l'unico compito di effettuare vigilanza e controllo sui cacciatori che esercitano la caccia in deroga durante l'intero periodo di svolgimento della deroga, nella misura minima di una unità di controllo operativa ogni 100 autorizzati all'esercizio della deroga.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito l'ISPRA, annulla, i provvedimenti di deroga adottati da una Regione e da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE, prima della data della loro entrata in vigore.

7. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo, 9, paragrafo 1, lettera *a*), della citata direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma

restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto delle linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonché all'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE."».

26.201

DE PETRIS, CIRINNÀ, URAS

Ritirato e trasformato nell'odg G26.200

Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis.», comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, le Regioni autorizzano con atto amministrativo, entro il mese di maggio precedente alla stagione venatoria di riferimento, la deroga, per determinati periodi, previo parere conforme dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le seguenti ragioni:

a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica e della sicurezza aerea, nonché per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque e per proteggere la flora e la fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni».

Conseguentemente al comma 3, sopprimere le seguenti parole:

«Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del pre-

sente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera *b*), della direttiva 2009/147/CE».

26.202

DE PETRIS, CIRINNÀ, URAS

Ritirato e trasformato nell'odg G26.200

Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, sostituire le parole: «I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni», con le seguenti: «I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni e, per le deroghe di cui alle lettere a) e c), d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) e i comprensori alpini e comunque in numero non superiore all'1 per cento dei cacciatori residenti in regione».

26.203

DE PETRIS, CIRINNÀ, URAS

Ritirato e trasformato nell'odg G26.200

Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, sostituire le parole: «ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero», con le seguenti: «ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale sono segnati il numero dei capi oggetto di deroga subito dopo il loro abbattimento».

26.204

DE PETRIS, CIRINNÀ, URAS

Ritirato e trasformato nell'odg G26.200

Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, sostituire le parole: «Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista», con le seguenti: «A fine giornata i soggetti abilitati al prelievo in deroga comunicano alla regione il numero dei capi abbattuti relativamente alle specie oggetto di deroga. Le regioni, su questa base, verificano il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo e provvedono alla sospensione tempestiva del provvedimento di deroga».

26.100

DE PETRIS, CIRINNÀ, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Ritirato e trasformato nell'odg G26.200

Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, sostituire le parole: «Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA», con le seguenti: «Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA) a cui le Regioni si uniformano».

G26.200 (già emm. 26.200, 26.201, 26.202, 26.203, 26.204 e 26.100)

DE PETRIS, CIRINNÀ

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nell'ambito della discussione dell'articolo 27 del disegno di legge n. 588 (Legge Europea 2013)

premesso che:

è imminente la conclusione dell'*iter* della procedura d'infrazione n. 2131 aperta nel 2006 nei confronti del nostro Paese per violazione della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, oggi 147/2009. Infatti, alla condanna pronunciata dalla Corte Europea di Giustizia il 15 luglio 2010 non ha fatto seguito il completo adeguamento normativo richiesto in modo articolato dall'Europa;

l'insoddisfacente o parziale risposta del nostro Paese causerà l'irrogazione di forti sanzioni pecuniarie ai danni dei cittadini italiani;

in particolare, la violazione delle regole comunitarie risulta grave nella mancanza di corretta applicazione dell'articolo 9 da parte dello Stato italiano, su cui grava l'obbligo di pieno e puntuale rispetto del dettato comunitario;

specificatamente, il testo della procedura indica violazioni per non conformità alla direttiva in diverse regioni;

la conclusione del parere motivato - e quindi della procedura 2131/2006 - riporta la severa motivazione per cui in Italia "il regime delle deroghe previsto dalla direttiva è prevalentemente utilizzato per autorizzare una sorta di regime semipermanente di caccia agli uccelli rispetto ai quali la caccia è vietata";

uno dei punti riscontrati quali violazioni ripetute del testo comunitario è rappresentato dalla mancanza di controlli specifici previsti dall'articolo 9 della direttiva stessa nell'esercizio delle deroghe da parte delle regioni sul loro territorio;

l'assoluta necessità di tali controlli e vigilanza è contenuta anche nella "Guida interpretativa alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio concer-

nente la conservazione degli uccelli selvatici", che rappresenta strumento fondamentale per l'applicazione del dettato comunitario;

nessuna delle regioni che nel corso degli anni hanno esercitato le deroghe ha adottato le particolari e dedicate forme di controllo e vigilanza sopra citate; d'altra parte, risultano, come è noto, ampiamente insufficienti i controlli condotti dagli organismi preposti all'attività venatoria ordinaria sul territorio nazionale,

impegna il Governo ad adottare tempestivamente le misure opportune affinché ogni ricorso all'applicazione di deroghe da parte delle regioni quali strumenti eccezionali ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE venga subordinato all'organizzazione di specifici controlli e alle forme di vigilanza sul territorio finalizzati all'esercizio delle deroghe stesse secondo quanto previsto dalla direttiva e dalle condizioni avanzate dall'Europa al nostro Paese.

(*) Accolto dal Governo.

26.101

CANDIANI

Le parole da: «Al comma 2,» a: «organizzativa».» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis» comma 3, dopo le parole: «l'I-SPRA» inserire le seguenti: «o altri istituti indipendenti all'uopo titolati, anche regionali laddove istituiti, dotati di analoga autonomia tecnico-scientifica ed organizzativa».

Conseguentemente, al comma 2, capoverso «art. 19-bis» comma 6, sopprimere il secondo periodo.

26.102

CANDIANI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 3 dopo le parole: «l'I-SPRA», inserire le seguenti: «o altri istituti indipendenti all'uopo titolati, anche regionali laddove istituiti, dotati di analoga autonomia tecnico-scientifica ed organizzativa».

ARTICOLI DA 27 A 33 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 27.

Approvato

(Modifica al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati. Procedura di infrazione 2013/2032)

1. Il comma 7-*quater* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

CAPO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 28.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia di indagini sugli incidenti ferroviari. Caso EU Pilot 1254/10/MOVE)

1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «resta comunque subordinata a» sono sostituite dalle seguenti: «è svolta in coordinamento con»;

2) al comma 2, l'alea è sostituito dal seguente: «Gli investigatori incaricati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, possono:»;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria avvia un procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisino ipotesi di reato, la stessa Autorità dispone affinché sia permesso agli investigatori incaricati di svolgere i compiti di cui al comma 2»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ove l'Autorità giudiziaria abbia sequestrato eventuali prove, gli investigatori incaricati possono accedere a tali prove e possono utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal diritto nazionale e

dell'Unione europea. A tal fine, e comunque in considerazione dei tempi previsti dall'articolo 22, comma 2, competente al rilascio delle necessarie autorizzazioni è, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero; dopo la chiusura delle indagini preliminari è competente il giudice che procede. L'esercizio delle attività e dei diritti degli investigatori incaricati non deve pregiudicare l'indagine giudiziaria. Se l'esame o l'analisi di alcuni elementi di prova materiale può modificare, alterare o distruggere tali elementi, è richiesto il preventivo accordo tra l'Autorità giudiziaria competente e gli investigatori incaricati. Accordi possono essere conclusi tra l'Organismo investigativo e l'Autorità giudiziaria al fine di disciplinare, nel rispetto della reciproca indipendenza, gli aspetti riguardanti l'utilizzo e lo scambio di informazioni nonché le attività di cui ai commi 1, 2 e 2-bis»;

b) all'articolo 21, comma 1, le parole: «previa espressa autorizzazione dell'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previo accordo con l'Autorità».

Art. 29.

Approvato

(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2012/4/UE, del 22 febbraio 2012, relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Procedura di infrazione 2012/0433)

1. Ai fini del recepimento della direttiva 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, recante modifiche alla direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, concernente l'attuazione della richiamata direttiva 2008/43/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) alle micce consistenti in dispositivi di accensione non detonanti a forma di cordoncino;

e-ter) alle micce di sicurezza, costituite da un'anima di polvere nera a grana fine avvolta da una o più guaine protettive mediante un involucri tessile flessibile e che una volta accese bruciano a una velocità predeterminata senza alcun effetto esplosivo esterno;

e-quater) agli inneschi a percussione, costituiti da una capsula di metallo o di plastica contenenti una piccola quantità di un miscuglio esplosivo primario facilmente acceso per l'effetto di un urto e che servono da elementi di innesco nelle armi di piccolo calibro o negli inneschi a percussione per le cariche propulsive»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 2, le parole: «secondo le modalità definite con il decreto di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 5»;

2) al comma 5, dopo le parole: «quale autorità nazionale competente,» sono inserite le seguenti: «con decreto dirigenziale,»;

3) al comma 6:

3.1) alla lettera *c)*, le parole: «per i detonatori comuni a fuoco o micce» sono sostituite dalle seguenti: «per i detonatori comuni» e le parole: «detonatori o micce» sono sostituite dalla seguente: «detonatori»;

3.2) alla lettera *e)*, le parole: «per gli inneschi *primer* e le cariche di rinforzo *booster*» sono sostituite dalle seguenti: «per gli inneschi, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *e-quater*)»;

3.3) alla lettera *f)*, le parole: «per le micce detonanti e micce di sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «per le micce detonanti» e le parole: «o di sicurezza», ovunque ricorrano, sono soppresse;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 5 aprile 2015»;

2) al comma 2, dopo le parole: «In alternativa all'utilizzo del sistema di cui al comma 1, ogni impresa, entro il termine previsto dal medesimo comma 1,» sono inserite le seguenti: «può istituire un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero»;

3) al comma 8, le parole: «alla data del 5 aprile 2012» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 5 aprile 2015»;

d) all'articolo 5:

1) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, e all'articolo 3 del presente decreto si applicano a decorrere dal 5 aprile 2015»;

2) al comma 1, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate le disposizioni attuative del presente decreto, anche» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 5 aprile 2015, sono emanate disposizioni»;

e) all'allegato 1, al numero 3), sono aggiunti i seguenti periodi: «Qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli non consentano di apporvi le informazioni di cui al numero 1), lettera *b)*, punti *i)* e *ii)*, e al numero 2), o qualora sia tecnicamente impossibile apporre un'identificazione univoca sugli articoli a causa della loro particolare forma o progettazione, detta identificazione va apposta su ogni confezione elementare»;

ciascuna confezione elementare è sigillata; su ogni detonatore comune o carica di rinforzo oggetto della deroga di cui al presente periodo le informazioni figuranti al numero 1), lettera b), punti i) e ii), sono apposte tramite marcatura, in forma indelebile e in modo da essere chiaramente leggibili. Il numero dei detonatori comuni e delle cariche di rinforzo contenuti è stampato sulla confezione elementare; ogni miccia detonante oggetto della deroga di cui al periodo precedente reca l'identificazione unica apposta tramite marcatura sulla bobina e, se del caso, sulla confezione elementare».

Art. 30.

Approvato

(Modifica al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in tema di Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Procedura di infrazione 2012/2189)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è inserito il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o più sezioni composte dai membri supplenti delle Commissioni medesime. Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di dieci per l'intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle Commissioni territoriali. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 31.

Approvato

(Attuazione della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici. Caso EU Pilot 4176/12/MOVE)

1. In attuazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, e al fine di facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un pedaggio sottoposto situato nel proprio territorio e i fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un organismo di conciliazione con l'incarico di

esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali.

2. L'organismo di conciliazione di cui al comma 1 è indipendente, nella sua struttura organizzativa e giuridica, dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori del S.E.T.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, nonché per l'individuazione della procedura di mediazione alla quale le parti possono ricorrere ai sensi della citata decisione 2009/750/CE.

4. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 32.

Approvato

(Modifica all'articolo 47, comma 2-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, in materia di fornitura dei servizi accessori legati all'offerta all'ingrosso del servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni. Procedura di infrazione 2012/2138)

1. Al comma 2-*quater* dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'alinea è sostituito dal seguente: «Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1, in accordo con i principi, gli obiettivi e le procedure definite dal quadro normativo europeo in materia di comunicazioni elettroniche, come recepito nell'ordinamento nazionale dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può considerare di adottare le misure volte a:».

Art. 33.

Stralciato

(Attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo nel 2009)

1. Al fine di dare sollecita e coerente attuazione alla decisione di esecuzione della Commissione europea del 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo nel 2009, la riduzione al 40 per cento del

carico tributario e contributivo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, e all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, trova applicazione alle imprese che hanno subito danni diretti in conseguenza di tali calamità e nei limiti degli stessi, tenuto conto anche degli emolumenti pubblici previsti attraverso altre misure.

2. Per stabilire i danni e dimostrare un nesso di causalità diretto con le predette calamità, i beneficiari devono presentare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli uffici territorialmente competenti dell'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata della perizia redatta da un professionista autorizzato che attesti:

a) la tipologia dei danni subiti dal beneficiario e la loro quantificazione;

b) gli eventuali emolumenti pubblici ricevuti da altre fonti per il ristoro degli stessi danni;

c) l'ammontare complessivo della misura di aiuto che si percepirebbe applicando per intero le disposizioni di legge di cui al comma 1 e la congruità fra il danno subito e la misura dell'aiuto.

3. La riduzione del carico tributario e contributivo di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della sua compatibilità con l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non può tradursi in un aiuto il cui ammontare non sia proporzionale all'importo dei danni o ne comporti una sovracompensazione.

4. L'Agenzia delle entrate, l'INPS e l'INAIL, mediante apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono le modalità tecniche per effettuare il monitoraggio ed il controllo dei dati acquisiti ai sensi del comma 2.

5. Per effetto della decisione della Commissione europea 17 ottobre 2012, fatta salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, la riduzione del carico tributario e contributivo di cui al comma 1 del presente articolo è sospesa nei confronti delle imprese che:

a) entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non presentano la dichiarazione di cui al comma 2 o la cui dichiarazione risulta, in tutto o in parte, non veritiera ad un successivo controllo;

b) hanno già pagato l'intero ammontare dei tributi e contributi; in tal caso l'eventuale domanda di rimborso non può essere accolta;

c) non hanno titolo al beneficio.

6. Le imprese di cui al comma 5 riprendono il pagamento dei tributi e contributi nella misura integrale, fatto salvo il beneficio della rateizzazione.

7. Ai fini di cui al presente articolo, per impresa si intende, secondo la giurisprudenza dell'Unione europea, qualsiasi ente o soggetto che esercita un'attività economica consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato.

PROPOSTA DI STRALCIO

S33.1

IL RELATORE

Approvata

Stralciare l'intero articolo.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

33.200

ORELLANA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «danni diretti», inserire le seguenti: «e indiretti», conseguentemente al comma 2, lettera a), dopo le parole: «la tipologia dei danni», inserire le seguenti: «, diretti e indiretti,».

33.201

ORELLANA, MORRA, BULGARELLI, LEZZI, NUGNES

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «entro centoventi giorni», con le seguenti: «entro centottanta giorni», conseguentemente, al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «entro centoventi giorni» con le seguenti: «entro centottanta giorni».

33.202

IL RELATORE

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini di cui al presente articolo, si considera in ogni caso danno economico diretto, causalmente conseguente alle calamità naturali di cui al presente articolo, il danno evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni:

a) una diminuzione del volume d'affari nel periodo dei sei mesi susseguenti all'evento calamitoso, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, che sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno rispetto all'anno precedente;

b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente all'evento calamitoso (CIGO-CIGS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente all'evento calamitoso rispetto alla dotazione di personale occupato nel periodo precedente al verificarsi dello stesso;

c) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico dell'anno precedente a quello in cui si è verificato l'evento calamitoso, dei consumi per utenze nel periodo dei sei mesi successivi all'evento, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente l'evento stesso, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici;

d) contrazione superiore del 20 per cento, registrata nel periodo dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento calamitoso, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.»;

b) al comma 5, dopo le parole: «è sospesa», inserire le seguenti: «a condizione che, in ragione delle caratteristiche dell'attività esercitata, l'aiuto concesso abbia inciso o possa avere inciso sugli scambi tra Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.».

33.203

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

Precluso*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Qualunque ente pubblico sia già in possesso, per qualunque motivo, della documentazione richiesta ai beneficiari dal comma 2, o di parte della stessa, la trasmette agli enti citati al medesimo comma 2.».

b) al comma 5, sopprimere la lettera b).

33.204

BLUNDO, ORELLANA, PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

Precluso*Al comma 5, sopprimere la lettera b).***G33.100**

ORELLANA

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 33 del disegno di legge in esame recante, «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2013», mira ad attuare la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo nel 2009;

le misure e i regimi riportati nel summenzionato articolo sono stati concepiti per ridurre il carico fiscale e contributivo a favore di imprese aventi sede o ubicate nelle aree colpite da calamità naturali verificatisi in Italia dal 1990 al 2009,

considerato che:

la gravissima fase recessiva che ha colpito l'economia globale nell'ultimo quinquennio ha fortemente indebolito il tessuto industriale nazionale e che pertanto, in un contesto economico già particolarmente ostico, risulta imprescindibile fornire alle imprese operanti in zone colpite da calamità naturali tutte le agevolazioni possibili;

in ottemperanza a quanto statuito dall'articolo 97, comma 2 della Costituzione, lo snellimento dell'attività amministrativa è stato più volte considerato una priorità dal legislatore;

il processo di attuazione di tale principio, iniziato negli anni novanta con la legge 15 marzo 1997 n. 59, la legge 15 maggio 1997 n. 127, è proseguito con il testo unico sulla documentazione amministrativa, decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, al Capo III («Semplificazione della documentazione amministrativa») e continua ancora oggi ad essere considerato prioritario. Basti pensare al contenuto del titolo II del disegno di legge n. 1248, per la conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69; o a quello del disegno di legge per la semplificazione amministrativa recentemente presentato in Senato;

l'emendamento 35.7 presentato in Commissione all'articolo 35 del disegno di legge n. 588, traendo ispirazione dal succitato principio di semplificazione, designava come unico ente proposto al ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2, dell'articolo 35 del citato disegno di legge, la sola Agenzia dell'Entrate che, di concerto con INPS e INAIL, avrebbe provveduto a stipulare l'apposita convenzione di cui al comma 4 dell'articolo 35,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rendere più agevole la procedura per poter usufruire della riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 35. In particolare si richiede la soppressione dell'attuale previsione di un triplice invio della dichiarazione sostitutiva presso l'Agenzia Entrate, l'INPS e l'INAIL, di cui al comma 2 e al comma 4, dell'articolo 35 del disegno di legge n. 588.

ARTICOLO 34 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 34.

Approvato

(Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni)

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«w-*quinquies*) "controparti centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni»;

b) all'articolo 4, comma 5, lettera c), le parole: «al regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla liquidazione»;

c) nella parte I, dopo l'articolo 4-ter è aggiunto il seguente:

«Art. 4-quater. - (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012). – 1. La Banca d'Italia e la Consob sono le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto disposto dai commi seguenti e dall'articolo 69-bis.

2. La Consob è l'autorità competente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del regolamento di cui al comma 1, per il coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), le autorità competenti degli altri Stati membri, l'Autorità bancaria europea (ABE) e i membri interessati del Sistema europeo delle Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83 e 84 del regolamento di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di cui al comma 1, la Consob è l'autorità competente per il rispetto degli obblighi previsti in capo alle controparti non finanziarie dagli articoli 9, 10 e 11 del citato regolamento. A tal fine la Consob esercita i poteri previsti dall'articolo 187-octies del presente decreto legislativo, secondo le modalità ivi stabilite, e può dettare disposizioni inerenti alle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza.

4. La Banca d'Italia istituisce, gestisce e presiede il collegio di autorità previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui al comma 1.

5. La Banca d'Italia è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di cui al comma 1, nell'ambito della procedura per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi; il parere è reso all'AESFEM dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob»;

d) all'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati»;

e) all'articolo 62, comma 3, lettera e), le parole: «il regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «la liquidazione»;

f) all'articolo 69:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati»;

2) al comma 1, primo periodo, le parole: «del servizio di compensazione e di liquidazione, nonché del servizio di liquidazione su base lorda,» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di liquidazione»;

3) al comma 1, secondo periodo, le parole: «il servizio di compensazione e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda» sono sostituite dalle seguenti: «i servizi di liquidazione»;

4) al comma 1-*bis*, lettere b) ed e), le parole: «compensazione e» sono soppresse;

5) al comma 1-*ter*, le parole: «al servizio di compensazione e liquidazione, nonché al servizio di liquidazione su base lorda,» sono sostituite dalle seguenti: «ai servizi di liquidazione»;

6) al comma 2, le parole: «della compensazione e» sono soppresse;

g) dopo l'articolo 69 è inserito il seguente:

«Art. 69-*bis*. - (*Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali*).
– 1. La Banca d'Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualità di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012. La medesima autorità revoca l'autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte di una controparte centrale quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 20 del medesimo regolamento. Si applicano l'articolo 80, commi 4, 5 e 10, e l'articolo 83 del presente decreto legislativo.

2. La Banca d'Italia, in qualità di presidente del collegio di autorità previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui al comma 1, può rinviare la questione dell'adozione di un parere comune negativo sull'autorizzazione di una controparte centrale all'AESFEM, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento, interrompendo i termini del procedimento di autorizzazione.

3. La vigilanza sulle controparti centrali è esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la Consob possono chiedere alle controparti centrali e agli operatori la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti e possono effettuare ispezioni. Le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza informativa sono disciplinate con regolamento adottato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob; con il medesimo regolamento possono essere stabiliti requisiti supplementari centrale, in conformità al regolamento di cui al comma 1.

4. In caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità attribuite ai sensi del comma 3, i provvedimenti necessari anche sostituendosi alle controparti centrali. Dei provvedimenti adottati la Banca

d'Italia dà tempestiva comunicazione alla Consob, all'AESFEM, al collegio di autorità richiamato al comma 2, alle rilevanti autorità del Sistema europeo delle Banche centrali e alle altre autorità interessate, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento di cui al comma 1.

5. La Banca d'Italia esercita le competenze specificamente indicate dagli articoli 41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1, e 54, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1 e adotta, d'intesa con la Consob, i provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 7, paragrafo 4, 31, paragrafi 1 e 2, e 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Si applica l'articolo 80, commi 6, 7 e 8, del presente decreto legislativo.

6. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, adotta i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al comma 1.

7. Ove non diversamente specificato dal presente articolo, le competenze previste dal regolamento di cui al comma 1 in materia di vigilanza delle controparti centrali sono esercitate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

8. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalità della cooperazione nello svolgimento delle rispettive competenze, con particolare riferimento alle posizioni rappresentate nell'ambito dei collegi e alla gestione delle situazioni di emergenza, nonché le modalità del reciproco scambio di informazioni rilevanti, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio delle rispettive funzioni, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori e dell'economicità dell'azione delle autorità di vigilanza. Il protocollo d'intesa è reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite»;

h) l'articolo 70 è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - (*Garanzie acquisite nell'esercizio dell'attività di controparte centrale*). - *I.* I margini e le altre prestazioni acquisite da una controparte centrale a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'attività di compensazione svolta in favore dei propri partecipanti non possono essere soggetti ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce la controparte centrale, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012»;

i) all'articolo 70-*bis*:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accesso alle controparti centrali e ai sistemi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*I.* Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento possono accedere alle controparti centrali e ai sistemi di cui agli articoli 68 e 69, per fina-

lizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari»;

l) all'articolo 70-ter:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accordi conclusi dalle società di gestione dei mercati regolamentati con controparti centrali o con società che gestiscono servizi di liquidazione»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le società di gestione dei mercati regolamentati possono concludere accordi con le controparti centrali o con le società che gestiscono servizi di liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione o la liquidazione di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato»;

m) all'articolo 72:

1) ai commi 1, 2 e 3, le parole: «ai sistemi previsti dall'articolo 70» sono sostituite dalle seguenti: «alle controparti centrali»;

2) al comma 4, primo periodo, le parole: «e dai gestori dei sistemi previsti dagli articoli 70 e 77-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dalle controparti centrali e dai gestori dei sistemi previsti dall'articolo 77-bis»;

3) al comma 5, primo periodo, le parole: «i gestori dei sistemi previsti dall'articolo 70 e 77-bis» sono sostituite dalle seguenti: «le controparti centrali, i gestori previsti dall'articolo 77-bis»;

n) all'articolo 77:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Vigilanza sui sistemi di garanzia dei contratti e di liquidazione»;

2) al comma 1, primo periodo, le parole: «68, 69 e 70» sono sostituite dalle seguenti: «68 e 69»;

3) al comma 1, secondo periodo, la parola: «compensazione,» è soppressa;

4) al comma 2, le parole: «dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 69 e 70» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi indicati nell'articolo 69»;

5) al comma 3, le parole: «68, 69 e 70» sono sostituite dalle seguenti: «68 e 69»;

o) all'articolo 77-bis, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Agli accordi conclusi dai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione con le controparti centrali o con le società che gestiscono servizi di liquidazione si applica l'articolo 70-ter, commi 1 e 2»;

p) all'articolo 166:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di controparte centrale di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista»;

2) al comma 3, dopo le parole: «gestione collettiva del risparmio» sono inserite le seguenti: «ovvero l'attività di cui al comma 2-bis»;

q) all'articolo 190, comma 2, lettera *d)*, le parole: «68, 69, comma 2, e 70» sono sostituite dalle seguenti: «68 e 69, comma 2,» e le parole: «68, 69, 70, 70-bis e 77, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «68, 69, 70-bis e 77, comma 1»;

r) dopo l'articolo 193-ter è inserito il seguente:

«Art. 193-*quater*. - (*Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012*). – 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, delle sedi di negoziazione, delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e dalle relative disposizioni attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila.

2. Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle controparti centrali, nelle sedi di negoziazione, nelle controparti finanziarie e nelle controparti non finanziarie, come definite al comma 1, i quali abbiano violato le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del regolamento di cui al comma 1 o non abbiano vigilato, in conformità ai doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non siano da altri violate.

3. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo nelle sedi di negoziazione definite dall'articolo 2, punto 4), del regolamento di cui al comma 1, sono applicate dalla Consob. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato tale competenza è attribuita alla Banca d'Italia.

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

2. Le disposizioni sui sistemi di garanzia a controparte centrale contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società

di gestione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 4 marzo 2008, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 89, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. L'inosservanza delle disposizioni sui sistemi di garanzia a controparte centrale continua ad essere punita ai sensi dell'articolo 190 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 34

34.0.200

D'ALÌ

Ritirato

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, a seguito della sentenza della Corte di giustizia EU che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, par. 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti linee guida emanate dalla Commissione UE)

1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a nonna dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Nei contratti stipulati, per la prima volta, dopo il 21 dicembre 2012 il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non può determinare differenze nei premi e nelle prestazioni.

2. I costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non possono determinare differenze nei premi o nelle prestazioni individuali"».

34.0.100

SUSTA

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, a seguito della sentenza della Corte di giustizia EU che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti linee guida emanate dalla Commissione UE)

1. All'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Nei contratti stipulati, per lo prima volta, dopo il 21 dicembre 2012 il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non può determinare differenze nei premi e nelle prestazioni.

2. I costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non possono determinare differenze nei premi o nelle prestazioni individuali"».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.

ARTICOLO 35 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**Art. 35.****Approvato**

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 13, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DOCUMENTO

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2013 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1)**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1)**

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

(6-00018) N. 1 (3 luglio 2013)

BITONCI, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

premesso che

la relazione espone i molteplici aspetti programmatici delle politiche dell'Unione europea, previste per il 2013, con il limite di intervenire ormai a metà dell'anno di riferimento. Essa ha carattere informativo ed espone priorità ed obiettivi che necessitano, ai fini di una piena assunzione di responsabilità sulle scelte da compiere in sede europea, di un pieno controllo *ex ante* da parte del Parlamento;

la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012, è stata presentata alle Camere il 12 giugno scorso. Il ritardo nella presentazione vanifica parzialmente l'utilità di questo documento;

la relazione consuntiva è uno strumento di ricognizione dei molteplici elementi che hanno caratterizzato la partecipazione dell'Italia all'Unione, e permette un'approfondita valutazione *ex post* dell'operato del Governo. Un esercizio, questo, che nella cultura amministrativa italiana risulta generalmente carente e che, invece, consentirebbe una maggiore continuità e una maggiore efficacia nell'azione amministrativa;

la relazione programmatica per il 2013 nel capitolo «Spazio di libertà, sicurezza e giustizia» pone attenzione ai temi della sicurezza, dell'immigrazione e dell'asilo, che, nel corso del 2013, già rivestono e ancor più rivestiranno una particolare importanza;

la relazione programmatica ribadisce l'importanza di sostenere l'adozione di misure volte ad assicurare un'adeguata assistenza tecnica e finanziaria agli Stati membri maggiormente esposti ai flussi migratori, nonché di sfruttare appieno le potenzialità offerte dalle agenzie europee come Frontex e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), e di proseguire i negoziati con i Paesi interessati, al fine di promuovere una gestione condivisa dei flussi migratori;

per quanto riguarda il settore degli affari interni, l'Italia si è impegnata a dare rilievo alle problematiche connesse all'immigrazione illegale e in particolar modo all'onere sostenuto dagli Stati membri di frontiera esterna. Tale strategia ha tuttavia incontrato forti resistenze degli Stati membri non direttamente coinvolti nella gestione delle frontiere esterne, soprattutto marittime, dell'Unione europea;

il 12 giugno 2013 il Parlamento europeo ha approvato il «pacchetto *governance* di Schengen», già informalmente concordato con il Consiglio UE, composto da due regolamenti: un primo, che istituisce un nuovo meccanismo di valutazione della conformità alle regole per far fronte a situazioni d'emergenza, ed un secondo regolamento modifica il codice frontiere di Schengen e introduce regole comuni per la temporanea reintroduzione dei controlli alle frontiere interne in casi eccezionali;

a parere dei proponenti il contrasto alla criminalità organizzata deve anche essere conseguito attuando adeguati controlli alle frontiere sia interne che esterne. Occorre essere consapevoli che le migrazioni irregolari rappresentano per le organizzazioni criminali una redditizia fonte di guadagno, con proventi reimpiegati in nuovi traffici illeciti;

è necessario che il Governo italiano si faccia promotore di una coerente e persistente iniziativa europea per fronteggiare un problema che investe tutta l'Europa;

l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) è un'istituzione che ha come scopo il coordinamento del pattugliamento delle frontiere esterne, aeree, marittime e terrestri degli Stati della UE e l'implementazione di accordi con i Paesi confinanti con l'Unione europea per la riammissione dei migranti extracomunitari respinti lungo le frontiere;

ormai l'Italia è diventato un territorio di passaggio verso altri paesi dell'UE per migranti in cerca di un posto di lavoro;

il problema dei flussi migratori è un problema globale che investe tutta l'Europa e non solo l'Italia,

impegna il Governo:

a fare valere le ragioni italiane nelle opportune sedi comunitarie al fine di ottenere che l'aiuto da parte dell'Europa non si limiti al solo campo finanziario, bensì l'Europa si impegni a rispettare il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri nel suo complesso, così come prescritto dall'articolo 80 del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea relativamente ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione;

a richiedere un potenziamento della presenza nel Mediterraneo dell'Agenzia Frontex, anche attraverso un più adeguato impiego di mezzi e uomini e la previsione di una seconda sede operativa dell'Agenzia sul territorio italiano;

a chiedere nelle opportune sedi comunitarie che l'Europa si faccia promotrice di intese ed accordi multilaterali con i paesi che si affacciano sul Mediterraneo per un pattugliamento congiunto delle coste;

a trovare un'intesa tra tutti i Paesi membri per garantire una eguale distribuzione su tutto il territorio europeo dei migranti, così che l'Italia possa porre fine ad un improprio ruolo di «sostituto dell'Europa», nel farsi carico delle incombenze conseguenti ai flussi migratori.

(6-00019) N. 2 (4 luglio 2013)

MORRA, ORELLANA, CATALFO, AIROLA, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MUSSINI, NUGNES, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, ROMANI Maurizio, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO

Il Senato,

esaminata, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2013 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1);

premesso che:

la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea è stata definita, dallo stesso Governo, come un imprescindibile strumento sia per l'esercizio di un controllo *ex ante* da parte del Parlamento, che per una piena assunzione di responsabilità da parte del Governo, in merito alle scelte da compiere in seno all'Unione Europea;

secondo quanto disciplinato dall'articolo 8C del Trattato sull'Unione europea e ai sensi di quanto indicato dal Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali e dal Protocollo sui principi di sussidiarietà e proporzionalità, entrambi allegati al Trattato di Lisbona, i Parlamenti nazionali devono essere coinvolti in misura sempre maggiore nell'ambito delle attività dell'Unione. Questo non solo al fine di assicurarne il buon andamento, ma anche per colmare il *deficit* di legittimità democratica che, ormai da decenni, sembra caratterizzare l'azione dell'Unione;

la summenzionata relazione programmatica è stata presentata da un Governo ormai dimissionario, ovvero in concomitanza con la fine della XVI legislatura;

il 2013 sarà un anno particolarmente significativo per il destino dell'Unione europea. Non solo perché di qui a pochi mesi si terranno le elezioni per il nuovo Parlamento europeo, ma anche perché si profilano sfide sempre più ardue per l'Unione, in ambito economico, sociale e diplomatico, che richiederanno uno sforzo crescente e una sempre maggiore coordinazione da parte degli Stati membri;

l'Italia, come buona parte dei territori dell'Unione, è attanagliata da una profonda crisi economica, caratterizzata in particolare da una costante riduzione del Prodotto Interno Lordo che si protrae da 20 mesi consecutivi. La ricaduta sociale di questa perdurante situazione è sempre più forte e drammatica con il tasso di disoccupazione al 12,8 per cento nel primo trimestre 2013, livello che non si verificava da oltre 30 anni;

secondo i dati forniti dall'Istat, dal 2007 gli inattivi sono aumentati del 39,2 per cento, il 12 per cento delle forze lavoro italiane a fronte del 4,5 per cento dell'Unione europea. Nello specifico sono ben 1.406.000 gli inattivi tra i 35 e i 54 anni, 652.000 dai 25 ai 34 anni, 562.000 tra i 15 e 24 anni;

i cittadini inattivi e disoccupati tra i 35 e i 54 anni costituiscono il maggiore peso sociale in quanto in totale rapporto di dipendenza nei confronti della previdenza sociale;

al fine di garantire una adeguata protezione sociale e lottare contro la povertà e l'esclusione sociale nell'ambito della strategia Europa 2020, occorre rafforzare la partecipazione italiana al programma per il cambiamento e l'innovazione sociale;

l'Italia parteciperà alle attività volte all'istituzione del Fondo per il sostegno alle persone più indigenti dell'Unione europea per il periodo 2014-2020, con il compito di sostenere i sistemi nazionali deputati a fornire cibo alle persone più svantaggiate;

la crescente difficoltà di trovare occasioni di lavoro stabili e regolari priva i cittadini del diritto di guardare al proprio futuro con ragionevoli aspettative di realizzazione e li costringe a un'umiliante condizione di vulnerabilità, incertezza e precarietà e di dipendenza economica dalle famiglie di origine. Le dimensioni del fenomeno impongono l'immediata adozione di misure appropriate a livello europeo, per entità delle risorse da stanziare e per la necessità di invertire rapidamente le tendenze in atto, al fine di allargare la base occupazionale, di offrire ai disoccupati e agli inoccupati credibili prospettive di formazione e di lavoro stabile e non precario, attraverso politiche attive del lavoro che sono elemento essenziale del rilancio del modello sociale europeo;

nel dicembre del 2012 la Commissione europea ha delineato, con il Youth employment package, una strategia volta a contrastare la disoccupazione giovanile e l'esclusione sociale attraverso una serie di misure dirette a promuovere l'offerta di lavoro, l'istruzione e la formazione, racco-

mandando l'impegno degli Stati membri a tradurre concretamente, per quanto di loro competenza, le indicazioni fomite;

il Consiglio europeo ha successivamente stanziato 6 miliardi di euro, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, allo scopo di sostenere le misure in materia di occupazione giovanile proposte dalla Commissione europea nel dicembre 2012, con particolare riguardo al progetto denominato Youth guarantee, destinato a sostenere l'investimento nel capitale umano dei giovani fino ai 25 anni al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla strategia «Europa 2020»: un tasso di occupazione del 75 per cento, obiettivo impossibile da raggiungere se non verranno prese in considerazione tutte le forze di lavoro potenziali;

le iniziative finora adottate non sembrano essere sufficienti e comunque richiedono, come peraltro prospettato dall'UE, una forte mobilitazione degli Stati membri i quali sono chiamati a porre in essere opportune politiche nazionali di contrasto alla disoccupazione;

considerato altresì che:

l'inizio della già citata crisi economica è effettivamente riconducibile a speculazioni finanziarie originate nel 2006, 2007 e 2008 negli Stati Uniti e legate a derivati su mutui *sub-prime*. Tuttavia le nefande conseguenze di questa crisi globale sono state erroneamente gestite a livello europeo, favorendone la diffusione e l'aggravamento tramite politiche di contrazione dell'economia e di eccessivo rigore. In tal senso vanno intese le parole del presidente di Confindustria Squinzi nell'ambito della relazione all'Assemblea annuale di Confindustria, quando dice, testualmente: "L'Europa si è fermata. Ovunque la crisi e le ricette adottate per fronteggiarla hanno aggravato la recessione [...] Oggi, la sensazione di aver intrapreso una strada troppo ripida induce anche i più duri sostenitori del rigore a correggere le proprie convinzioni.". Ulteriore conferma è ravvisabile nelle parole di Gianfelice Rocca, neo-presidente di Assolombarda, quando afferma testualmente: "L'Europa è il nostro faro ma, senza profonde riforme istituzionali, può divenire una trappola. La crisi europea è crisi costituzionale. [...] da convinto europeista sono purtroppo persuaso che l'adozione della moneta unica da parte di Paesi con economie reali e con tradizioni e strutture economiche così diverse sia stato un atto temerario";

dal 1° luglio 2013 la Lituania ha assunto la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e che tale presidenza si concentrerà su 3 principali aspetti definiti: "Credible Europe", "Growing Europe" e "Open Europe". Quest'ultimo punto, nello specifico, corrisponde a tutte le politiche atte a una più stretta collaborazione con Paesi terzi dell'Est europeo, alle azioni politiche e diplomatiche volte all'allargamento a Est della UE stessa e infine alla creazione di una area di Libero Scambio fra la UE e Ucraina, Moldavia, Georgia, e Armenia cd. Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA). Per il raggiungimento di questi obiettivi si terrà il terzo *summit* del partenariato dell'Est a Vilnius a fine novembre 2013 e, nel corso del semestre lituano, si terranno i negoziati del DCFTA;

nonostante l'Unione europea disponga di una propria politica estera e di sicurezza, il cui scopo precipuo è quello di preservare la pace e rafforzare la sicurezza internazionale e il Trattato di Lisbona abbia cercato di rafforzare questo particolare ambito, introducendo la figura dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari Esteri e la Politica di Sicurezza, nonché il Servizio europeo per l'Azione Esterna; non è ancora ravvisabile un coordinato, efficace e concreto orientamento dell'Unione nell'ambito della politica estera. A riprova di ciò è sufficiente rammentare il fallimentare esito dei negoziati del 27 maggio tra i Ministri degli Esteri per un accordo sull'allentamento dell'embargo relativo alla fornitura di armi all'opposizione siriana, nell'ambito dei quali è emersa una profonda spaccatura in seno all'Unione europea sulla questione del conflitto in Siria;

impegna il Governo e i Ministri competenti a:

farsi promotori, in seno alle istituzioni europee, della realizzazione di un effettivo coordinamento delle politiche macroeconomiche, in ottemperanza di quanto previsto dai trattati fondativi dell'Unione europea e, in particolare, di quanto contenuto nell'articolo 5 del regolamento UE n. 1176/2011. Nello specifico, sulla base di quanto sin qui ricordato, all'interno dei Paesi dell'Eurozona dovrebbe ingenerarsi un meccanismo virtuoso in base al quale i Paesi in *surplus* commerciale, adottino manovre espansive che consentiranno a Paesi in *deficit* commerciale di agganciarsi con le loro esportazioni;

intervenire, nell'ambito del programma Youth Guarantee, implementando azioni strettamente legate all'inserimento lavorativo, nonché a porre in essere, sul piano nazionale, misure concrete al fine di una complessiva razionalizzazione ed una semplificazione degli strumenti di sostegno al reddito attualmente esistenti al fine di pervenire, al pari di altri Paesi europei, all'introduzione del reddito di cittadinanza quale meccanismo di protezione sociale universale;

favorire una maggiore trasparenza circa la gestione delle risorse destinate alle politiche per l'occupazione e la formazione e implementare, anche a livello nazionale, apposite misure di responsabilizzazione degli enti locali per l'impiego efficace di tali risorse attraverso misure premiali e/o sanzionatorie, con un meccanismo che preveda la revoca delle risorse non utilizzate;

rappresentare in ambito europeo l'esigenza di dare maggiore attenzione ai Paesi della sponda sud del Mediterraneo che, spesso, si trovano in difficili transizioni istituzionali (Tunisia, Libia, Egitto) e dalla cui stabilizzazione deriverebbero influssi positivi sia per l'Italia che per l'Europa tutta;

porre sempre più all'attenzione europea la necessità di un miglior coordinamento fra gli Stati europei nel controllo delle frontiere marittime per porre fine ai continui sbarchi in Italia. A tal proposito il potenziamento del ruolo dell'Agenzia Frontex è considerato un punto di fondamentale importanza;

rilanciare in ambito europeo, l'esigenza di una efficace e, pertanto unitaria politica estera comune, superando le resistenze e gli interessi di parte, che ancora caratterizzano taluni Stati membri;

richiedere in seno all'Unione un maggiore e deciso coinvolgimento dei Parlamenti nazionali, non solo in merito alle procedure legislative europee (come è avvenuto sino a questo momento), ma anche nell'ambito della creazione delle linee programmatiche e di indirizzo generali, al momento quasi esclusivamente dominate da poco trasparenti logiche intergovernative.

(6-00020) N. 3 (4 luglio 2013)

ZANDA, SCHIFANI, SUSTA, FERRARA MARIO, BERGER, COCIANCICH, TARQUINIO, MARAN

Il Senato della Repubblica,

esaminata la Relazione consuntiva 2012 e la Relazione programmatica 2013 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 1 e Doc. LXXXVII-bis, n. 1);

considerati in particolare gli sviluppi concernenti l'Unione economica e monetaria, e della cosiddetta unione bancaria, il negoziato sul prossimo Quadro finanziario pluriennale 2014-2020, le politiche relative alla crescita e l'occupazione, gli aspetti di politica estera e di vicinato;

tenuto conto degli esiti del Consiglio europeo del 27-28 giugno 2013,

impegna il Governo:

a continuare a promuovere con forza la politica diretta ad affiancare, al rigore fiscale, le necessarie misure in grado di stimolare la crescita e l'occupazione, a partire dall'iniziativa del Patto per la crescita e l'occupazione, adottato dal Consiglio europeo del giugno 2012, e dalla prospettiva di una emissione di titoli obbligazionari europei da destinare al finanziamento di investimenti di interesse europeo;

a promuovere in sede europea il rilancio delle politiche infrastrutturali, soprattutto nelle aree che presentino maggiore ritardo, attraverso la definizione di un sistema che tende ad escludere dal calcolo dei parametri del patto di stabilità le risorse destinate alle infrastrutture nonché attraverso un rafforzamento della dotazione finanziaria dell'UE, con particolare riferimento a quelle connesse ai Corridoi Europei;

sostenere interventi per il rilancio delle infrastrutture attraverso il potenziamento della strumentazione e della dotazione finanziaria dell'Unione europea, finalizzato al sostegno dell'economia, attraverso l'adozione di misure e la sperimentazione di strumenti che svolgano una funzione anticiclica, favorendo la ripresa della crescita e dell'occupazione, mediante l'aumento della capacità finanziaria della BEI, la sperimentazione di pre-

stiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, nei settori delle infrastrutture, della ricerca, della formazione (Project-Bond);

in relazione al tema dell'occupazione giovanile, espressa soddisfazione per i risultati ottenuti dal Governo nel Consiglio europeo del 27-28 giugno 2013, ad adoperarsi attivamente perché l'intero contesto economico-finanziario concernente l'occupazione giovanile sia costantemente monitorato a livello europeo e nazionale, e perché le politiche e le misure proposte trovino sollecita e concreta attuazione, facendo leva in particolare sul Fondo sociale europeo e sui finanziamenti della Banca europea per gli investimenti, in linea con quanto affermato nelle Raccomandazioni per l'Italia, approvate dallo stesso Consiglio europeo, nell'ambito del Semestre europeo 2013;

a sostenere e promuovere in sede europea politiche educative per le formazioni professionali e le qualificazioni dei giovani, favorendone l'ingresso e le valorizzazioni nel mercato del lavoro;

a sostenere il varo di iniziative concrete di politica industriale europea, in particolare, ai sensi dell'articolo 173 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che salvaguardino e incrementino la vocazione manifatturiera dell'eurozona, favorendo i necessari processi di integrazione produttiva, in un dialogo costante e un più stretto coordinamento operativo tra i Paesi dell'Unione; in particolare, sostenere la corretta attuazione del piano europeo della Commissione per il settore siderurgico;

a porre la massima attenzione alle esigenze di finanziamento delle piccole e medie imprese, considerata l'importanza delle PMI per l'economia, soprattutto in ordine alla creazione di posti di lavoro, in linea con il nuovo piano per gli investimenti annunciato dal Consiglio europeo del 27-28 giugno 2013;

sempre al fine di rafforzare la competitività, a porre in essere tutte le azioni necessarie per procedere all'adesione dell'Italia al sistema complessivo del brevetto unitario europeo, considerata la sentenza della Corte di giustizia, del 16 aprile 2013 (cause C-274/11 e C-295/11), con cui ha rigettato il ricorso presentato da Italia e Spagna sulle modalità di utilizzo della cooperazione rafforzata;

nell'ambito della citata strategia del rilancio della competitività, a rafforzare il ruolo del settore agricolo agroindustriale e della pesca prevenendo interventi mirati alla salvaguardia della qualità, alla lotta del fenomeno delle contraffazioni e alla riduzione degli adempimenti burocratici che sono un vero e proprio ostacolo allo sviluppo del settore;

con riferimento alla costruzione di una "autentica Unione economica e monetaria", a adoperarsi, in particolare, per l'estensione della vigilanza unica ad un maggior numero di banche, anche di piccola dimensione, e affinché sul piano della legittimità democratica dei processi decisionali dell'UEM siano pienamente coinvolti il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali;

in relazione alla dimensione esterna dell'Unione europea, nell'esprimere soddisfazione per l'ingresso della Croazia nell'Unione, ad assumere un ruolo attivo in sede europea per mantenere alta l'attenzione del-

l'Unione nei confronti dei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo, interessati dalle ondate di rivolta popolare e, in particolare, nei confronti della Turchia la cui rilevanza strategica dovrebbe indurre l'Europa ad intensificare i rapporti di dialogo e di integrazione, mantenendo aperti i capitoli del negoziato in corso tra questo Paese e l'Unione europea;

in merito alle scelte di politiche di coesione per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020, a prevedere una concentrazione delle risorse a favore di priorità strategiche ben definite, attuate attraverso sistemi orientati ai risultati e al rispetto della tempistica dei cronoprogrammi.

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
001	Nom.	Disegno di legge n.587. Em. 1.4, Taverna e altri	240	238	014	049	175	120	RESP.
002	Nom.	DDL n.587. Art.1	238	236	002	233	001	119	APPR.
003	Nom.	DDL n.587. Art.2	244	240	002	236	002	121	APPR.
004	Nom.	DDL n.587. Em. 3.2, Martelli e altri	252	250	000	070	180	126	RESP.
005	Nom.	DDL n.587. ODG G3.100, Consiglio	250	249	000	016	233	125	RESP.
006	Nom.	DDL n.587. Art.3	250	249	009	192	048	125	APPR.
007	Nom.	DDL n.587. Emm. 3.0.3 (testo 2), 3.0.4 (testo 3), il relatore; Dalla Zuanna e altri	252	250	000	195	055	126	APPR.
008	Nom.	DDL n.587. Em. 5.100, Candiani	250	248	002	019	227	125	RESP.
009	Nom.	DDL n.587. Mantenimento art. 6	253	251	003	240	008	126	APPR.
010	Nom.	DDL n.587. Em. 9.200 (testo 2), Gaetti e altri	248	247	001	245	001	124	APPR.
011	Nom.	DDL n.587. Em. 9.100, Consiglio	246	244	000	243	001	123	APPR.
012	Nom.	DDL n.587. Art. 9	250	247	003	243	001	124	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2

Seduta N. 0058

del 04/07/2013 8.33.55

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n.587. Em. 12.100, Taverna e altri	245	242	023	046	173	122	RESP.
014	Nom.	DDL n.587. Em. 12.101, Taverna e altri	247	246	026	046	174	124	RESP.
015	Nom.	DDL n.587. Em. 12.900, il relatore	245	242	020	185	037	122	APPR.
016	Nom.	DDL n.587. Em. 12.901, il relatore	250	247	028	205	014	124	APPR.
017	Nom.	DDL n.587. Art.12	252	251	029	189	033	126	APPR.
018	Nom.	Disegno di legge n.588. Em. 3.300, il relatore	250	249	000	248	001	125	APPR.
019	Nom.	DDL n.588. Art. 3	249	248	047	200	001	125	APPR.
020	Nom.	DDL n.588. Art. 4	253	249	049	200	000	125	APPR.
021	Nom.	DDL n.588. Art. 5	254	252	049	203	000	127	APPR.
022	Nom.	DDL n.588. Art. 6	252	249	048	201	000	125	APPR.
023	Nom.	DDL n.588. Em. 7.100, Berger e altri	251	248	086	036	126	125	RESP.
024	Nom.	DDL n.588. Art. 7	253	251	014	237	000	126	APPR.
025	Nom.	DDL n.588. Art. 8	252	250	001	249	000	126	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
026	Nom.	DDL n.588. Art. 9	250	245	046	199	000	123	APPR.
027	Nom.	DDL n.588. Art. 10	253	251	002	201	048	126	APPR.
028	Nom.	DDL n.588. Art. 12	251	250	003	239	008	126	APPR.
029	Nom.	DDL n.588. Art. 13	243	240	014	225	001	121	APPR.
030	Nom.	DDL n.588. Art. 14	245	243	002	241	000	122	APPR.
031	Nom.	DDL n.588. Art. 15	246	243	002	241	000	122	APPR.
032	Nom.	DDL n.588. Art. 16	245	243	002	240	001	122	APPR.
033	Nom.	DDL n.588. Art. 17	247	242	000	241	001	122	APPR.
034	Nom.	DDL n.588. Art. 18	245	243	000	242	001	122	APPR.
035	Nom.	DDL n.588. Art. 19	250	248	001	247	000	125	APPR.
036	Nom.	DDL n.588. Art. 20	241	240	000	238	002	121	APPR.
037	Nom.	DDL n.588. Art. 21	240	239	000	239	000	120	APPR.
038	Nom.	DDL n.588. Art. 22	243	239	001	238	000	120	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 4

Seduta N. 0058

del 04/07/2013 8.33.55

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
039	Nom.	DDL n.588. Em. 23.200, Nugnes e altri	243	240	000	059	181	121	RESP.
040	Nom.	DDL n.588. Art. 23	243	242	005	189	048	122	APPR.
041	Nom.	DDL n.588. Em. 24.200, Orellana e altri	239	238	001	069	168	120	RESP.
042	Nom.	DDL n.588. Em. 24.900, il relatore	230	226	047	179	000	114	APPR.
043	Nom.	DDL n.588. Art. 24	239	237	001	236	000	119	APPR.
044	Nom.	DDL n.588. Art. 25	239	237	002	234	001	119	APPR.
045	Nom.	DDL n.588. Prima parte Em. 26.101, Candiani	240	239	051	030	158	120	RESP.
046	Nom.	DDL n.588. Art. 26	234	230	060	170	000	116	APPR.
047	Nom.	DDL n.588. Art. 27	237	236	051	184	001	119	APPR.
048	Nom.	DDL n.588. Art. 28	234	232	001	231	000	117	APPR.
049	Nom.	DDL n.588. Art. 29	235	234	002	232	000	118	APPR.
050	Nom.	DDL n.588. Art. 30	238	237	002	234	001	119	APPR.
051	Nom.	DDL n.588. Art. 31	233	230	003	227	000	116	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 5

Seduta N. 0058

del 04/07/2013 8.33.55

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
052	Nom.	DDL n.588. Art. 32	236	235	002	233	000	118	APPR.
053	Nom.	DDL n.588. Art. 34	237	236	021	215	000	119	APPR.
054	Nom.	DDL n.588. Art. 35	231	229	002	225	002	115	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0058 del 04/07/2013 Pagina 1

Totale votazioni 54

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
AIELLO PIERO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
AIROLA ALBERTO	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	A	A	F	A	A
ALBANO DONATELLA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
ALBERTI MARIA ELISABETTA																				
ALBERTINI GABRIELE																	F	F	F	F
ALICATA BRUNO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
AMATI SILVANA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ANGIONI IGNAZIO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
ANITORI FABIOLA																				
ARACRI FRANCESCO																				
ARRIGONI PAOLO	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F	F	F
ASTORRE BRUNO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
AUGELLO ANDREA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F					F	F	F	F
AZZOLLINI ANTONIO	C	F	F	C	C	F	F	C	F		F	F	C	C	F	F	F	C	F	
BARANI LUCIO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
BAROZZINO GIOVANNI	F	F	F	F	C	A	C	C	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F
BATTISTA LORENZO	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	A	A
BELLOT RAFFAELA	A	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	A	A	A	A	A	F	F	F
BENCINI ALESSANDRA	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	A	A	F	A	A
BERGER HANS	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
BERLUSCONI SILVIO																				
BERNINI ANNA MARIA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	R
BERTOROTTA ORNELLA	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	A
BERTUZZI MARIA TERESA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
BIANCO AMEDEO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F		F	F	F
BIANCONI LAURA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
BIGNAMI LAURA	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F	A	A
BILARDI GIOVANNI EMANUELE	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
BISINELLA PATRIZIA	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F	F	F
BITONCI MASSIMO	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		A		A	A	F	F	F
BLUNDO ROSETTA ENZA	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F				C	C	F	A	A
BOCCA BERNABO'	R	R	R	C	C		R		R		R	R	C	C	F	F	F	F	F	F
BOCCHINO FABRIZIO	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	A
BONAIUTI PAOLO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F		F	C	C	F	F	F	F	F	F
BONDI SANDRO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F
BONFRISCO ANNA CINZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BORIOLI DANIELE GAETANO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
BOTTICI LAURA	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	A
BROGLIA CLAUDIO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
BRUNI FRANCESCO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
BRUNO DONATO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
BUBBICO FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BUCCARELLA MAURIZIO	F	F	F	F	C	C	C	C	F		F	F	F	F	A	A	C	F	A	A
BUEMI ENRICO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F		C	F	F	A	F	F	F

Seduta N. 0058 del 04/07/2013 Pagina 2

Totale votazioni 54

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
BULGARELLI ELISA	F	F	F	F	C	C	C	C	A	F	F						F	A	A	
CALDEROLI ROBERTO	A	A	A	F	F	A	F	F	C	F	F	A	A	A	A	C	F	A	A	
CALEO MASSIMO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	
CALIENDO GIACOMO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	
CAMPANELLA FRANCESCO	F	F	R	F	C	C	C	C	A	F	F	F	F	C	C	A	F	A	A	
CANDIANI STEFANO	A	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	A	A	A	A	A	F	F	
CANTINI LAURA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	
CAPACCHIONE ROSARIA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	
CAPPELLETTI ENRICO	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	A	
CARDIELLO FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
CARDINALI VALERIA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	
CARIDI ANTONIO STEFANO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	
CARRARO FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
CASALETTO MONICA	F	F	F	F	C	C	C	C	A	F	F	F	F	F	C	C	A	F	A	
CASINI PIER FERDINANDO	C	F	F	C	C	F	F		F		C	F	C	C	F	F	F	F	F	
CASSANO MASSIMO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	
CASSON FELICE	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	
CASTALDI GIANLUCA													F	F	C	A	C	F	A	
CATALFO NUNZIA	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	
CENTINAIO GIAN MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F								
CERONI REMIGIO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	
CERVELLINI MASSIMO	F	F	F	F	C	A	C	C	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	
CHIAVAROLI FEDERICA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	
CHITI VANNINO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
CIAMPOLILLO ALFONSO	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F		C	C	F	A	
CIOFFI ANDREA	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	A	C	F	A	
CIRINNA' MONICA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F		F	A	A	F	F	F	F	F	
COCIANCICH ROBERTO G. G.	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	
COLLINA STEFANO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	
COLUCCI FRANCESCO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F		F	C	C	F	F	F		F	
COMAROLI SILVANA ANDREINA	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F	F	
COMPAGNA LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
COMPAGNONE GIUSEPPE	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	
CONSIGLIO NUNZIANTE	A	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	A	A	A	A	A	F	F	
CONTE FRANCO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	
CONTI RICCARDO																				
CORSINI PAOLO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	
COTTI ROBERTO	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F		F	A	
CRIMI VITO CLAUDIO				F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	A	C	F	A	
CROSIO JONNY	A	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	F	A	
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	
CUOMO VINCENZO																				
D'ADDA ERICA	C	F	F	C	C	F	F		F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	

Seduta N. 0058 del 04/07/2013 Pagina 3

Totale votazioni 54

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D'ALI' ANTONIO																				
DALLA TOR MARIO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
DALLA ZUANNA GIANPIERO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
D'ANNA VINCENZO																	F	F	F	F
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.																				
DAVICO MICHELINO			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F	F	F
DE BIASI EMILIA GRAZIA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F		F	F	F
DE CRISTOFARO PEPPE	F	F	F	F	C	A	C	C	F	F	F	F	R	A	F	F	F	F	F	F
DE MONTE ISABELLA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
DE PETRIS LOREDANA	F	F	F	F	C	A	C	C	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F		F
DE PIETRO CRISTINA				F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	A	A
DE PIN PAOLA	F	F	F	F	C	A	C	C	F	F	F									
DE POLI ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE SIANO DOMENICO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
DEL BARBA MAURO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
DELLA VEDOVA BENEDETTO	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F		F
DI BIAGIO ALDO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F								
DI GIORGI ROSA MARIA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
DI MAGGIO SALVATORE TITO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
DIRINDIN NERINA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
DIVINA SERGIO			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F	F	F
D'ONGHIA ANGELA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
DONNO DANIELA	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	A	A
ENDRIZZI GIOVANNI	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	R	F	C	F	A	A
ESPOSITO GIUSEPPE	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F					F	F	F	F
ESPOSITO STEFANO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
FABBRI CAMILLA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
FALANGA CIRO																				
FASANO ENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FATTORI ELENA	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	A
FATTORINI EMMA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F		F	C	C	F	F	F	F	F	F
FAVERO NICOLETTA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
FAZZONE CLAUDIO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
FEDELI VALERIA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F				
FERRARA ELENA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
FERRARA MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPI MARCO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
FILIPPIN ROSANNA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
FINOCCHIARO ANNA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F			F	F				
FISSORE ELENA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
FLORIS EMILIO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C		F	F	F	F	F
FORMIGONI ROBERTO			F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F		F	F
FORNARO FEDERICO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F

Seduta N. 0058 del 04/07/2013 Pagina 4

Totale votazioni 54

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
FRAVEZZI VITTORIO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	A	F	F	F
FUCKSIA SERENELLA	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	A
GAETTI LUIGI	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	A	A
GALIMBERTI PAOLO																				
GAMBARO ADELE	C	F	F	F	C		C	C	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	
GASPARRI MAURIZIO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
GATTI MARIA GRAZIA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
GENTILE ANTONIO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
GHEDINI NICCOLO'																				
GHEDINI RITA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
GIACOBBE FRANCESCO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
GIANNINI STEFANIA																				
GIARRUSSO MARIO MICHELE													F	F	C	C	C	F	A	A
GIBIINO VINCENZO																				
GINETTI NADIA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
GIOVANARDI CARLO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
GIRO FRANCESCO MARIA	C	F	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F
GIROTTO GIANNI PIETRO	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	R	C	F	A	A
GOTOR MIGUEL	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
GRANAIOLA MANUELA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F
GRASSO PIETRO																				
GULDANI MARCELLO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
GUERRA MARIA CECILIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	C		F	C	C	F	F	C	F	F		F	C	C	F	F	F	F	F	F
ICHINO PIETRO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
IDEM JOSEFA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TURLARO PIETRO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
LAI BACHISIO SILVIO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F
LANGELLA PIETRO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
LANIECE ALBERT	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
LANZILLOTTA LINDA																	F			F
LATORRE NICOLA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
LEPRI STEFANO				C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
LEZZI BARBARA	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	A	C	F	A	A
LIUZZI PIETRO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
LO GIUDICE SERGIO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
LO MORO DORIS	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
LONGO EVA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
LONGO FAUSTO GUILHERME	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
LUCHERINI CARLO	C		F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
LUCIDI STEFANO	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	A
LUMIA GIUSEPPE				C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
MALAN LUCIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANASSERO PATRIZIA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F				

Seduta N. 0058 del 04/07/2013 Pagina 5

Totale votazioni 54

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
MANCONI LUIGI	C	F	F		C	F	F	A		F		F	C	C	F	F	F	F	F	R
MANCUSO BRUNO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F					F	F	F	F
MANDELLI ANDREA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
MANGILI GIOVANNA	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	A
MARAN ALESSANDRO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
MARCUCCI ANDREA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	A		F	F
MARGIOTTA SALVATORE	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
MARIN MARCO	C	F	F	C	C	F	F	R	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARINO LUIGI	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
MARINO MAURO MARIA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
MARTELLI CARLO				F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	A	A
MARTINI CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
MARTON BRUNO	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	A
MASTRANGELI MARINO GERMANO	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	A	A
MATTEOLI ALTERO																				
MATTESINI DONELLA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F		F
MATURANI GIUSEPPINA	C	F	F	C		F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
MAURO GIOVANNI	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
MAURO MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAZZONI RICCARDO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
MERLONI MARIA PAOLA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
MESSINA ALFREDO																				
MICHELONI CLAUDIO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
MIGLIAVACCA MAURIZIO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
MILO ANTONIO																				
MINEO CORRADINO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	F
MINNITI MARCO																				
MINZOLINI AUGUSTO																				
MIRABELLI FRANCO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
MOLINARI FRANCESCO	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F	A	A
MONTEVECCHI MICHELA																				
MONTI MARIO																				
MORGONI MARIO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
MORONESE VILMA	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	A
MORRA NICOLA	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	A	A
MOSCARDELLI CLAUDIO													C	C	F	F	F	F	F	F
MUCCHETTI MASSIMO													M	M	M	M	M	M	M	M
MUNERATO EMANUELA	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F	F	F
MUSSINI MARIA				F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	A
MUSSOLINI ALESSANDRA																				
NACCARATO PAOLO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
NENCINI RICCARDO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	A	F	F	F
NUGNES PAOLA	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	A

Seduta N. 0058 del 04/07/2013 Pagina 8

Totale votazioni 54

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
ZANDA LUIGI				C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F		
ZANETTIN PIERANTONIO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
ZANONI MAGDA ANGELA	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
ZAVOLI SERGIO	C	F	F	C	C	F		C	F				C	C	F	F		F		F
ZELLER KARL	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
ZIN CLAUDIO	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F					F	F	F	F
ZIZZA VITTORIO	C																			
ZUFFADA SANTE	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0058 del 04/07/2013 Pagina 16

Totale votazioni 54

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
ZANDA LUIGI																				
ZANETTIN PIERANTONIO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F
ZANONI MAGDA ANGELA	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	
ZAVOLI SERGIO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	
ZELLER KARL	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	
ZIN CLAUDIO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
ZIZZA VITTORIO																				
ZUFFADA SANTE	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	

Seduta N. 0058 del 04/07/2013 Pagina 21

Totale votazioni 54

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000054													
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054
MANCONI LUIGI	C		F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MANCUSO BRUNO	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MANDELLI ANDREA	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MANGILI GIOVANNA	F	A	F	F	A	A	A	F	F	F	F	F	A	F
MARAN ALESSANDRO	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARCUCCI ANDREA	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARGIOTTA SALVATORE														
MARIN MARCO	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARINO LUIGI	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	
MARINO MAURO MARIA	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARTELLI CARLO	F	A	F	F	A	A	A	F	F	F	A	F	F	F
MARTINI CLAUDIO	C	F	F	F	C	F	F	F	F		F	F	F	F
MARTON BRUNO	F	A	F	F	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F
MASTRANGELI MARINO GERMANO	F	A	F	F	A	A	A	F	F	F	F	F	A	F
MATTEOLI ALTERO														
MATTESINI DONELLA	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MATURANI GIUSEPPTINA	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	
MAURO GIOVANNI	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MAURO MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAZZONI RICCARDO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MERLONI MARIA PAOLA	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F		
MESSINA ALFREDO														
MICHELONI CLAUDIO	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MIGLIAVACCA MAURIZIO	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MILO ANTONIO														
MINEO CORRADINO	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MINNITI MARCO														
MINZOLINI AUGUSTO	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MIRABELLI FRANCO	C		F	F	C	F	F	F	F	F	F		F	F
MOLINARI FRANCESCO	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	C
MONTEVECCHI MICHELA														
MONTI MARIO														
MORGONI MARIO	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MORONESE VILMA	F	R	F	F	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F
MORRA NICOLA	F	A	F	F	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F
MOSCARDELLI CLAUDIO														
MUCCHETTI MASSIMO	M	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MUNERATO EMANUELA	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
MUSSINI MARIA					A	A	A	F	F	F	F	F	F	F
MUSSOLINI ALESSANDRA														
NACCARATO PAOLO	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NENCINI RICCARDO														
NUGNES PAOLA	F	R	F	F	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bonfrisco, Bubbico, Cardiello, Carraro, Ciampi, Cuomo, De Poli, Fasano, Ferrara Mario, Guerra, Idem, Malan, Martini, Mucchetti (dalle ore 12.50), Pinotti, Puppato, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fedeli, per attività di rappresentanza del Senato; Marinello, per attività della 13ª Commissione permanente; Amoruso, per partecipare ad una Conferenza; Compagna, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

Con lettere in data 19, 21 giugno, 1º e 2 luglio 2013, sono state trasmesse alla Presidenza cinque risoluzioni:

dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenziale sociale) approvata nella seduta del 18 giugno 2012 – ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (COM (2013) 236 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 3);

dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione) approvata nella seduta del 19 giugno 2013 – ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari (COM (2013) 151 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 4);

dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione) approvata nella seduta del 26 giugno 2013 – ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli stati membri dell'Unione europea (COM (2013) 197 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 8);

dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione) approvata nella seduta del 26 giugno 2013 – ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento –

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il Regolamento (UE) n. 1024/2012 (COM (2013) 228 definitivo) (*Doc. XVIII, n. 9*);

dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) approvata nella seduta del 26 giugno 2013 – ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi per quanto riguarda determinate condizioni per l'accesso al mercato (COM (2013) 288 definitivo) (*Doc. XVIII, n. 10*).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, i predetti documenti sono stati trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 24 giugno 2013, ha inviato:

ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito alla normativa di distribuzione carburanti. La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione permanente (Atto n. 74).

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, trasmissione di atti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettere del 21 giugno 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera g), della legge 30 dicembre 1986, n. 936:

un documento di osservazioni e proposte sulla Strategia Energetica nazionale. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª, alla 10ª e alla 11ª Commissione permanente (Atto n. 75);

un documento di osservazioni e proposte sulla «Promozione dell'Istruzione e della Formazione Tecnica Superiore» (*ex art. 1, comma 631, della legge n. 296 del 2006 e art. 13, comma 2, della legge n. 40 del 2007*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª, alla 7ª e alla 11ª Commissione permanente (Atto n. 76).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Petraglia ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00032 del senatore Stefano.

Il senatore Casini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00193 dei senatori Di Biagio ed altri.

Interpellanze, integrazione dei Ministri competenti

L'interpellanza 2-00045, del senatore Giovanardi, rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa, è rivolta anche al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Mozioni

SCAVONE, FERRARA Mario, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, MAURO Giovanni, NACCARATO. – Il Senato, premesso che:

la crisi economica che ha investito il Paese ha colpito duramente il settore dell'informazione. La contrazione delle vendite si è accompagnata ad una caduta degli introiti pubblicitari che ha portato l'intero settore alle soglie del collasso. Sono molte oggi le testate giornalistiche, quotidiane e periodiche, che rischiano la chiusura. Tutte le aziende editoriali, compresi i grandi gruppi, hanno presentato piani di ristrutturazione che hanno prodotto considerevoli riduzioni di personale poligrafico e giornalistico mediante il ricorso ad ammortizzatori sociali giunti ormai a un livello di insostenibilità;

è allarmante il quadro complessivo dei dati forniti dalla Fieg (Federazione italiana editori di giornali) che denuncia negli ultimi 5 anni un calo di vendite in edicola del 27 per cento per i quotidiani e del 29,4 per i periodici, mentre i lettori sono scesi del 14,8 per cento; scendono di circa il 9 per cento i ricavi dei quotidiani e dei periodici, con un margine operativo lordo crollato, secondo i dati Fieg, dell'85 per cento;

è calato il numero di stabilimenti di stampa dei quotidiani: nel 2011 erano 92, oggi, a 2 anni di distanza, sono 77, con una riduzione di 15. Anche il numero dei poligrafici è in calo: nel 2012 i contrattualizzati risultano 5.065 con una diminuzione di 424 unità rispetto al 31 dicembre 2011;

desta preoccupazione il crollo del mercato pubblicitario con una contrazione del 14,3 per cento rispetto al 2011. Ma il dato è ancora più allarmante (una diminuzione del 47,7 per cento per i periodici e del 42,6 per i quotidiani) se l'arco di tempo in esame si estende agli ultimi 6 anni;

gli ultimi dati Nielsen disponibili (marzo 2013) evidenziano che il mercato pubblicitario ha subito a gennaio un ulteriore calo del 15,3 per cento (in valore assoluto 82 milioni di euro), rispetto all'analogo periodo del 2012. I quotidiani confermano una decrescita del 25 per cento (con un calo di 21 milioni), così come i periodici che perdono il 25,1 per cento (in valore assoluto pari a 7,5 milioni di euro);

le stime e i primi dati disponibili inducono a ritenere che il 2013 farà registrare altri dati negativi con la conseguenza, già annunciata, di importanti dismissioni specie da parte dei gruppi di maggiore rilievo nazionale (Rcs e Mondadori su tutti); tutto ciò ha già avuto ovviamente conseguenze negative anche sui livelli occupazionali tanto che, rispetto all'anno precedente, nel 2012 i giornalisti sono diminuiti del 4,2 per cento e i poligrafici del 6,7 per cento. Solo nei 3 maggiori gruppi editoriali (Rcs, Espresso e Mondadori) sono già stati tagliati oltre 3.300 posti di lavoro, ossia il 21 per cento del totale, mentre per il 2013 vengono annunciate le chiusure di decine di testate, soprattutto periodiche;

con il 31 dicembre 2013 si deve considerare esaurito il fondo per l'editoria che ha consentito, attraverso il contributo dello Stato, a parziale copertura dei costi di produzione, la sopravvivenza di numerose testate cooperative, quotidiane e periodiche della stampa di lingua italiana all'estero, dei giornali delle minoranze etnico-linguistiche, con lo scopo di garantire il pluralismo dell'informazione, bene fondamentale della democrazia;

nel periodo 2012-2013 presso il Ministero del lavoro e politiche sociali sono stati firmati accordi per la dichiarazione di stato di crisi di oltre 60 testate (quotidiane e periodiche) con il conseguente ricorso ai contratti di solidarietà, alla cassa integrazione straordinaria, alla disoccupazione e ad oltre 200 prepensionamenti che hanno già totalmente assorbito gli stanziamenti statali previsti dalla legge n. 416 del 1981 fino a tutto il 2015;

i dati confermano che i rapporti di lavoro dei giornalisti sono sempre più precari: la diminuzione è costante dal 2008 (da 22.197 a 21.060 nel 2011). La maggiore contrazione riguarda il settore dei contratti Fnsi-Fieg scesi a 14.951 rispetto ai 15.172 del 2010;

aumenta il numero dei lavoratori autonomi ma scende il livello della retribuzione media: un autonomo su 4 dichiara un reddito annuo inferiore ai 1.500 euro;

crece in maniera esponenziale il ricorso agli ammortizzatori sociali (con un aumento del 18,9 per cento dal 2010) ed il numero dei pensionati che hanno lasciato in anticipo il lavoro (con un aumento del 18 per cento dal 2008);

le imprese editoriali devono essere messe nelle condizioni di poter investire maggiori risorse nella digitalizzazione, in modo da realizzare una migliore e integrazione tra prodotti cartacei e prodotti digitali;

la inadeguatezza della rete di vendita appare come un ulteriore *handicap* che può essere superato solo con una maggiore flessibilità per

quanto riguarda gli orari e i giorni di apertura e una liberalizzazione della distribuzione;

una situazione di così grave crisi impone di studiare interventi immediati che siano in grado di produrre effetti a breve termine per rilanciare un settore così strategico,

impegna il Governo:

1) ad adottare nel più breve tempo possibile ogni misura idonea a sostenere e a rilanciare il settore dell'editoria, con l'obiettivo di produrre effetti sia a breve termine, per risolvere le criticità del momento, sia a medio e lungo termine, per incidere sulle difficoltà strutturali, valutando anche la possibilità di adottare misure straordinarie di sostegno, che tengano conto delle difficoltà del comparto e della particolarità della congiuntura economica;

2) a valutare l'opportunità di presentare alle Camere uno o più disegni di legge, ovvero, qualora se ne ravvisino i presupposti, di adottare provvedimenti normativi d'urgenza ovvero di introdurre specifiche disposizioni all'interno di atti normativi di carattere più generale;

3) a ripristinare il credito agevolato alle aziende editoriali fermo al 2003;

4) a sostenere la rinnovazione tecnologica delle aziende editoriali, favorendo il passaggio delle testate dalla carta stampa a *internet* e la complementarietà dei diversi tipi di comunicazione su piattaforme diverse;

5) ad applicare agli abbonamenti alle testate *on line* l'aliquota Iva al 4 per cento, uniformandola a quanto previsto per tutti gli altri prodotti editoriali;

6) a ridefinire un sistema attivo di *welfare* del lavoro giornalistico che consenta di gestire nel modo meno traumatico possibile le uscite anticipate in conseguenza della crisi, sostenendo al contempo con adeguati incentivi fiscali per le aziende l'ingresso di giovani professionalità da formare;

7) ad attivarsi, per quanto di competenza, al fine di rifinanziare e avviare la revisione della legge n. 416 per riportare gli ammortizzatori sociali ad essa collegati in un quadro di sostenibilità finanziaria, fissando nuovi criteri per l'accesso delle aziende e dei giornalisti ai benefici previsti dalla stessa legge;

8) ad attivarsi, con azioni di competenza, per proporre una soluzione normativa per la regolamentazione del diritto d'autore sulla «seconda utilizzazione» dei materiali giornalistici mediante un'integrazione dell'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

9) ad agire, per quanto di competenza, al fine di proporre un intervento normativo che ridisegni la legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti, prevedendo nuovi criteri di accesso e la revisione degli attuali elenchi, costituendo al contempo un «giurì per l'informazione» accompagnato da una parallela depenalizzazione del reato di diffamazione a mezzo stampa.

(1-00096)

Interpellanze

MATTESINI, MARTINI, LEPRI, MATURANI, TONINI, FEDELI, DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, PADUA, SILVESTRO, AMATI, BERTUZZI, CANTINI, CARDINALI, CASSON, CHITI, CIRINNÀ, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, DI GIORGI, FATTORINI, FAVERO, FILIPPI, FORNARO, GATTI, GHEDINI Rita, GIACOBBE, GOTOR, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MINEO, ORRù, PAGLIARI, PEZZOPANE, PUGLISI, PUPPATO, ROSSI Gianluca, RUSSO, RUTA, SCALIA, VACCARI, VALENTINI, VERDUCCI, ZANONI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni in materia sanitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, all'articolo 1 prevede la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) dal 1° aprile 2014;

in particolare, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano avrebbero dovuto presentare al Ministero della salute, entro il 15 maggio 2013, il programma relativo al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e in particolare il grado di effettiva presa in carico dei malati da parte dei dipartimenti di salute mentale e del conseguente avvio dei programmi di cura e di reinserimento sociale;

la lettera c) dell'articolo 1 stabilisce infatti che «Il programma, oltre agli interventi strutturali, prevede attività volte progressivamente a incrementare la realizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi di cui al comma 5, definendo prioritariamente tempi certi e impegni precisi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, prevedendo la dimissione di tutte le persone internate per le quali l'autorità giudiziaria abbia già escluso o escluda la sussistenza della pericolosità sociale, con l'obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonché a favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o all'assegnazione a casa di cura e custodia»;

la lettera e) dell'articolo 1 stabilisce che «Nel caso di mancata presentazione del programma (...), entro il termine del 15 maggio 2013, ovvero di mancato rispetto del termine di completamento del predetto programma, il Governo (...) provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione» alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e di garantire che le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e l'assegnazione a casa di cura e custodia siano eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie «alternative» agli OPG. A tal fine il Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, «nomina commissario la stessa persona per tutte le regioni per le quali si rendono necessari gli interventi sostitutivi»;

considerato che il decreto-legge stabilisce inoltre che, laddove siano previste strutture sanitarie, i programmi regionali debbano prevedere piccole residenze socio-sanitarie inserite nei contesti sociali, anche di natura transitoria, per un progressivo avvicinamento delle persone ai territori di provenienza e per programmi terapeutico-riabilitativi volti al reinserimento sociale e comunque a favorire l'adozione di misure alternative all'internamento negli OPG ovvero anche nelle nuove strutture, potenziando i servizi di salute mentale dei territori, e che tutte le soluzioni proposte debbano escludere, comunque, la riproduzione di soluzioni manicomiali che tolgono ogni possibilità di rapporti della persona con il contesto sociale di provenienza;

considerato altresì che il 22 maggio 2013, in sede di conversione del decreto-legge, è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G1.1 che impegnava lo stesso a verificare che gli eventuali accordi tra le Regioni sedi di OPG e le Regioni e le Province autonome che hanno ricoverati negli ospedali psichiatrici giudiziari fossero stati stipulati, pena la nullità, nel rispetto delle finalità previste dal decreto-legge al fine di evitare la possibile permanenza degli internati in strutture *extra* regionali, fatto che comporterebbe la cancellazione del loro diritto al rientro nei territori di provenienza, unica sede nella quale è possibile sviluppare un programma efficace di cura, di riabilitazione e di recupero sociale,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti se le Regioni abbiano rispettato la data del 15 maggio 2013 per la presentazione dei suddetti programmi e se il contenuto degli stessi sia in linea con quanto previsto dal decreto-legge;

quali iniziative, e in che tempi, intenda adottare, nel caso in cui non sia stata rispettata la scadenza per la presentazione dei programmi o nel caso in cui gli stessi non siano in linea con quanto previsto.

(2-00047 *p. a.*)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CASSANO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il quotidiano *on line* «La Gazzetta del Mezzogiorno» ha pubblicato in data 2 luglio 2013 un articolo dal titolo «Uno 007 per pedinare il dipendente: spy story nel gruppo Manutencoop», in cui si legge che un impiegato (un cinquantacinquenne di Bari) si trova protagonista di un'azione investigativa «pedinato per mezza Italia da un investigatore privato mandato dalla sua azienda, il colosso emiliano Manutencoop»;

il caso è al centro di un'indagine penale e di un procedimento per *mobbing* davanti al giudice del lavoro, perché l'impiegato, dopo essere stato costretto a due mesi di ferie forzate e il pedinamento è in condizioni psicologiche precarie;

nello stesso articolo testualmente si legge: «Il ragioniere Casamassima, chiamiamolo così, ha alle spalle trent'anni di lavoro in Olivetti, in Pirelli Real Estate e da lì in Manutencoop Fm, braccio (...) della Lega delle cooperative che si occupa di "facility management", cioè di gestire proprietà immobiliari. Casamassima è agorafobico, ha paura di viaggiare, tuttavia – scrive il suo avvocato in una memoria – "in 36 anni di lavoro non ha usufruito di più di 120 giorni di malattia". Quel sabato mattina di settembre, per prepararsi psicologicamente a un viaggio a Bologna (dove è stato convocato dalla sua azienda), Casamassima è in auto con un suo vecchio amico, che ha portato con sé moglie e figlio. Stanno facendo una gita. L'auto scura li segue fino a quando non interviene una pattuglia della Polstrada, che identifica il pedinatore: è un investigatore privato di Mantova che – come accerteranno poi i carabinieri della pg del Tribunale di Bari – lavora per una agenzia di Carpi ingaggiata da uno studio legale di Napoli. Ma perché un segugio privato scende dalla Lombardia in Puglia per seguire un dipendente di una ditta emiliana su incarico di un avvocato napoletano? L'inchiesta giudiziaria del pm Rosa Morea, che vede indagato il solo investigatore con l'accusa di molestie, non lo ha chiarito. Di certo c'è soltanto che la fattura dell'agenzia di Carpi è stata saldata da Manutencoop: 7.260 euro per "accertare movimenti del dipendente che accusa di soffrire di agorafobia". Per questo l'avvocato di Casamassima, nell'opporci alla richiesta di archiviazione per il segugio, chiede un supplemento di indagini anche sul *management* di Manutencoop. Di fronte ai carabinieri l'azienda non ha mai ammesso di aver mandato l'investigatore privato, pur avendone pagato la parcella. Il capo del personale, Guido Delessi, ha detto di essersi rivolto all'avvocato napoletano "per avere dei consigli in relazione ai problemi rappresentati» dal dipendente". Eppure su Casamassima – ha detto il titolare dell'agenzia di Carpi – è stato compilato un rapporto, consegnato al legale e alla stessa Manutencoop. Un rapporto mai trovato»,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti se quanto riportato in premessa risponda al vero, se non ritenga in particolare che nel caso in esame siano stati commessi rilevanti violazioni dei diritti dell'impiegato pedinato, con illeciti anche di natura penale, e quali urgenti iniziative di competenza intenda intraprendere per assicurare il rispetto dei diritti dei lavoratori, anche con riferimento all'indagine dell'azienda emiliana nei confronti del suo dipendente nel proprio giorno di riposo.

(4-00490)

BITONCI. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

organismi di stampa nazionale e del Veneto riportano in questi giorni la notizia secondo cui l'azienda multinazionale di logistica «TNT express» sarebbe in procinto di avviare lo smantellamento della struttura in Italia con l'apertura della procedura di mobilità per 854 persone;

per protestare contro la ventilata ipotesi, si sono tenuti presidi di fronte alle sedi delle filiali di tutta Italia ed alla sede della direzione generale a San Mauro torinese;

i lavoratori della TNT Express hanno quindi scioperato nella giornata del 2 luglio 2013 contro il piano di riorganizzazione che in Veneto avrebbe un impatto molto pesante per le filiali di Padova, dove sono previsti 300 esuberanti, e Vicenza, dove TNT opera nelle filiali di Altavilla vicentina e Bassano con 25 lavoratori diretti e circa 80 lavoratori dell'indotto;

al momento, secondo le informazioni giunte dai rappresentanti sindacali, la TNT Express ha proposto una ricollocazione di 170 lavoratori in tutta Italia tra quelli che volontariamente vorranno accettare di trasferirsi dalle filiali che chiudono a quelle più vicine;

il settore della logistica, ed in particolare delle multinazionali nel campo delle spedizioni, è un settore in grande difficoltà a causa del fatto che chi vi opera lo fa oggi utilizzando spesso forme di appalto e di contratti di servizio per la movimentazione delle merci basando su una logica di impresa sulla riduzione dei costi, con negative conseguenze sul piano delle tutele e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici;

è crescente la gravità del problema occupazionale che scaturirebbe in caso di chiusura dell'azienda e che comporterebbe una forte contrazione imprenditoriale anche per il fatto che il gruppo multinazionale sarebbe intenzionato a delocalizzare i processi produttivi,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti in premessa e se non ritengano opportuno di adoperarsi presso tutte le sedi competenti, anche mediante opera di *moral suasion*, affinché possa essere scongiurato il rischio di cessazione dell'attività e, conseguentemente, siano salvaguardati i livelli occupazionali delle famiglie venete interessate.

(4-00491)

DE PIETRO, MONTEVECCHI, SERRA, MUSSINI, BLUNDO, FUCKSIA, GAMBARO, GAETTI, CASALETTO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

l'arsenale di La Spezia è una delle più antiche e importanti basi della Marina militare italiana ed è ubicato nella zona centro-occidentale del golfo di La Spezia, nelle immediate adiacenze del centro storico cittadino, e occupa un'area di circa 85 ettari;

l'evoluzione degli assetti geopolitici militari degli ultimi 20 anni hanno cambiato le esigenze della difesa nazionale, spostando l'interesse strategico verso il sud, nel cuore del bacino del Mediterraneo;

il contestuale cambiamento dei teatri di interesse strategico-militare ha comportato una notevole perdita di rilievo logistico della base spezzina a favore di quelle di Taranto e di Augusta (Siracusa), tuttavia lasciando a La Spezia le fregate «Maestrale» e «Vesuvio», il cacciamine «Lerici», il cacciatorpediniere «Duilio», l'unità di supporto «Elettra» e il veliero «Amerigo Vespucci»;

nonostante la sua attività si sia fortemente ridimensionata in conseguenza dei mutati scenari internazionali, dei progressi della tecnologia a favore della guerra area, della chiusura del centro addestramento reclute in seguito alla fine del servizio di leva obbligatorio e, soprattutto, della cessazione delle attività di costruzione delle navi, l'attività dell'arsenale resta comunque centrale per l'economia e l'occupazione spezzina;

sebbene oggi l'attività della base sia principalmente limitata solo alla manutenzione e all'ammodernamento delle unità navali (di linea, speciali e a vela), questa rappresenta la massima espressione di un notevole bagaglio tecnico e di rarissime professionalità che eseguono lavori artigianali in particolari settori nautici quali la veleria, la falegnameria, i cordami, di concerto con specialisti del settore navalmeccanico ed elettronico;

considerato che:

la presenza della base comporta un enorme impatto eco-marino ed ambientale;

ampie aree dell'arsenale sono del tutto inutilizzate o poco impiegate;

la frazione Marola, limitrofa alla base, fu privata dell'adiacente antico borgo di San Vito, della chiesa, del cimitero e di ogni accesso al mare proprio per far posto all'estensione di cemento dell'arsenale, devastando il lungomare naturale di questo caratteristico e antico borgo marinaro e il suo pregio paesaggistico e turistico, con grave danno per la qualità della vita della popolazione e per l'economia locale,

si chiede di sapere:

se il Governo non voglia razionalizzare le funzioni dell'arsenale di La Spezia riducendone l'inutile enorme estensione territoriale e, attraverso la restituzione delle aree inutilizzate prospicienti Marola (che vanno dalle vasche di San Vito al campo in ferro passando per banchina carboni e i due moli Varicella), determinare un'importante riconversione ad usi civili delle aree di pregio paesaggistico e turistico, valorizzando le comunità locali;

se il Governo non intenda predisporre misure adeguate per «mitigare» la separazione tra la frazione di Marola e il suo lungomare costituita dal muro di cinta dell'arsenale e dalle sue rigide limitazioni di accesso anche nei confronti dei residenti, consentendo loro di tornare ad accedere al mare.

(4-00492)

GRANAIOLA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

la professoressa Filomena La Pietra è stata negli ultimi anni dirigente scolastica ed oggi reggente all'istituto di istruzione superiore (ISI) «Michelangelo» di Forte dei marmi (Lucca); il *curriculum* dell'insegnante è denso di segnalazioni negative da parte del personale docente, personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), studenti, genitori e cittadini

che hanno anche promosso raccolte di firme che ne richiedono l'allontanamento;

da tempo si susseguono prese di posizione pubbliche circa una situazione ambientale sempre più difficile da sostenere e vengono sollecitate adeguate azioni da parte delle istituzioni per affrontare e rimuovere una situazione che determina sempre più disagio e disorientamento;

il direttore regionale della pubblica istruzione, dottoressa Angela Palamone, aveva promesso che Filomena La Pietra non avrebbe più avuto incarichi di dirigenza presso le scuole della Versilia;

invece di risolvere il problema una volta per tutte, Filomena La Pietra è stata trasferita al prestigioso liceo classico «Rossi» di Massa, dove docenti, genitori, studenti, personale ATA e cittadini, dopo assemblee numerose ed incontri con le istituzioni (Provincia e Comune), hanno dichiarato che, se la professoressa La Pietra avesse messo piede al liceo Rossi, sarebbe scattato uno sciopero generale con l'abbandono immediato della scuola da parte di tutti;

a seguito di tali prese di posizione la dottoressa Palamone è tornata sui suoi passi e al liceo classico Rossi ha confermato il precedente preside Bianchi, che nel frattempo aveva vinto il ricorso giudiziario per rientrare in servizio dal pensionamento;

ma la questione si è risolta con un nuovo trasferimento di Filomena La Pietra alla scuola «Meucci» di Massa, assegnandole incredibilmente la reggenza al liceo Michelangelo di Forte dei marmi e all'istituto professionale per l'industria e l'artigianato (IPIA) di Seravezza (Lucca);

nel frattempo alla professoressa La Pietra è stato inflitto un provvedimento disciplinare di 5 giorni di sospensione dal lavoro con privazione dello stipendio;

al clima creatosi all'ISI Michelangelo di Forte dei marmi vengono addebitate anche le iscrizioni in calo e le varie richieste di trasferimento: l'istituto ha perso la dirigenza in quanto gli iscritti per l'anno scolastico 2012-2013 sono stati 40, le nuove prime sono di fatto solo 2 a fronte di 7 del 2007;

la professoressa La Pietra continuerebbe, secondo notizie riportate dalla stampa, ad assumere comportamenti censurabili nei confronti di persone non gradite o non accondiscendenti;

è, inoltre, in corso un'ispezione da parte degli uffici scolastici regionale e l'intero Consiglio provinciale nella seduta dell'11 settembre 2012, ha approvato all'unanimità una mozione sulla grave situazione in cui si trova la scuola ISI Michelangelo, dando mandato alla Giunta affinché solleciti presso l'ufficio scolastico regionale la conclusione dell'*iter* ispettivo e la comunicazione del suo esito, oltre all'adozione di provvedimenti idonei a ripristinare presso gli istituti interessati un clima sereno e adeguato al buon andamento della scuola;

il lungo elenco delle scorrettezze denunciate da molti a carico della dirigente scolastica Filomena La Pietra parte da molto lontano ed ha investito tutte le scuole in cui ha operato, discriminazioni nei confronti dei docenti, del personale ATA e degli studenti ormai non si contano più;

il Ministero, attraverso atto del direttore regionale della toscana, dopo avere accertato con varie ispezioni le responsabilità di questa preside, già nel 2002 adottò un provvedimento di rimozione immediata dall'incarico dalla scuola comprensivo 1 di Camaiore (Lucca);

in tutte le scuole dove la docente ha operato, anche dopo quella eclatante rimozione, ha fatto parlare di sé con altre discriminazioni e gestioni discutibili, riservando agli studenti, al personale, ai portatori di *handicap* atteggiamenti discriminatori, mentre d'altro canto ha inteso esaltare la «bellezza» di altri allievi organizzando concorsi tra gli studenti di *miss* e *mister* liceo;

sul conto di Filomena La Pietra si sono infine espresse negativamente anche diverse amministrazioni locali (Provincia di Lucca, Comune di Forte dei marmi, Comune di Seravezza, Provincia e Comune di Massa) con prese di posizione ufficiali e approvazione di specifici ordini del giorno;

la scuola pubblica non può e non deve essere mortificata e denigrata, occorre l'impegno di tutti affinché la scuola, come bene comune, sia salvaguardata da insidie che la potrebbero minare e valorizzata per offrire a tutti gli studenti pari opportunità di crescita, di cultura e di conoscenza,

si chiede di sapere quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere affinché venga fatta chiarezza in merito alle vicende ricordate in premessa e quali interventi urgenti intenda approntare per sollecitare, presso l'ufficio scolastico regionale, la conclusione dell'*iter* ispettivo e la comunicazione del suo esito, al fine di ripristinare presso l'ISI Michelangelo e in tutti gli istituti statali interessati un clima sereno, atto a rassicurare il personale, i genitori e gli studenti sul futuro della scuola.

(4-00493)

DIVINA, CROSIO, STEFANI, DAVICO, MUNERATO, COMAROLI, VOLPI, CENTINAIO, CONSIGLIO, BELLOT, ARRIGONI, BISI-NELLA. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri.* – Premesso che:

nel giugno 2012 i Ministri *pro tempore* Grilli e Terzi fecero approvare dal Consiglio dei ministri il disegno di legge «Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan» che, successivamente, il Governo presentò al Senato come AS 3496;

nel novembre 2012 le Commissioni congiunte Finanze ed Esteri del Senato avviarono l'esame del disegno di legge sul quale si registrò il consenso di tutte le parti politiche;

l'*iter* parlamentare non poté giungere all'attesa positiva conclusione per la fine anticipata della Legislatura;

il contenuto del disegno di legge corrispondeva, e tuttora, con ancora maggiore urgenza, corrisponde, alle esigenze del sistema imprenditoriale italiano che si rapporta a quello taiwanese con un volume di interscambio di significativo rilievo, attestato nel 2012 su 4 miliardi di dollari statunitensi, nonostante la grave e perdurante crisi economica attuale,

si chiede di sapere se il Governo intenda ripresentare al Parlamento un disegno di legge governativo analogo all'AS 3496 della XVI Legislatura.

(4-00494)

BITONCI. – *Ai Ministri dell'interno e per l'integrazione.* – Premesso che:

organi di stampa locale («il Gazzettino» e «il Mattino» di Padova) riportano la notizia secondo la quale nei giorni scorsi, a Padova, un'anziana signora, mentre stava aspettando l'autobus alla fermata di via Forcellini, è stata rapinata da un uomo in sella a una bicicletta che le ha strappato la borsa;

secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte delle forze dell'ordine, la signora di 83 anni, e che avrebbe identificato l'aggressore in un uomo nordafricano, avrebbe visto il malintenzionato avvicinarsi a lei mentre stava aspettando l'autobus alla fermata di via Forcellini, verso le ore 20, quando d'un tratto il giovane le ha strappato la borsa prima di fuggire in bici;

la notizia segue di pochi giorni altri episodi simili di violenza avvenuti nella città, colpita sempre più spesso da fenomeni di microcriminalità molto spesso causati da malviventi di origine straniera, denotando una crescente tensione in città tra la comunità padovana e quella degli immigrati,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti in premessa e quali iniziative nell'ambito delle proprie competenze intendano assumere allo scopo di porre fine all'attuale allarmante situazione di criminalità a Padova.

(4-00495)

LUMIA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che con gli atti di sindacato ispettivo 3-02957 e 4-08081 l'interrogante ha già segnalato nel corso della XVI Legislatura la grave situazione di straordinaria cattiva amministrazione in cui versa l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, sollecitando a tal riguardo un intervento del Ministro in indirizzo volto ad avviare ogni utile azione affinché si potesse porre adeguato rimedio;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

è stata adottata la deliberazione n. 715 del 9 agosto 2012 relativa all'esecuzione di un progetto di ricerca con cui per l'importo di 15.000 euro e con mera lettera d'incarico sono state assegnate alla società Aira Srl attività amministrative espletabili da personale interno;

è stata adottata la deliberazione n. 669 del 30 luglio 2012 relativa al conferimento di un incarico assegnato direttamente ad un architetto per lavori di qualificazione funzionale alla realizzazione di un'area di stabulazione e di un laboratorio di *imaging* di piccoli animali;

è stata adottata la deliberazione n. 670 del 30 luglio 2012 relativa al conferimento di un incarico per *energy manager* ad un architetto, per il

quale il collegio dei revisori aveva chiesto, a suo tempo, la sospensione del provvedimento per carenza di pubblicità ed evidenza pubblica di affidamento;

il fatto che il direttore generale abbia inviato, con delibera n. 710 del 9 agosto 2012, l'azione di recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di straordinario a personale dipendente nonostante fosse titolare di posizione organizzativa ha reso evidente la situazione di cattiva gestione denunciata nell'atto di sindacato ispettivo 3-02957, costituendo a giudizio dell'interrogante una vera e propria ammissione di colpa;

l'interrogante ritiene che tutte le deliberazioni assunte dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 123 del 2011, recante «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196», siano ad oggi illegittime per violazione del comma 6 dell'articolo 20 che prevede che «Alle sedute degli organi di amministrazione attiva assiste almeno un componente del collegio dei revisori e sindacale». Il decreto, come ribadito dalla recente riforma (decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, articolo 11, comma 8), trova applicazione anche negli istituti zooprofilattici sperimentali;

risulta all'interrogante la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *f*), della legge della Regione Sicilia n. 19 del 1997 in quanto il direttore generale è stato ed è in una situazione di potenziale incompatibilità in quanto nello stesso Istituto zooprofilattico, presso il quale ha svolto e dovrebbe continuare a svolgere funzioni, già lavora suo figlio Felice Salina, quale responsabile di laboratorio;

ad oggi tale incompatibilità, che ne determinerebbe da sola la decadenza o, per lo meno, la non rinnovabilità, è divenuta oltremodo inaccettabile alla luce: dell'articolo 6-*bis* della legge n. 241 del 1990 come introdotto dalla legge n. 190 del 2012 sulla lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione («Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale»); dei recentissimi decreti legislativi n. 33 del 2013 in materia di trasparenza e n. 39 del 2013 (in vigore dal 5 maggio 2013) in materia di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni; dell'articolo 17 del codice antimafia ed anticorruzione della pubblica amministrazione (c.d. Codice Vigna), approvato con deliberazione di giunta della Regione Sicilia n. 514 del 4 dicembre 2009,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti in premessa, e se intenda o meno attivare, unitamente o tramite la Regione Sicilia, i poteri ispettivi ed eventualmente di segnalazione alle competenti autorità, funzionali a garantire una trasparente e corretta gestione pubblica di un settore così importante per il sistema sanitario e agro-zootecnico.

(4-00496)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 45ª seduta pubblica del 19 giugno 2013, a pagina 99, sotto il titolo «Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione», alla prima riga del terzo capoverso, sostituire le parole: «n. 2013/2069» con le seguenti: «2011/4163».

